DISCORSO
DEL
P. PAOLO

DISCORSO

DELL' ORIGINE

Forma, Leggi, ed vso

DELL' VFFICIO

Dell'Inquisitione
Dominio di Venetia,

D E L

PADRE PAOLO

DELL'ORDINE DE' SERVI;

E THEOLOGO

Della Sereniſſima Republica.

M. DC. XXXIX.

LO STAMPATORE AL LETTORE.

EGLI è cosa già passata in uso comune, che la curiosità de' forestieri, principalmente in Italia, va, con molta diligenza, e spesa, fru-

gando gli ſcrigni , e raccogliendo ſcritti , e documenti rari in ogni materia , e ſopra tutto , di Stato , per ſupplire alla conuerſatione riſtretta , e riſerbata di quella natione , che ricide il maggior frutto d'acquiſto di prudenza , e conoſcenza , ſperato , e ricercato da' virtuoſi in quella peregrinatione . E queſta ſpetie di merci , dopo hauer ſoddiſfatta la neceſſità , ò la dilettatione de' poſſeſſori , ſi ſpande con copie ſcritte à mano , e con le ſtampe , non ſenza marauiglia di molti dell' ageuolezza di queſta communicatione al mondo di grandi arcani di ſtato , che à bocca giammai s'imparerebbero . Ma pure , non veggendoſene fino al preſente ne turata la prima fonte , ne notatane alcuna offeſa , o richiamo , ſi camina innanzi nell'vſanza con

mol-

molta libertà. Questo discorso è di questa fatta, e per la sua qualità, ed vtilità, hauendo acceso il gusto del mondo, è stato propagginato per molti transunti, peggiorando sempre di forma, per l'ignoranza, ò trascuraggine di chi s'è confidato di pagare ò d'esser pagato per lo solo tilo, e dar più fatica, che diletto, ne pastura al lettore: con pericolo di non vederne più in queste parti oltramontane altro ch'vn ombra, ed vn tronco difforme, e smozzicato. Il che essendomi rappresentato da persone intendenti, mi son lasciato condurre à darlo alle stampe, per saluar di stratio vn parto di tanto buono, e contentar la virtuosa curiosità di molti con vna Copia ben purgata, quale spero d'hauere incontrata, per mia è

tua buona ventura, tratta della stessa prima fonte. La profession mia non penetrando nella finezza dell' opera, pur dal nome dell' Auttore, il quale attribuito sol per fama, e non per dichiaratione propria del padre, a qual glorioso figlio primogenito che passeggia con tanto applauso per lo mondo, gli ha dato il vanto di portare quel personaggio nell' ammiratione della posterità; ho fatta congbiettura che questo secondogenito darebbe un nuouo saggio della profondità, sodezza, e varietà della dottrina, dell' altezza della sapienza, e della rettitudine del giudicio, e della mente d' vn tanto huomo: e, con vn' esempio segnalato della gelosissima vigilanza della Serenissima Republica veneta contra a quell' vsurpatio-

pationi c' hanno poco meno ch'innodati tutti gli stati del mondo, porgerebbe a' Principi vn documento vtilissimo di conseruare intatta quella pupilla, ed indiuiso quel punto Mattematico del souràno reggimento. Se la Republica sfugge per vie rittorte e dolci di prudenza, ogni minimo intacco dell' argine suo, non è però che non lasci luogo all' imitatione per modi più diriti e risoluti, in coloro che n' hanno lo stile, e 'l podere in mano. Il che se non si fà per tempo, è da temere che non resti in fino sè non vn amaro pentimento, e vergogna, d' hauer turate l' orecchie alla sonora tromba di questo grande huomo di Chiesa, di Stato, di senno, di bontà, e di dottrina: il quale dall' alta veletta del suo perspica-

 cissi-

tissimo giudicio n' hà dati al mondo così fedeli auuertimenti. Stà sano.

DIS-

DISCORSO
DEL
R. P. F. PAOLO
VENETO.

Al Sereniss. DOGE di Venezia; sopra la materia dell'Inquisizione.

ESEGVENDO colla debita riuerenza il commandamento fattomi da V. Serenità, di ridur insieme, ed ordinare tutta la materia spettante all'Officio dell'Inquisizione contro l'Heresia, hò ritrouato il tutto essere stato

cosi ben regolato ne' tempi passati, dalli Consegli della Serenissima Republica, ch'al presente non vi è altro bisogno, se non por insieme ciò che in diuerse occasioni è stato determinato, ponendo ad effetto quanto deliberò l'Eccellentissimo Consiglio de i Dieci, e Gionta, del 1550. 22. Nouembre, c.8. cioè. Che in tutto il Dominio Veneto si procedi vniformemente, e conforme a ciò che si osserua in questa Inclita Città; come anco fù concordato tra'l sommo Pontefice Giulio III. e la Serenissima Republica del 1551. c. 18. e 19.

Ilche, secondo il mio riuerente parere, si farà facilmente, se l'ordinazioni, in diuerse occorrenze fatte saranno ridotte in Capitoli, a ciascuno soggiungendo separatamente il tempo della publica deliberazione, il che sarà a similitudine d'vn Capitolare, doue tutto insieme si vederà in vna raccolta breue, e sommaria quanto è necessario osseruare, e si potrà dar Copia ò delli Capitoli soli, ò congionti con la deliberazione sudetta, come meglio sarà giudicato.

Questa raccolta de' Capitoli farò

nel-

nella presente scrittura, alla quale aggiongerò doppo vna seconda: considerando a Capo per Capo le raggioni, e cause per le quali da principio fù così stabilito per honor di Dio: per cui anco è necessario continuarne l'osservanza, per mantenimento della santa Religione, e della publica tranquilità.

CAP.

CAP. I.

SICOME in Venezia per publica, ed antica deliberazione sono deputati tre Senatori Inquisitori contra l'Heresia, per assister à tutto ciò che nell'Officio dell' Inquisizione vien trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati li Rettori, per douer interuenire in persona alla formazione de' Processi, ed à tutto quello che operano li Vescoui, Vicari, ed Inquisitori in materia d'Heresia, così essendo per antica consuetudine introdotto, e pratticato, e con molte deliberazioni confermato. Finalmente fù concordato col Pontefice Giulio III. e scritto à Roma, ed à tutti li Rettori per deliberazione del Consiglio de i Dieci, e Gionta, delli 26. Settembre 1551. c. 19.

CAP. II.

IN caso che alcnna volta per necessario impedimento niuno de' Rettori potesse interuenire, debba il Vicario del Podestà ritrouaruisi. Così fù deliberato dal medesimo Consiglio del 1548. 29. Nouem-

nembre c. 26. ouero, quando questo ancora fosse occupato per causa legitima, vn altro delli Curiali, od altra persona mandata particolarmente dal Rettore.

CAP. III.

E' Se alcuno delli Rettori sarà di quelli che si cacciano nelle cose di Roma, non douerà interuenire, ne impedirsi in modo alcuno nelle cose dell'Inquisizione, mà douerà lasciar il Carico al suo Collega. E doue fosse vn solo Rettore, e si cacciasse, habbia il carico in luogo suo il Camerlingo di maggior età. Così fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta, 1574. 9. Giugno, c. 29.

CAP. IV.

IL Carico degl' Assistenti non è d'intromettersi giudicialmente in alcuna spedizione, ed azione, che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognizione, ne quanto alla sentenza, mà solo di star presenti, ed attender diligentemente à tutto ciò che dalli Giudici Ecclesiastici sarà fatto. Douendo essi Assisten-

ti in

ti in quattro sorti d'occorrenze, che possono auuenire, operar in vno de' seguenti quattro modi.

Il primo, se sarà fatta deliberazione ad honor di Dio, estirpatione dell'Heresie, e castigo de' colpeuoli di tali sceleratezze; e seguir prontamente la determinazione fatta, ouero dar fauore, braccio, ed aggiunto nell'esecuzione.

Il secondo, se l'azione degl'Ecclesiastici si vedesse essere con vsurpazione dell'auttorità temporale, ouero qualche operazione precipitosa, che potesse capitare a scandalo e tumulto della Città, o dello stato, e turbazione della publica auttorità è tranquilità, o pure con ingiusta, e manifesta oppressione del suddito, sotto pretesto di castigar il delitto: Il carico dell'Assistente sarà di operare, con ogni prudente, e destro modo, che l'Ecclesiastico si riduca alli termini della Giustizia, ed equità, e sia fatto capace dell'honesto. Il che, quando non possa ottennere, altro non douerà fare, che ouuiare l'essecuzione, dando conto al Prencipe, ed aspettando i suoi commandamenti.

Il terzo, quando dagl'Ecclesiastici fos-

fosse proposta, o deliberata cosa di momento, quale gl'Assistenti dubitassero esser di pregiudizio all'auttorità temporale, o poter terminar à tumulto, scandalo, ouer oppressione, com' è detto di sopra, con prudente, e destra maniera interponer tempo; e far soprasedere, scriuendo al Principe li motiui del suo dubbio, ed aspettando risposta.

Il quarto, quando vedessero li Giudici Ecclesiastici negligenti nell'estirpar l'heresie, o troppo tardi nelle spedizioni delle cause, acciochè qualche infezione non prendesse radice doueranno con prudenza, e destrezza eccitarli all'essecuzione del loro debito, e non giouando, o non bastando l'opera loro per rimediar al mancamento, dar auiso al Prencipe.

CAP. V.

GL'Assistenti non presteranno giuramento di fedeltà, o di segretezza, o di qual si voglia altra cosa in mano dell'Inquisizione, ed altro Ecclesiastico, ma ben saranno tenuti all'

vno,

CAP. X. p. 100.

GL'Assistenti, per adempir questo carico, non doueranno permettere, che senza la lor presenza, ò de' loro curiali sia fatto atto giudiziale di qual si voglia sorte, incomminciando dalla denunzia sino alla diffinitiua. Così è deliberazione del Senato delli 5. Settembre 1609. c. 50. &c. e 1603. li 9. Agosto. Il che comprende doppo la denunzia l'essame de' testimoni; decreti di citazione, ò cattura; constituzione de' rei; produzione de' Capitoli, ed essame à diffesa; Torture; assoluzioni, e condannazioni; abiurationi, e purgazioni, e generalmente tutto ciò che vien scritto nel Processo.

CAP. XI.

NOn lasceranno d'interuenire à ciascuno delli atti sudetti, etiandio sotto pretesto, che sia cosa leggera, e che li sia dall'Inquisitore communicato, ò per qualsiuoglia altro rispetto. Così è deli-

deliberato nella medesima deliberazione del 1609. Ne si assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto benche minimo sia fatto senza lor presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappresentante.

CAP. XII.

E' Quando occorresse, che dalli Giudici Ecclesiastici senza l'assistenza fosse [illegible] alcun Processo, l'haueranno per nullo, e non l'essequiranno, ouero permetteranno che sia essequita cosa alcuna, in consequenza di quello: mà ben permeteranno che si possa formar nuouo processo con l'assistenza. Così deliberò il Senato sotto li 18. Gennaio 1591. e fece dire al Nunzio Apostolico il dì 8. Giugno 1592. c. 33. &c. e li 6. Luglio 1599. c. 34. &c. e 1592. 8. Agosto, c. 35. &c. e finalmente sotto li 18. Febraio 1594. c. 36. &c. e 37. & 38. e se in vn Processo ben incomminciato fosse fatto atto alcuno particolare senza l'assistenza, procureranno, che sia cassato, ouero circondato

stato almeno, e ridotto il Processo ne i termini ch'era inanzi quell'atto.

CAP. XIII.

NOn permetterano che senza l'assistenza sia formato alcun Processo informatiuo, etiandio per mandarlo altroue, o fuori dello stato. Questa facoltà è stata richiesta dal sommo Pontefice all'Eccellentissimo Senato, e non fù concessa. Sotto li 9. Marzo 1560. c. 20.

CAP. XIV.

E' Perche non basta la presenza, quando anco quella non sia notata nel Processo, haueranno auertenza, che nel principio di ciascun Decreto, ouero atto doue dal Notaio saranno nominati il Vescouo, ed Inquisitore come Giudici, immediatamente sia soggionto, con l'assistenza, e presenza del N. Podestà, e N. Capitano. E così fù accordato del 1551 c. 22. &c.

CAP.

CAP. XV.

NOn permetteranno che nelli Processi siano posti Decreti, ò precetti, che venghino da auttorità fuori del Dominio: ma se dà Roma, o d'altrove sarà scritto cosa, la quale dall'Inquisitore sia giudicata essere di seruizio di Dio, e di Giustizia, non consentiranno che 'l Decreto sia fatto ad altro nome, che a quello dell'Officio dell'Inquisizione della Città, con l'assistenza solamente. Così è deliberazione del Senato 8. Luglio 1580. c. 30. e 7. Settembre 1590. c. 33. e 1599. li 4. Settembre, c. 44.

CAP. XVI.

NOn concederanno che siano mandati fuori del Dominio Processi, ne Priggioni, se ben fossero imputati, solo di delitto commesso altroue, e se ben li complici si ritrouassero in altro Dominio priggioni, senza darne prima conto al Prencipe, ed aspettare il suo commandamento.

ro. Così deliberò, quanto a priggioni; il Con[illegible] dei Dieci, e Gionta del 1567. li 17. Giugno, c.43. &c. E quanto a Processi, per deliberazione del Senaoo, del 1589. li 8. Luglio, c.30.

CAP. XVII.

SE il Vicario Pretorio, od altro Curiale, od alcun altra persona sarà assistente in luogo delli Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorche fosse solito farlo in presenza de' Rettori, essendo questi due Offici distinti, ed incompatibili, ma possa solo parlare, si come li medesimi Rettori: ed in oltre, giudicialmente eseguir ciò che sarà decretato, ouero soprasedere, secondo l' occorrenza.

CAP. XVIII.

GL' Assistenti non concederanno retenzione contra qualsiuoglia persona, se non sarà prima fabricato il Processo informatiuo, con la loro assisten-

stenza, dal quale appaia, che l'imputazione sia espressamente d'heresia, o di caso spettante all'Officio dell'Inquisizione. E' decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c. 40. e l'istesso anno li 23. Agosto, c. 23. E se il caso fosse dubio, o difficile da distinguere, facendo soprasedere, daranno auuiso, aspettando ordine dal Prencipe. Fù deliberato dal Senato nel sudetto Decreto, del 1597. li 23. Agosto, c. 23.

CAP. XIX.

PErtanto non permetterano, che l'Offizio dell'Inquisizione proceda in casi di sortilegi, o diuinazioni, se non conteneranno heresia manifesta, ordinando così la legge Canonica, e per deliberazione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre, c. 41. &c. communicata anco con la Santità del Pontefice, e per deliberazione delli 23. Gennaro c. 42. e per vn altra delli 3. Decembre dell'Anno medesimo c. 44. Ed essendo dubio se il caso contenga heresia, o nò, sia giudicato al Foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, e li Dottori sentono.

CAP. XX.

LI casi parimente d'Herbarie, stregarie, malie, e maleficij non potranno essere conosciuti dal sant' Officio, se non vi sarà indizio, o sospetto d'heresia per abuso de' Sacramenti, ò per altro rispetto. E quando la stregheria portasse indizio d'heresia, e ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, o turbazione di mente di alcuna persona, rispetto alli Indizi d'heresia, douerà il caso appartenere all'inquisizione, e rispeto al Malefizio toccarà al Foro secolare, secondo la parte del maggior Consiglio, del 1410. li 28. Ottobre, c. 52. E quello delli Fori, che sarà il primo ad assumer la causa spedirà anco prima la parte sua, e fatte ambe le spedizioni, sarano eßequite ambedue le sentenze.

CAP. XXI.

GL'eccessi di Bestemmia ordinaria non doueranno esser lasciati all'Ofizio dell'Inquisizione, ma giudicati al

Foro

Foro secolare, conforme alla disposizione della legge, ed uso di tutto il Christianesimo. Fu confermato in Senato del 1599. li 15. Maggio c. 4. 23. e 44. Le Bestemmie chiamate hereticali, che rendono indizio, e sospetto d'heresia, quanto a questa parte dell'Indizio, e espeto appartengono all'Officio dell'Inquisizione: ma quanto alla sceleratezza della Bestemmia sono del Foro secolare, ed ambidoi doueranno far la parte sua, spidendo il suo Processo, prima quello, che sarà stato il primo ad incomminciarlo, e fatte ambedue le sentenze si darà l'essecuzione ad ambedue, conforme alle deliberazioni del Senato, 1595. li 12. Agosto, c. 38. e 39. e gli 11. Nouembre c. 39. &c. il che si osseruarà contra chi desse ferite, o tirasse pietre all'Imagini di Christo nostro Signore, o delli santi, come disse il Senato, del 1599. li 15. Maggio c. 42. &c. Il simile sarà delle Bestemmie publiche, dette per irrisione, come cantando Salmi contrafatti, o Letanie sporche, ed empie. Così deliberò il Senato, sotto li 8. Maggio, del 1599.

CAP. XXII.

IL delitto parimente di pigliar due magli non potrà essere intrapreso dall' Inquisizione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro indizio d' heresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e da lui douerà esser giudicato: e quanto all'indizio d'heresia, rimesso all'Inquisizione, quando il caso sarà spedito, quanto a questo capo, ma la sentenza secolare sopra'l delitto, si mandarà ad essecuzione. Ma se'l delitto di prender due Magli sarà solo, dourà eßere giudicato dal secolare. E' deliberazione del Senato fatta, del 1591. li 8. Giugno, c. 33. e 34. ed 8. Agosto 1592. li 18. Gennaio, c. 35. e del 1598. li 31. Luglio, c. 31. &c. e del 1599. li 9. Giugno, c. 43. e del 1502. li 23. Marzo, c. 45.

CAP. XXIII.

Similmente non permetterano gl'Assistenti, che nell'Inquisizione si trattino cause di vsura, di qual si voglia sorte, essendo ciò prohibito dalle Leggi Canoniche.

CAP. XXIV.

Non permetteranno, che nell'Officio, per qual si voglia causa, si proceda contra Giudei, ne contra altra sorte d'Infedeli, di qual si voglia setta, per imputazione di delitti commessi in parole, ouero in fatti. E se all'Inquisizione sarà denunziato, che da alcuni di essi fosse detta Bestemmia contra la nostra fede, ouero sedotto alcun Christiano, o dato scandalo, di qual si voglia sorte, doueranno gl'Ecclesiastici hauer ricorso al Magistrato secolare, il quale, secondo l'essigenza del delitto, li castigherà seueramente. Il che essendo statuito per li Decreti Pontificij, fù deliberato dal Senato, del 1591. li 12. Ottobre, c. 33. e li 28. Gennaro, c. 38.

CAP. XXV.

Non doueranno permettere, parimente, che l'Officio dell'Inquisizione proceda contra alcuno di nazione Christiana, la qual tutta intiera viua con riti propri, diuersi dalli nostri, e si regga sotto propri Prelati, come li Greci, ed altri tali, ancorche l'imputazione fosse contra articoli tenuti da ambe le parti: E se sarà notificato agl'Ecclesiastici, che da alcuni sia dato scandalo, doueranno ricercar il Magistrato secolare, che proceda; al quale apparterà castigar il delinquente, secondo l'essigenza del delitto, e con seuerità. Così fù risposto al Nunzio nel Collegio, sotto li 4. Settembre del 1609. *dicendo, ch'in tal maniera è stato sempre osseruato.*

CAP. XXVI.

Se alcuno per mercanzia, o per altri negozi andato ad habitar di-là dai monti sia imputato a Roma od altroue, che doppo l'essere in quelle parti oltramontane habbia commesso fallo, non permet-

metteranno che sia citato per Gridatore, ò per affissione di Cedoloni, ouero alla casa de' parenti, ma sia lasciato il giudizio a quell'Inquisizione, che ne habauuto notizia. Di che vi è determinazione del Collegio, del 1610. li 3. Settembre, c. 29.

CAP. XXVII.

Non permetteranno essecuzione alcuna contra i beni de' condannati, o presenti, ouero in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, hauendo il Consiglio dei Dieci, e Gionta deliberato, sotto li 5. Nouembre del 1568. c. 23. che siano rilasciati a gl'heredi legitimi, a quali però sarà fatto stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

CAP. XXVIII.

Non permeteranno, che da quel Offizio sia publicata Bolla Pontificia, ouero ordine alcuno della Congregatione di Roma, nè nuouo, nè vecchio, senza darne conto prima al Prencipe: co-

me fù determinato dal Collegio, del 1607. li 2. Agosto, c. 25. &c.

CAP. XXIX.

SImilmente non permetteranno, che sia publicata, o stampata alcuna probibizione de' libri di qual si voglia sorte, fatta con qual si voglia auttorità. Doppo il 1595. se non osseruate le condizioni del concordato tra la sede Apostolica, e la Serenissima Republica, conchiuso l'anno 1596. li 24. Agosto, c. 25. e 173.

CAP. XXX.

NOn permetteranno, che dall'Offizio dell'Inquisizione sia fatta Legge, o commandamento qual si voglia ad alcuno di Arte, o Professione come sono li Doganieri, gl'Albergatori, Hosti, Beccari, &c. circa li modi d'alloggiare, vendere, ed essercitare l'arte, e professione loro. Ma se'l Vescouo, o l'Inquisitore, riputeranno alcuna cosa necessaria o conueniente per l'honesto, e regolato viuere, habbiano ricorso al Magi-

stra-

strato secolare. Così è deliberazione del Senato, del 1609. li 5. Settembre, c. 50. &c.

CAP. XXXI.

NE parimente possa l'Inquisitore far giurar nelle sue mani alcuno delli sopradetti Artefici, nè castigarli per mancamenti, o falli commessi nell'essercizio dell'Arte, o professione loro: ma intendendo che in ciò habbia commesso alcuno fallo, habbia ricorso al Magistrato, che doverà castigare ogni errore, e scandalo. Così decretò il Senato nella deliberazione sopradetta.

CAP. XXXII.

NOn permetteranno, che dall'Inquisizione sia fatto alcuno precetto, o monitorio; à qual si voglia Communità, per qualunque risposta si sia, ne meno ad alcuno Giusdicente in ciò che si aspetta al ministrar la Giustizia: ma tutto ciò che pretenderà dalla Communità, o Corpi giudiziali, lo tratti col solo Rappresen-

vante publico, come fù deliberato dal Senato, del 1568. li 3. Settembre, c. 24.

CAP. XXXIII.

Volendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgar Editto generale, gli Assistenti lo potranno permettere, non contenendo più che li sei capi ordinari, li quali sono contra quelli.

Prima, che sono, ò conoscono heretici, ò sospetti d'heresia, e non li denunziano. Secondo, contra quelli che fanno conuenticoli, e riduzione per trattar di falsa Religione. Terzo, contra quelli che non essendo ordinati celebrano Messa, od ascoltano Confessioni. Quarto, contra li Bestemmiatori hereticali. Quinto, contra quelli ch'impediscono l'Officio dell'Inquisitione, ouero offendono i Ministri di quello, li Denunziatori, ò gli testimoni per opere spettanti ad esso Officio. Sesto, contra quelli che tengono, stampano, ò fanno stampar libri d'heretici, che trattano di Religione. Così fù risoluto dal Senato, consentendo la Sede Apostolica, sotto li 23. di Maggio, del

del 1608. c. 43. &c. fino al 50. Ma se l'Inquisitore pensasse di metter nell'Editto altro capo, l'Assistente con destra maniera operi che soprasseda, e ne dia conto al Principe, aspettando risposta.

CAP. XXXIV.

OCcorrendo alcun caso nelli Castelli, e Ville, sia trattato, e spedito nella Città con l'assistenza ordinaria, secondo la determinazione del Consiglio de Dieci, e Gionta, del 1551 li 26. Settembre, concordata col sommo Pontefice, c. 19. e 27.

CAP. XXXV.

E Quando occorresse caso in alcun Territorio, che non hauesse Inquisizione propria, ma che fosse in spirituale sotto Prelato, ed Inquisitore d'vn altra Terra del Dominio, il publico Rappresentante, nel luogo doue il caso fosse occorso, presterà ogni aiuto, ed essecuzione, mandando anco il reo nel luogo dou' è soggetto in spirituale, acciòche là si possa formar il Processo, ed espedir la causa,

con l'assistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dou' è l'Officio dell'Inquisizione, secondo la deliberazione del Consiglio dei Dieci, e Gionta, del 1555. li 23. Marzo c. 27.

CAP. XXXVI.

SE alcuno citato dall'Officio dell'Inquisizione restarà contumace, e secondo il costume di quell'Officio sarà dichiarato heretico, e lasciato alla Corte secolare, debbano bandirlo diffinitamente, ò per tempo, secondo che parerà alle conscienze loro, di tutte le Terre, e Luoghi, Nauili armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, si come fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1563. li 23. Decembre, c. 29.

CAP. XXXVII.

A Lli condannati dall'Offizio dell'Inquisizione a priggion perpetua, ouero temporale, se fuggiranno di priggione, diano quei bandi, che alla conscien-

scienza loro parerà, si come fù delibera-to nel Consiglio de' Dieci, e Gionta del 1564. li 7. Aprile c. 21.

CAP. XXXVIII.

Quelli che fossero inquisiti, e citati per heresia in alcuna giurisdizio-ne, e fuggissero nel Dominio, restino condannati per quattro anni in vna priggione serrata, e separata da quelle che sono per altri, e paghino mil-le lire de' piccioli, dà esser date à quelli, che li daranno nelle mani della Giustizia: e finiti li quattro anni restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e maritimi, na-uili armati, e disarmati, e dalla Città di Venetia, e suo distretto, potendo an-co l'Offizio dell'Inquisizione darli mag-gior pena, secondo la parte del Consi-glio dei Dieci, e Gionta, del 1568. li 12. Aprile, c. 28.

CAP. XXXIX.

APpartiene al giudizio dell'Inquisizione di punir il caluniatore, o testimonio che haverà deposto il falso contro alcuno in quell'Officio, se la falsità apparirà dal Processo, ma se vi fosse bisogno di nova istanza, è Processo per farla apparire, gl'Assistenti non consentiranno; che l'instanza sia ricevuta, ed il Processo formato; mà che il tutto sia lasciato al Giudice ordinario d'essi imputati di falso, essendo così di Giustizia, secondo il commun parere de' buoni Dottori.

Il Fine de' Capitoli.

Oltre

OLtre l'hauer ridotto a questi 39. Capitoli le Deliberazioni fatte dalla Serenissima Republica, in varie occasioni in materie d'heresia; deuo riuerentemente rappresentare a vostra Serenità, che altre volte fu dato principio a ridurle in vn Libro, nel quale furono racolte in circa la terza parte. Li senatori eletti per Assistenti in Venezia, o per Rettori nelle Città di fuori, desiderosi di operar bene in questo particolare leggono quel libro, e presupponendo che contenga tutte le ordinationi in tal materia fatte, nè altro di più s'aspetti allor Carico, restano non intieramente informatti della volontà publica, e di tutto ciò che e necessario sapere; onde il libro, si come compito causerebbe ottimi effetti, così, imperfetto non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte scritte, restano molte bianche, doue si potrebbe far coppiare l' altre ordinazioni publiche, e far perfetto il Libro, se dà Vostra Serenità

fosse giudicata cosa di publico seruizio. E col rimetter humilmente il tutto alla somma sapienza di vostra Serenità, me ne passo à Commentare tutti li sudetti Capitoli, ed a prouar prima, che l' Assistenza de'Rappresentanti in quell' Offizio sia giusta.

Hauendo nella prima scrittura ridotto a trentanoue Capitoli tutto ciò, che deuono li Rappresentanti publici osseruare, ed operare nell'Offizio dell'Inquisitione; restano, per soggetto della presente, due Trattati. L'vno, per dimostrare, che l'interuento, ed assistenza del Magistrato in quell'Offizio è leggitima, giuridica, e necessaria. L'altro, per render le cause, e raggioni di ciascun Capitolo particolare.

Ma per spiegar bene, e fondamente il primo Punto, è necessario ch'io narri quando, come, e perche causa l'Offizio dell'Inquisizione fosse instituito nella Christianità, ed in qual tempo, e con che forma fosse ammesso in quest' inclita Città di Venezia.

Di qua, adunque incomminciando, dirò prima, che quantunque l'heresie per diuina permissione, e per essercizio e pro-

e proua de'buoni Cattolici, fossero semi-nate nel mondo in quei medesimi tempi, ch'hebbe principio la Santa Chiesa, cio è doppo l'Assensione del nostro Signore al Cielo, nondimeno il particolar Offi-zio dell'Inquisizione contra gl'Hereti-ci, non hebbe principio, se non doppo l'Anno CIↃCC.

Li Santi Apostoli lasciarono per rime-dio di questa pestilenza, che l'here-tico fosse ammonito vna, e due volte, e perseuerando nell'ostinatione sua, li Catolici si separassero dal suo consorzio, e lo scommunicassero. Ne si passò più oltre, fino alli tempi che Constantino abbracciò la santa fede, e fù imitato da'successori. All'hora, tra 'e altre cose dalli santi, furono ammaestrati i Principi, che portando essi due quali-tà, l'vna di Christiani, l'altra di Pren-cipi, con ambidue erano obligati à seruir Dio. In quanto Christiani, osseruando i precetti Diuini, com'ogn' altro priuatto; mà come Prencipi, seruendo sua Diuina Maestà con ordi-nar bene le Leggi, indrizzando bene li sudditi alla pietà, honestà, e giusti-zia, castigando tutti tutti li trasgres-

sori

fori delli precetti diuini, del Decalogo magiormente. Però quelli che peccano contra la prima Tauola, ch e riguarda l'onor diuino, sono peggiori di quelli che peccano contra la seconda, la quale hà rispetto alla Giustitia trà gl' huomini: e però sono più obligati li Prencipi a punir le Bestemmie, l'Heresie, ed i pergiuri, che gl' huomicidi e li furti. Per questa causa contro l'heresia fecero diuerse Leggi registrate ne' Codici di Teodosio, e di Giustiniano, imponendo alli colpeuoli pene pecuniarie, bandi, priuationi di parte, o di tutti li Beni, secondo le circostanze del delitto. L'essecutioni de'quali Leggi commisero alli Ministri loro secolari.

Ogni giudicio Criminale ha trè parti. La cognitione della ragione del delitto la cognizione del fatto, e la sentenza. Nel Giuditio dell'Heresia, la cognizione della raggione è. Se tal persona accusata, o denonciata hà diffeso, o tenuto, o dato indizio di tener quell' opinione. La sentenza stà nell'assoluere dall'imputazione l'innocente, o condannar il ritrouato colpeuole.

La

La prima cognizione, cioè, qual opinione sia heretica, è stata sempre Ecclesiastica, ne può per alcun rispetto apparttenner al secolare. E quando à quei tempi nasceua difficoltà sopra qualche opinione, gl'Imperadori ricercaua il Giudizio de' Vescoui, e se bisognaua, congregauano Concilij: Mà la cognizione del fatto, se la persona imputata era innocente, o colpeuole, per dargli le pene ordinate dalle Leggi, e la sentenza d'assolutione, o condannatione, tutta apparteneua al secolare.

Alcuni delli santi Vescoui, e Prelati in quei tempi, dopo l'hauer dichiarato l'opinioni heretiche, e separato della Chiesa come scommunicati; ed anatematizati quelli che la teneuano, non s'intramettenuano più oltre, nè ardiuano darne notizia alli Magistrati, temendo che fosse opera di non intera carità. Alcuni altri hauendo veduto, che'l timor del Magistrato secolare vinceua la pertinacia degl'ostinati, ed operaua ciò che non poteua far l'amore della verità; riputauano che fosse debito loro di notificare alli Giudici secolari le per-

sone

sone de gl' heretici , e le loro oper
zioni cattiue , ed eccitarli ad eseguir
Leggi Imperiali . Ma perche qualch
volta alcun Predicatore heretico causa
notabil turbazione, li Giudici attenden-
do più alla sedizione , ch'all'heresia ,
passauano anche a pena capitale . Gl'
Ecclesiastici in questi casi s'asteneuano
di comparire al Tribunale , anzi sempre
faceuano Offizi sinceri con li Giudizi ,
che non vsassero contra li delinquenti
pene di sangue . San Martino , in Fran-
cia , scommunicò vn Vescouo per che
haueua accusato certi Heretici a Massi-
mo occupatore dell'Imperio , i quali
da lui furono fatti morire . Sant'Agosti-
no ancora molto zelante della mondezza
della Chiesa per tenerla monda da que-
sta malla semente , faceua instanza fre-
quentissima , e molto sollecita alli Pro-
consoli , Conti , ed altri Ministri Impe-
riali in Africa , che eseguissero le Leggi
de' Prencipi , e notificaua loro i luo-
ghi , doue gl'heretici faceuano conuen-
ticoli , e scopriua le persone ; sempre
però , che vedeua alcun Giurisdicente
inclinato a procedere contra la vita , lo
pregaua efficacemente, per la misericor-
dia

dia di Dio, per l'amor di Christo, e con altri simili scongiuri, che desistesse dalle pene del sangue. In vn'Epistola a Donato Proconsole d'Africa li dice apertamente, che s'egli perseuererà in castigar gl'heretici nella vita, li Vescoui desisteranno di notificarli, e non essendo notificati da altri, resteranno impuniti, e le Leggi Imperiali senza esecuzione. Ma procedendo con dolcezza, e senza pene di sangue, essi hauerebono veghiato a scoprirli, e notificarli per seruizio Diuino, ed esecuzione delle Leggi.

In questa maniera, sotto l'Imperio Romano fin all'Anno della nostra salute Ottocento. Quando diuiso l'Occidentale dall'Orientale questa forma restò nell'Orientale, fino al suo fine.

Nell'Occidentale non fù bisogno, che li Prencipi facessero Leggi, ouero hauessero molto pensiero, a questá materia, atteso che per trecent'Anni passarono dall'ottocento sino al mille [illegible], rarissimi heretici si trouarono in queste parti: e quando auueniua caso alcuno [il che pochissime volte occorse] il Vescouo lo giudicaua, nella maniera

che

che procedeua contro gl'altri Ecclesiastici, come contra violatori di Feste, trasgresori di Digiuni, ed altri tali; giudigandoli essi medesimi in quei luoghi, doue dai Prencipi era loro concesso esercitar Giurisditione: ma doue non haueuano simil autorità, inuocauano il braccio secolare, che li castigasse.

Doppo il mille cento, per li dispareri continui che per cinquant'Anni innanzi erano stati tra li Papi, e gl'Imperadori, e per quelli che durarono tutto il secolo seguente fino al mille dugento con frequenti guerre, e scandali, e poco religiosa vita del Clero, nacquero innumerabili Heretici, l'heresie de' quali più communi erano contro l'autorità Ecclesiastica. In que' tempi del gran numero di tal peste d'heresia, doue la moltitudine eccedeua, conueniua per necessità tolerarle. Doue si poteua, il Vescouo prosedeua in quelle cause, come nell'altre, nel modo detto di sopra; e li Pontefici Romani; con frequenti lettere li essortauano, ed eccitauano al loro debito: ne fin a tal tempo del Mille dugento si vdì questo nome d'Offizio dell'Inquisizione, o d'Inquisitore con-

tro

tro l'Heresia. Ma essendo li Vescoui, e li loro Vicari poco atti, e meno diligenti di ciò che li Pontefici Romani desiderauano, e sarebbe stato necessario, furono in que' tempi opportunamente instituite le due Religioni di San Domenico, e di San Francesco, ed in breue s'empirono delle più dotte, e più zelanti persone di quel secolo, dedicate tutte a sostenner la Chiesa Romana, e l'auttorità Pontificia: de' quali seruendosi li Pontefici contra gl'heretici, li mandauano per predicare, e conuertirli; per essortar i Prencipi, e li popoli Cattolici a perseguitare gl'ostinati, e per informarsi in ciascun luogo del numero, e qualità de gl'heretici, del zelo de' Cattolici, e della diligenza de' Vescoui, e portar relazioni a Roma. Dal che hebbero nome d'Inquisitori. Non haueuano però Tribunale, ma ben alle volte eccitauano qualche Giusdicente a bandire o punire gl'heretici, che trouauano. Alle volte eccitauano qualche Potente ad armarsi contra loro. Altre volte eccitauano il popolo, mettendo vna Croce di panno sopra la veste a chi voleua dedicarsi a questo, e li vniuano,

e conduceuano all'estirpazione de gl Heretici. E ciò durò lo spazio di cinquant'anni, cioè sin al mille dugento cinquanta.

Fù molto aiutata l'impresa di quei Padri Inquisitori, da Federigo secondo Imperadore, il quale nel mille dugento ventiquattro, essendo in Padoua promulgò quattro editti in questa materia; riceuendo gl'Inquisitori sotto la sua protezione, ed imponendo pena del fuoco alli heretici ostinati: ed alli penitenti di perpetua priggione, commettendo la conoscenza a gl'Ecclesiastici, e la condannazione alli Giudici secolari. E questa fu la prima legge, che desse pena di morte a gl'Heretici: la quale per le acerbe discordie che nacquero ne' tempi sequenti tra quell'Imperadore, e tre Pontefici successiuamente, non partorì buon effetto d'estirpar l'heresie introdotte, anzi essendo occupati nelle guerre, e dissensioni tanto li Pontefici, e gl'altri Prelati, quanto l'Imperadore, e li suoi Ministri: l'heresie hebbero campo di radicarsi, ed ampliarsi. Finalmente morto nel sopradetto anno, mille dugento cinquanta l'Imperador

Fe-

Federigo, ed essendo le cose di Germania in confusione, e l'Italia in vn Interregno, che durò 23. anni, il Pontefice Innocenzo quarto, rimasto per la morte dell'Imperadore quasi Arbitro in Lombardia, ed in alcune altre parti d'Italia, applicò l'animo all'estirpazione dell'heresie, le quali haueuano fatto gran progresso nelle turbazioni passate. E considerete l'opere, che per l'adietro haueuano fatto in questo seruizio li Frati di San Domenico, e San Francesco con la loro diligenza, e senza hauer rispetto a persone, od a pericoli, hebbe per vnico rimedio il valersi di loro, adoperandoli, non come prima, solo a predicare, e congregare Croce segnati, e far essecuzioni straordinarie, ma con darli auttorità stabile, ed erigerli vn fermo Tribunale, il quale d'altra cosa non hauesse cura. A ciò due cose s'opponeuano; l'vna, come si potesse senza confusione smembrar le cause d'heresia dal Foro Episcopale, che le haueua sempre giudicate, e constituir vn Offizio proprio per esse solo. L'altra, come si potesse escludere il Magistrato secolare, a Giudizio del quale era com-

C mes-

messo il punir gl'heretici, per l'antiche leggi Imperiali, e per l'vltime di Federigo, ed ancora per i propri statuti, che ciascuna Città era stata costretta ordinare, per non lasciar precipitare il suo gouerno in quei gran tumulti. Al primo inconueniente trouò il Pontefice temperamento; il qual fù, di far vn Tribunale composto dell'Inquisitore, e del Vescouo, nel quale però l'Inquisitore fosse non solo il principale, ma il tutto, ed il Vescouo vi hauesse poco più che 'l nome. Per dar anco qualche apparenza d'auttorità al secolare, li concesse di assegnar li Ministri all'Inquisizione, ma ad elezione de gl'Inquisitori medesimi, di mandare con l'Inquisitore, quando andasse nel Contado, vno de' suoi Assessori, ma ad elezione dell'Inquisitore stesso; di applicare vn terzo delle confiscazioni al commune, ed altre tali cose, ch'in apparenza faceuano il Magistrato compagno dell'Inquisitore, ma in essistenza seruo. Restaua di proueder il dinaro per le spese che si sarebbon fatte nel custodire le priggioni, ed alimentar gl'impriggionati; perilche s'ordinò, che le Communità le pagas-

gastero. E così fù risoluto, essendo in Brescia, l'anno mille dugento cinquant' vno; e furono deputati li Frati di San Domenico Inquisitori in Lombardia, e Romagna, e Marca Triuisana. Sette mesi doppo il Papa scrisse vna Bolla a tutti li Rettori, Consigli, e Communità di quelle tre Prouincie, prescriuendo loro trent'vn Capitolo, che douessero osseruare per il prospero successo del nuouo Offizio, commandando, che li Capitoli fossero registrati nello Statutario del Commune, ed osseruati inuiolabilmente. Diede poi auttorità a gl' Inquisitori di scommunicarli, ed interdirli, se non li osseruassero. Non si distese il Pontefice per all'hora ad introdur l'Inquisizione ne gl'altri luoghi d' Italia, e fuori, dicendo, che le tre Prouincie sopranomate erano più sotto gl' occhi suoi, e più amate da lui. Ma la prima causa fù, perche in queste egli haueua grand'auttorità, essendo senza Prencipe, e facendo ogni Città gouerno da se sola; nel quale il Pontefice haueua anco la parte sua, poiche haueua loro adherito nell'vltime guerre.

Ma con tutto ciò non fù facilmente

riceuuto l'editto: ond'Alessandro quarto suo successore, sette anni doppo, cioè l'anno 1259. fù costretto a moderarlo, e rinouarlo. Commandò tuttauia a gl' Inquisitori, che con le censure costringessero li Reggenti all'osseruanza.

Per la stessa caggione Clemente quarto, sei anni doppo, cioè del 1265. lo rinouò nel medesimo modo; nè però fù eseguito per tutto: siche, anco quattro altri seguenti Ponteficì non fossero costretti adoperarsi per superar le difficoltà, che s'attrauersauano nel far riceuer l'Offizio in qualche luogo. Nasceuano le difficoltà da due capi. L'vno, per la poco discreta seuerità de i Frati Inquisitori, e per l'estorsioni, ed altri grauami. L'altro, perche le Communità ricusauano di far le spese: e però, finalmente risolsero di deporre la pretensione, che le spese fossero fatte dal publico. E per dar temperamento al rigor eccessiuo de gl'Inquisitori, diedero qualche parte di più al Vescouo: Il che fù caggione, che con minor difficoltà l'Offizio s'introducesse in quelle tre Prouincie di Lombardia, Marca Triuigiana, e Romagna; e poi in Tosca-

ſcana ancora, e paſſaſſe in Arragona, ed in qualche Città di Lamagna, e Francia. Nel Regno di Napoli non fù introdotta, per la poco buona intelligenza tra li Pontefici, ed il Rè.

Dalla Francia, e Lamagna preſto fù leuata, eſſendo alcuni de gl'Inquiſitori ſtati ſcacciati da quei luoghi per li rigori, ed eſtorſioni: ed altri partiti, per mancamento de' negozj. Per la qual cauſa ſi riduſſero anco a poco numero in Arragona, poiche ne gl'altri Regni di Spagna non haueuano penetrato.

Nel mille quattrocento ottanta quattro, il Rè Ferdinando Cattolico hauendo eſtinto il Regno dei Mahometani in Granata, per purgar i Regni ſuoi, e della Moglie Eliſabetta da Mori, e Giudei finalmente conuertiti, ereſſe col conſenſo del Pontefice Siſto quarto vn Tribunale d'Inquiſizione in tutti li Regni di Spagna, Sicilia, e Sardegna, da lui poſſeduti, nella forma che dura ancora ſin al preſente, il qual giudica, non ſolo gl'imputati di Mahometiſmo, o Giudaiſmo, ma d'hereſia ancora. La forma all'hora introdotta, ed ancora durante è, ch'il Rè nomina vn Inquiſi-

tore Generale per tutti i Regni suoi al Papa, e la Santità sua lo conferma. Del resto poi la Corte Romana non vien ammessa ad intromettersi più oltre. L'Inquisitore nominato dal Rè, e confermato dal Pontefice nómina gl'Inquisitori particolari in ciascun luogo, li quali però non puonno entrar nel carico, se prima non hanno l'approuazione Regia. Il Rè ancora deputa vn Consiglio, o Senato sopra questa materia nel luogo dou'è la Corte, del quale l'Inquisitor supremo è Presidente. E questo Consiglio ha suprema giurisdizione; consulta tutti li negozi; fa nuoue ordinazioni quando vede il bisogno; determina le differenze tra gl'Inquisitori particolari; punisce li difetti de' ministri; ascolta l'apellazioni; e non differisce ad altri che al Rè. Vorrebbe il Regio Consiglio, che nel Regno di Napoli s'introducesse l'Inquisizione soggetta a quella di Spagna, come anco è in Sicilia, Sardegna, ed Indie, e la Corte Romana la vorebbe dipendente da se, al'egando oltre l'auttorità Pontificia spirituale, anco la temporale di superiorità, ch'il Papa tiene in quel Regno.

Nell'

Nell' Anno mille cinquecento quaranta sette, Don Pietro di Toledo essendoui Vicerè, volle superar la difficoltà, e venne all'essecuzione, laqual cosa eccitò tanta commozione, e sedizione popolare, che fù quasi vna guerra tra quel popolo, e li Spagnuoli presidiarij, con morte di molti, d'ambe le parti, e restando li Spagnuoli superiori, per hauer le Fortezze, il tumulto si quietò, e dal Vicerè furono puniti i principali, parte con essilio e Cessò, nondimeno dall'impresa d'introdur l' Inquisizione, non tanto per timor di nuoua solleuazione, quanto per gl'efficaci Offizi del Papa, e de' Cardinali, restando in Spagna il pensiero d'effettuar vn giorno la deliberazione, ed in Roma parimente la risoluzione di opporsi: Onde fino al giorno d'hoggi si resta senza Inquisizione in tutto quel Regno. E se qualche caso occorre, è spidito dal Vescouo, ouero è delegato da Roma, od altro Prelato, il qual però non opera, se prima non hà licenza dal Vicerè.

Nei paesi Bassi, doppo nata la setta Luterana, furono dai Magistrati seco-

 lari,

lari, senz'altr'Offizio d'Inquisizione, puniti gl'heretici, hora di morte, ed hora d'essilio: liquali Magistrati hauendo per la coppia de gl' heretici rallentato il rigore, l'anno 1550. deliberò Carlo V. Imperadore d'introdur l'Inquisizione nella forma di Spagna, e publicò anco il Decreto: mà essendo auertito da Maria Regina d'Vngheria sua sorella, e Gouernatrice di quei stati, che tutti li Mercanti forastieri sarebbono partiti, e la Città rimarebbbono senza traffichi; con vn altro Editto dichiarò, che l'Inquisizione non douesse hauer potestà sopra forastieri; e quanto alli natiui, mitigò molto la forma; ne però fù data l'essecuzione alla volontà dell'Imperatore, se non imperfettamente: Ma per il più la Giustizia contro gl'Heretici restò nel Magistrato, e sempre andò rallentandosi maggiormente. Onde Filippo II. Rè di Spagna tentò, del 1559. e ne gl'anni seguenti l'introduzione, di nouo, dell'Inquisizione Spagnuola in diuersi modi, ne fù possibile stabilirla per varie resistenze, fino che nell'anno 1567. fù con l'Armi stabilita dal Duca d'Alua: la qual però essendo

intro-

introdotta, immediatamente successero le guerre, e fù sempre più ristretta, e di luoghi, e d'auttorità, fin che fù ridotta al niente; nel quale stato è al presente.

L'inclita Città di Venezia, per grazia di Dio, si conseruò intatta dal contaggio dell'heresia, ne' tempi auanti il 1232. della qual cosa è manifesto segno, che nella promozione del Duca Giacobo Thiepolo, del 1229. in cui si fà menzione della forma di procedere, e delle pene, e castighi di molte sorti di delinquenti, l'heresia non vien nominata. E del 1232. quando l'istesso Duca publicò lo statuto, doue si ordina il castigo di molti delitti, ed in particolare de' Malefizij, ed herbarie, dell'heresia non si fà menzione: come senza dubio s'hauerebbe fatto, se in quei tempi la Città hauesse sentito quella peste.

Ma doppo che Papa Innocenzo IV. tentò di priuar Federigo Imperatore, dell'Imperio, Regni, e Stati che possedeua, essendo perciò posta gran parte della Christianità in Armi, e tutta la Lombardia in disputa con la Marca Triuigiana, e Romagna, all'hora di-

 uise

uise in fautori del Papa, e dell'Imperadore, s'infettarono di varie opinioni peruerse, e ritirandosi molti à Venezia per viuer in sicurezza, la prudenza di questo Gouerno, del 1249. prese rimedio per prouedere che la Città non s'infettasse del contaggio del rimanente d'Italia: e però fù deliberato, che fossero eletti huomini da bene, discreti, e Cattolici per inquirire contra gl'Heretici, e che il Patriarca di Grado, Vescouo di Castello, e gl'altri Vescoui del Dogado di Venezia, da Grado fino à Cauarzere, giudicassero dell'opinioni loro. E quelli che da alcuno de' Vescoui fossero dati per heretici, fossero condannati al fuoco, per sentenza del Doge, e Consiglieri, ouero della maggior parte di loro. Le quali cose si veggono nella promozione del Doge Marino Moresini, in quell'anno 1249. Ma accioche la morte di qualche Vescouo non interrompesse l'opera, fu aggionto nella Commissione di Giacobo Contarini, Doge del 1275. che l'istesso si facesse di quelli che fossero dati per heretici dalli Vicari Episcopali, in caso di morte de' Vescoui.

Que-

Questa Instituzione fù appunto quella istessa che si contiene nel Corpo delle leggi Ciuili, e che si costumaua nell' Imperio Romano: Imperoche prima la cognizione del fatto era delli Giudici laici, deputati dal publico ad inquirire contra gl'heretici, i quali scopperti, erano giudicati dalli Vescoui, se la loro opinione conueniua alle fede. Il che fatto, il Doge, e Conseglieri faceuano la sentenza, non come meri essecutori, ma come veri Giudici. Il che chiaramente dimostrano quelle parole, O DELLA MAGGIOR PARTE DI LORO, che non si puonno dire, se non di chi ha voto deliberatiuo.

Per l'instanze fatte dai Pontefici, Innocenzo, Alessandro, Vrbano, e Clemente, e da sette altri Papi, che li seguirono non puote esser indotta la Serenissima Republica di Venezia a riceuer l'Offizio de' Frati Inquisitori, instituito dal Pontefice. Li bastaua quel secolare instituito da lei medesima, con buon frutto in seruizio di Dio.

Haueuano auanti a gl'occhi li frequenti disordini che nasceuano pel nouo Offizio nell'altre Città dou'era, per-

ch'i Frati Inquisitori spesso nelle Prediche eccitauano il popolo, e fatti li Croce segnati si moueuano con tumulto; doue molti delli Croce segnati faceuano le loro vendete contro i suoi nemici sotto nome d'heretici, ed altri anco innocenti, sotto quel nome, restauano oppressi da chi voleua la robba loro. E due notabili sedizioni furono in que' tempi; Vna in Milano, del 1242. L'altra in Parma, del 1279. che hebbero a mettere in rouina quelle Città. Il formale instituto della Serenissima Republica, è di tenersi alle cose vecchie, e prouate: e li disordini de gl'altri luoghi la constringeuano à mantenner quell'Offizio, che da lei fù instituito l'anno 1249. com'è detto di sopra.

Ma assonto al Ponteficato Nicolò IV. dell'Ordine de' Frati Minori, egli, e per effettuar le deliberazioni de' suoi Predecessori, e per aggrandir li Frati del suo ordine, a quali portaua molto affetto, fece così grand'instanza, che fù risoluto di riceuer l'Offizio, ma con tal limitazione, che non potesse partorir scandalo: e di ciò fù presa parte, congregati tutti li Consigli della Republi-

ca

ca insieme, e fù deliberato, ch'il Doge solo hauesse facoltà di dar aiùto a gl'Inquisitori per essercitar il loro Offizio, e che fosse fatto vn deposito de'danari del commune, con vn amministratore, il qual douesse far le spese per quell'Offizio, e riceuer anco tutti gl'emolumenti, ed vtilità, che si tirassero da quello.

Questa deliberazione fù signifitata al Papa, con publico mandato del medesimo Consiglio; ed il Pontefice hauendola veduta, ed essaminata, se ne contentò, ed anco essortò, che si osseruasse, e di tutto ciò formò vna Bolla, data in Rieti, sotto li 28. Agosto dell'istess'anno 1289. inserendo in quella la deliberazione sopradetta del Maggior Consiglio, fatta sotto li 4. dello stesso mese. E questo è il principio, in Venezia, dell'Offizio dell'Inquisizione, misto di secolare, e d'Ecclesiastici, come sino al presente continua.

Qui è necessario fermarsi per considerare, che l'Offizio dell'Inquisizione, in questo Dominio, non è dipendente dalla Corte Romana, ma proprio della Serenissima Republica, ed indipenden-

te,

te, eretto, e constituito dalla medesima, e stabilito per contratto, e Concordato con la Sede Apostolica, e perciò deue reggersi con le proprie consuetudini ed ordinazioni, senz'obligo di riceuer ordini d'altroue. Delche vi sono quattro chiarissime raggioni.

La prima, perche quantunque da Innocenzo quarto, e dalli Pontefici seguenti fossero fatti ordini per stabilire in ogni Città l'Offizio dell'Inquisizione Romana, nondimeno quelli non hebbero luogo in questa Republica.

La seconda, perche l'Offizio dell' Inquisizione non è instituito in virtù d' alcuna Bolla Pontificia, ma per deliberazione del maggior Consiglio.

La terza, perche il Pontefice Nicolò, diede solamente consenso à ciò che era deliberato dalla Republica.

La quarta, perche le spese, e gl'emolumenti dell'Offizio erano del publico, e non de gl'Ecclesiastici.

Ond'essi, in ciò ch'al Offizio appartiene, dipendeuano dal secolare institutore. Le spese, che si faceuano, non erano cosa leggiera; Imperoche oltre le straordinarie delle catture, ed ali-

menti

menti de' retenti, si pagaua all'Inquisitore, per suo salario. Dodici ducati d'oro, al mese, che al presente sarebbono più di trenta sei Ducati.

E questa verità, che l'Offizio sia Veneto, e non soggetto ad altri, lo dimostra vn accidente seguito dodici anni doppo la prima instituzione, cioè del 1301. quando Fra Antonio Inquisitore fece vn Monitorio à Pietro Gradenigo Doge, che douesse giurare d'osseruare le Constitutioni Papali, ed Imperiali contro gl'heretici. Al quale rispose il Doge, in scrittura publica, ch'egli non doueua far altro giuramento, poiche nella promozione sua, haueua giurato, conforme a quanto era stato concordato con Nicolò IV. ne doueua obligarsi ad altre ordinazioni Apostoliche, od Imperiali, perche non erano conformi à quel Concordato. E l'Inquisitore si ritirò dal suo tentatiuo, e cadette. Non hò trouato quando la prima volta fossero preposti li tre Inquisitori, che fossero deputati da lui, con il Consiglieri, in quel principio; si perche non essendo memoria in contrario, così si deue presupporre, come anco perche inan-

nan-

manzi l'erezione di quest'Offizio dell'Inquisizione, misto di secolare, e d'Ecclesiastico, vi era l'Offizio puro secolare, al quale erano eletti nobili per inquirire contra gl'heretici, come di sopra si è narrato. Onde si può presuporre, che l'elezione, ed il nome continuasse.

Però, tenendo questa verità per ferma, nel primo Capo si dice, che sicome sono tre Assistenti all'Offizio dell'Inquisizione, in Venezia, così deuono li Rettori assistere nelle Città soggette, perche è termine legale indubitato, che le Città soggette deuono regolarsi secondo le leggi, e consuetudini della Città dominante, fuor che nelli particolari, che per Priuilegio, a grazia del Prencipe sono concessi a ciascuna Città. E parimente la libertà, ed immunità della Città dominante sono communicate alla sudetta immediatamente, che entra nella soggezione. E così si osserua in tutti li Regni, e stati. E questa sola disposizione legale, ed vso, è sofficiente per far legitima l'assistenza delli Rettori in tutto il Dominio.

Mà oltre la disposizione legale, vi è

anco vn particolare concordato con la Sede Apostolica contratto, del 1551. L'occasione del quale fù che hauendo l'Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, e Gionta, per ricordar alli Rappresentanti il loro debito, accioche per negligenza non fosse introdotto qualche abuso, scrisse à tutti li Rettori, che douessero ritrouarsi presenti alla formazione delli Processi nell'Inquisizione.

La Corte Romana reputò che fosse nouità, con pregiudizio dell'auttorità Ecclesiastica: ed il Pontefice Giulio III. ne fece doglianza coll'Ambasciatore dicendo, che fosse contra i Decreti Pontificij, è che egli sopra ciò voleua anco farne vna Bolla. Rispose l'Ambasciatore, che non era cosa nuouamente deliberata, ma antichissima, ed inuocarà per conseruar la Giurisdizione, e non per assumersi punto di ciò che all'Ecclesiastico tocca, anzi per aiutarlo. Si contentò il Pontefice della risposta, e soggiunse: Se quei Signori vogliono essere Coadiutori, siano benedetti: Mà se vogliono essere congiudici, non possiamo tolerarlo. E riputando il Pontefice che fosse negozio da penetrar à fondo, e non

non contentarsi di parole, massime per il moto grande, che era tra Cardinali, per questa causa mandò espressamente a Venezia Achile Grassi, eletto di Montefiascone, al quale diede commissione, li sei Agosto di quell'anno 1551. con queste parole: Vi mandiamo per pigliar qualche appuntamento del procedere nelle cause d'heresia. *Si tiene, che l'as-" sistenza della potestà secolare in quella " Città, e Dominio sia necessaria; questa " non improuiamo, anzi desideriamo, " pur che sia senza ingerirsi nella cogni-" tione, e sentenza. E poco più à bas-" " so: ci contentaremo d'ogni forma gra-" " ta à quella Republica, pur che sia " Citra cognitionem, & sententiam.*

Arriuato il Nunzio espresso a Venezia, fù facile, il conuenire, poiche ambe le parti haueuano l'istesso senso: onde fù immediatamente concordato con quattro Capi.

Il primo. Che li Rettori siano presenti al formar dei Processi, ed a tutto ciò che operano li Vicari, ed Inquisitori.

Il secondo. Che sia in libertà de' Vicari, Inquisitori, e Rettori, secondo

la qua-

la qualità de' Casi, il chiamar quei Dottori, che parerà conueniente.

Il terzo. Ch'occorrendo caso nelli Castelli, e Ville, sia spidito nella Città principale con li medesimi ordini.

Il quarto. Che li Rettori vn giorno della settimana almeno, si trouino con li Vicari, ed Inquisitori, per attendere a questa materia.

In conformità del concordato, sotto li 26. Settembre fù scritto a tutti li Rettori, ed a Roma. Il Pontefice veduto il concordato, l'approuò, ed ordinò al Vescouo di Rauello, suo Nunzio ordinario in Venezia, che douesse scriuere lo stesso alli Vicari, ed Inquisitori dello stato: ed egli lo fece, sotto il dì 21. Ottobre. Auuertendoli di più, che nelli Atti, Decreti, e Sentenze, che si faranno in questa materia, con la presenza delli Rettori, si scriua sempre dal Notaro, à ciò deputato, questa Clausula, cioè, *Cum assistentia, & praesentia Clarissimorum Dominorum*, N. N.

Il primo concordato, trattato con Papa Niccolò l'anno 1289. e questo ancora, ciascuno da se, sono bastanti di

ope-

operare, ma tanto più aggionti insieme operano, che per niuna Bolla, o Decreto, che si facesse da qualsiuoglia Pontefice, di qualsiuoglia tenore, non può essere leuata questa autorità. Chi concede grazia la può riuocare con causa: ma ciò che è conuenuto; e concordato è irreuocabile: onde non douerà mouersi punto, qualsiuoglia Decreto che fosse fatto a Roma, come quello che fece Gregorio decimo quarto, del 1591. dichiarando, che per essere il delitto d'heresia puro Ecclesiastico, il secolare non poteua interuenire in quel Giudicio, e quantunque da qualche Pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse Papa Leone X. in questo proposito. *Non ostante le Consuetudini confermate dalla sede Apostolica*. Tal derogatione non comprenderebbe il caso nostro, essendo altro confermare, ed altro conuenire, e concordare. E quando dicesse, *Non ostante li concordati con la sede Apostolica*, sarebbe vna nullità, perche è contradizione, che vna cosa sia concordata tra due, e sia sotto l'arbitrio di vno di essi solamente. S'ha da tener per cer-

certo, che sempre la Corte farà ogni tentatiuo per escluder il secolare, e tirare sotto di se intieramente gl'Offizi di questo stato sopra l'heresia. Ma niun fatto d'altri può metter in dubio, o caussar pregiudizio, purche li pregiudizi non vengano da questo canto per negligenza nell'essecuzione. Nelche si hà l'essempio di Spagna, doue essendo la forma dell'Inquisizione soggetta a Rè, stabilità per concordato del 1484. per niuna Bolla, ed Ordinazione fatta a Roma, li Spagnuoli hanno voluto alterazione alcuna. E però non e stato atto di molto buona fede, che stampandosi in Roma il Direttorio l'anno 1584. vi sia stato aggiunto quel Breue di Papa Leone X. detto di sopra, diretto alli Vescoui, ed Inquisitori di questo Dominio; doue per occasione di certi casi assai nobili occorsi in Valcamonica, quel Papa scrisse, che'l Magistrato secolare non habbia che fare nell'Offizio dell'Inquisizione, e solo sia obligato esseguir la Sentenza, senz'altro. Il qual Breue non doueuano per modo alcuno stampare. Prima, perche non l'hanno cauato da luogo autentico. Secondo, perche

che all'hora non fu eseguito, ne forsi veduto. E di ciò n'è manifesto indizio, che essendo il Breue dato alli 15. Febraro del 1521. alla Romana, trenta giorni doppo, cioè, sotto li 10. e 24. Marzo l'Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, e Gionta, per ouuiare ad innumerabili estorsioni fatte da gli Ecclesiastici, ordinò, che non ostante le sentenze pronunziate dall' Offizio dell' Inquisizione, dal Vescouo di Limino, con due Dottori deputati dalli Rettori, fossero rifatti li Processi, e portati a Brescia, e giudicati coll'interuento delli Rettori medesimi. Al che il Nunzio anco acconsentì, e così fù eseguito. Documento manifesto, che quel Breue di Leone non è vero, o non si vede, o non hebbe luogo. Però non doueua essere stampato, massime essendo seguito il Concordato con Giulio, doppo quel tempo. Ma sicome la Corte Romana non desisterà mai di fomentare la pretensione sua, così conuerrà essere vigilanti ad ouuiare, che la negligenza non faccia pregiudizio alla giornata, non mettendo mai più in tratto materia così fermamente stabilita, imperoche l'
hauer-

hauerla anco posta in trattato l'anno del 1553. quando non fosse succeduto bene, come successe, sarebbe stato vn grandissimo pregiudizio contra il concordato del 1289.

Mà che oltre l'esser legitima, e giuridica la sentenza, sia necessario anco il cõnseruarla con ogni ingegno, li rispetti publici, e priuati lo dimostrano chiaramente. La potestà che Dio da al Prencipe, non è vn dono fatto per lui proprio, che però egli possa lasciar diminuire senza peccato, mà se bene viene immediatamente da Diò, è però data per beneficio del pòpolo: onde se si diminuisce, non resta così sufficiente per il buono, ed intero gouerno; ed il suddito ne riceue danno, e sua Diuina Maestà offesa. Se ben il Prencipe non hà obligo alcuno al suddito di gouernarlo, l'hà però a Dio, e la protezione che ne tiene, se ben verso il suddito è grazia, verso Dio è debito, qual non si può ben esseguire, se non conseruando intiera, e non lasciando diminuire l'auttorità publica. L'Offizio dell'Inquisizione quanto è più santo, e necessario de gl' altri, se non è ben amministrato, ma abu-

abusato, tanto è più graue, e dannoso. Doue è in mano di Religiosi giusti e prudenti, vi è bisogno che a quelli sia data occasione di perseuerare tali, con guardarli, ed osseruarli, ch'altrimente la commodità di poter operare arbitrariamente fa trascorrere anco il santo. Ma doue che l'Amministratore non ha tutte le qualità necessarie conuien ouuiare a gli eccessi. Per i tempi passati si è veduto grauarsi li sudditi con rigori eccessiui, da chi col mostrarsi zelanti hanno voluto far dar luogo all'ambitione, ouero appropriarsi quel d'altri: Pertanto è necessario auuertire, che l'auaritia, o l'ambizione non dannifichi il priuato, senza che anco vn buon Padre, di buona conscienza non vi rimedi. Il zelo indiscreto, che suol causare, ed essere nelle persone non versate ne gl'affari mondani, sia bisogno di questo freno. E contra le cose publiche non sono meno dannosi li medesimi effetti d'ambitione, d'auaritia, & indiscretione; perche quando vn Potentato non ha la gratia di chi commanda nelle cose Ecclesiastiche, la Religione è adoperata per pretesto, a fine di opprimerlo.

Del

Del 1322. Papa Giouanni XXII. publicò vn seuero Monitorio contra Matteo Visconte Signor di Milano, condannandolo d'heresia, e sotto questo pretesto commandò alla Serenissima Republica, che non tenesse commercio con lui, ne co' suoi sudditi; contutto che altra causa non hauesse, se non ch'il Visconte seguiua la parte di Lodouico Bauaro Imperatore nimico del Papa; e l'istess'anno, il Reuerendissimo Guido Rangoni, Vescouo di Ferrara, e fra Buono Inquisitore, ammonirono la Serenissima Republica, che non fosse tenuto commercio con Rinaldo, ed Obizo da Este, e loro adherenti, e sudditi, perch'essi li haueuano condannati per Heretici. Ne però vi fù altra causa, se non perche ricuperarono Ferrara, occupata dalli Pontefici del 1355. Tenendo Malatesta, e Galeotto Malatesti la Città di Rimini, Papa Innocenzio VI. commandò a Venezia, che non fosse tenuto con loro, ne con gl'adherenti commercio, perche li haueua per sospetti d'heresia. Il medesimo Pontefice, quell'istess'anno vsò la medesima maniera con la Serenissima Republica contra

 Fran-

Francesco Ordelafo, per causa del Dominio di Forlì, e contra Giouanni, e Guglielmo Manfredi, per causa di Faenza, facendo anco predicare la Crocciata contra loro. E nondimeno questi gran moti, e condanne d'heresia andarono in fumo immediatamente che gl' imputati si contentarono di riconoscere le Terre dal Pontefice in Vicariato. Chiaro, ed indubitato documento, che l'imputatione d'heresia era solo per granare, e costringere alle conuersioni humane dissegnate.

Ma venendo a cose moderne. Nelle differenze che Paolo IV. hebbe col Rè Filippo II. di Spagna, che pur erano temporali: quel Pontefice così in Consistoro, come trattando co gl'Ambasciatori de' Prencipi, e con ogni sorte di persone, sempre diceua, e replicaua che il Rè, e l'Imperador suo Padre erano heretici. Si è anco veduto nell'occasioni passate, ch' i libri scritti in fauore della causa della Serenissima Republica furono prohibiti dall'Inquisizione Romana, e da altre dello stato Ecclesiastico, sotto questa coperta d'heresia, con tutto che le cose trattate fossero puramen-

-mente temporali, costumate, ed approuate da tutti li Regni Christiani. Ed il Cardinal Bellarmino, hauendo anni sono publicato vn Libro, doue sottopone i Prencipi al Pontefice nelle cose temporali, ardisce trattar da heretici tutti quelli che dicono, il Prencipe nel temporale non hauer altro superiore che quattro quinti de' Cattolici posi credino. Le quali cose fanno vedere, che valendosi la malizia d'alcuni di quest' Offizio, per interessi humani, e poco honesti, è necessario mirar bene come viene essercitato, e non lasciarsi prender piede di poterlo abusare. Perche all'occasioni poi si vuol prouedere, e si troua che 'l tempo è passato.

In Milano, doue l'Inquisizione essercita grand'autorità, successe circa il 1580. vn pericoloso caso. Il Cardinal Borromeo che doppo fù Santo, visitando alcune Terre della Diocesi Milanese, sudite a Suizieri, andaua ordinando molte cose, ch'insospettiuano quei Gouerni: onde mandarono vn Ambasciator à Milano per ricercar il Gouernatore, che facesse partir di là il Cardinale, acciò non succe-

 desse

desse qualche nouità. L'Ambasciatore andò a Milano, e smontò a casa d'un Mercante, per condursi con commodo à disporre l'Ambasciata sua. L'Inquisitore lo riseppe, ed immediatamente andato con i suoi Ministri lo menò legato prigione al suo Conuento. Il Mercante ripportò il successo al Gouernatore, il qual subito fece liberar l'Ambasciatore, e l'honorò, e l'ascoltò, onde li Suizzeri, quali non hebbero prima notizia della priggionia, che della liberazione, dissero apertamente, che se li fosse andata la noua della priggionia sola, senza quella della liberazione, hauerebono impriggionato il Cardinale, alquale mandò il Gouernatore a significar il tutto, ed il Cardinale accommodatosi alla necessità si partì, e le nouità furono ritrattate.

Questi pericoli mostrano, che non solamente la malizia può causar inconuenienti, ma anco l'imprudenza, e zelo indiscreto: e però conuien inuigilare assiduamente, e non lasciar sminuire quella facoltà d'interuenire in tutte le Azioni di quell'Offizio, la

la qual Dio per sua prouidenza ha fatto sin adesso conseruare, e mediante la quale si può ouuiare a tutti li pericoli publici, ed anco alli grauami delli sudditi.

Essendo dunque chiaramente monstrato, che l'Offizio dell'Inquisizione non è antico nella santa Chiesa, e che in questo Dominio è stato instituito nella forma al presente costumata della Republica medesima, come Offizio suo proprio, e stabilito per concordato con la Sede Apostolica, ed essendo spiegate de cause, che indussero a questa deliberazione, e la necessità che costringe à conseruar inuiolata la forma gia instituita, restano con queste considerazioni pienamente spiegati, e prouati li fondamenti del primo Capo di questa Scrittura.

Il secondo, e terzo Capitolo non hanno bisogno d'essere maggiormente dichiarati, o prouati.

Il quarto doue si pone il Carico de gl' Assistenti in quattro casi, richiede qualche considerazione. Quanto al primo caso, d'eseguir le giuste determinazioni dei Giudici, non può esser

 messo

messo in difficoltà. Il secondo, e terzo, d'impedire la determinazione vsurpatiua dell'autorità temporale, ouero precipitosa, o con manifesta ed ingiusta oppressione, e nei casi dubi far soprasedere, ed auisare, sono non meno necessarij del primo. Perche gl'Inquisitori, per lo più, eccedono la loro potestà legitima. E per pruoua di ciò non fa bisogno allegar altro testo che quello delli medesimi Pontefici Romani. Clemente Quinto nel Concilio Generale di Vienna, [ed è registrato nel Corpo Canonico *De Haereticis Cap.* 1.] doue che li erano andate alle orecchie querele di molti contra gl'Inquisitori, perche stendeuano l'Offizio della loro potestà oltre li termini assignatili, in maniera che riusciua a danno de'fedeli, ciò che fu instituito per acrescimento della fede: ond'era necessario per gloria di Dio, ed acciò quel negotio caminasse, bene far diuerse prouisioni, diede molte regole per ouuiare à disordini introdotti. Clemente Sesto ancora commise à Bernardo Cardinale di San Marco, suo Legato nelle Terre della

Chie-

Chiesa, d'inquerir de gl'eccessi de g
Inquisitori, e ministrar giustizia à c
si lamentasse di loro. Documenti chi
ri, ch'in tutti tempi corre qualche e
cesso, che ha bisogno di rimedio,
non ouuiato.

Mà dato che Inquisitor nessuno e
cedesse mai li termini della potestà sua
quella però non è così ben regolata, c
non habbia bisogno d'essere ritenu
con molta prudenza. Per certezza
questo, basta assai attendere ciò c
hanno stampato nel Direttorio in R
ma del 1584. che formalmente è tr
dotto dal Latino. Se gl'Inquisito
volessero essercitare tutto l'imperio de
la loro potestà, facilmente muouere
bono tutti a sedizione. E queste p
role sono scritte con proposito d
ammonire gl'Inquisitori, che se b
vna cosa parerà loro giusta, qua
do è pericolosa deuono auisar a R
ma. Mà quà non si deue conchi
dere così, perche Roma lontana, e
occupata dalli rispetti proprij non p
far buon giudizio de gl'altrui pericol
Mà ben queste confessioni della Co
Romana mostrano essere necessario,

chi vuol tener il suo Dominio quieto, e li sudditi protetti, hauer diligentemente riguardo, e moderare con destra maniera quella potestà, ch'in se stessa è confessata essorbitante, e spesso anche vien ecceduta, ed abusata.

Del 1518. scoprissi numero grande d'Incantatori nella Valcamonica, e per poca diligenza delli Rettori di Brescia il giuditio fù lasciato all'Arbitrio de gl' Ecclesiastici. Da ciò nacquero così essorbitanti estorsioni, e querele de gli oppressi, che l'Eccelentissimo Consiglio dei Dieci fù costretto ad annullar tutte le cose fatte, e far venir à Venetia li Vicarij dei Vescoui, ed Inquisitori, ed operar che da altri Giudici, con l'assistenza delli Rettori, le cause fossero riuedute. E con tutto ciò con difficoltà, fù quietato quel popolo, che non si mettesse a seditione.

Non e perduta la memoria delle seditioni estreme eccitate in Roma morto che fù Paolo Quarto, nelle qualli le prigioni dell'Inquisizione furono popolarmente rotte, e l'Offizio con tutte le scritture abbrusciato. E similmente il pericolo che corse la Città di Mantoua

del

del 1568. alle quali cose non è possibile prouedere, se il Magistrato, a cui incombe la cura della quiete della Città, non impedisce le deliberationi eccedenti e precipitose. E se occorendo cosa di dubio e pericolo far sopracedere, ciò non può essere imputato all'Ecclesiastico di pregiudizio, poi che soprasedendo meglio si delibera; e niuna cosa impedisce che il differito non si possa eseguire con maggior maturità. Doue, se in caso di pericolo si lasciasse correre qualche essecuzione, che riuscisse a male, o non si potrebbe rimediare, ò non intieramente. Il Prencipe auuisato può, o con l'autorità sua, o col significare al Pontefice, far passar con quiete qualche cosa che senza sua saputa hauerebbe fine catiuo.

La quarta parte del Capitolo, cioè, che li Rettori, ed Assistenti eccitino all'essecutione dell'Offizio con destrezza gl'Inquisitori, quando fossero negligenti, è propriissima del Magistrato secolare. Prima, per la ragione di Sant'Agostino, il qual dice, che al offizio loro s'aspetta operare, che siano puniti li delitti, che immediatamente sono contra

la Maestà Diuina, come le Bestemie, l'heresie, e di pergiuri, più di quelli che offendono gl'huomini. Poi ancora, perche l'heresia non solo offende la Maestà Diuina, ma ancora porta notabil turbazione alla quiete publica; la cura della quale riposando nel Magistrato, che superiore in vna Città non potrebbe lasciarla incorrere in qualche pericolo d'infettarsi, senza mancar del suo debito. Gl'Inquisitori deuono attendere a tener il popolo mondo dall'heresie, per il seruizio di Dio solamente. Il Magistrato, e per seruizio di Dio, e per publico del buon gouerno. E però, come quello a cui la cura maggiormente incombe, deue ancora maggiormente vegghiare, ed eccitar gl'altri: Ne a ciò può far alcuno opposizione dicendo: Che li secolari, se bene il Magistrato, ed anco i Prencipi sono figli, e gl'Ecclesiastici sono Padri, e però questi sono superiori, e non conuiene ch'il figlio si arroghi di riprendere, ed ammonire il Padre; imperoche l'equiuoco, ed il cauillo si vede manifesto. Se in vna Città fosse in vn Magistrato superiore vn figlio di famiglia, questo nelle cose

le cose famigliari, e domestiche di casa sarebbe soggetto al Padre: ma nelle publiche, e ciuili superiore. Gl'Ecclesiastici sono Padri in Christo, ond'il Magistrato deu'essere soggetto a loro nelle cose domestiche della casa di Dio: da loro deue riceuere la dottrina di Christo, e li diuini Sacramenti, che sono le cose famigliari, nelle quali il figlio è soggetto al Padre spirituale: ma nelle publiche, che sono il castigo dei delitti, ed il tranquillo viuer ciuile, etiandio li Padri spirituali sono soggetti a quel figlio, che ne ha la cura come Magistrato publico. E se l'Ecclesiastico ha potestà, o giurisditione per corregger qualsiuoglia delitto, non l'hà da altri che dal Prencipe, a cui solo Dio l'ha data.

Hò detto di sopra, che nel Giuditio vi concorrono tre parte: la conoscenza di raggione, cioè, quali siano l'opinioni heretiche, e questa è pura Ecclesiastica: la conoscenza del fatto, cioè, qual persona sia colpeuole: e la sentenza. Queste due vltime sono temporali, e già nel Romano Impero essercitate dal secolare, & adesso queste due anco

sono lasciate a gl'Ecclesiastici per concessione dei Prencipi. La Serenissima Republica che le essercitò dal 1259. fino al 1289. quell'anno le concesse all'Officio dell'Inquisizione, maneggiato da gl'Ecclesiastici, ma con l'assistenza secolare. Se gl'Ecclesiastici mancassero del suo debito, ricaderebbe l'autorità in chi l'ha concessa, non però priuandosene. E però, non è merauiglia se il secolare deu'essere sourainteudente a chi essercita vn carico concesso da lui, con ammonire, ed eccitare in quelle maniere, ch'il decorò d'amendue le persone comporta.

Il quinto caso, che li Rettori, ed Assistenti, non diano giuramento di fedeltà, o di segretezza in mano dell'Inquisitore, e di somma considerazione, atteso che per tal giuramento, resterebbono d'essere Rappresentanti del Prencipe, e diuerrebbono ministri de gl'Inquisitori.

E cosa chiarissima, che chi giura fedeltà, o segretezza, massime senza eccezione, e obligato ad osseruarla a chi l'ha giurata, non hauendo riguardo a gl'interessi di qualunqu'altro. La onde

il Rap-

il Rappresentante non potrebbe opporsi ad alcuna azione dell'Inquisizione, se ben contraria alli rispetti del Prencipe; ouero auuisarlo delle cose occorenti in quell'Offizio, senza contrauenire al suo giuramento. Ma il publico Rappresentante, etiandio quando si tratta delle cose spettanti all'Offizio dell'Inquisizione, non deue hauer mira ad altri rispetti, ne ad altri commandamenti fatti, che a quelli del Prencipe. Adunque non può giurar fedeltà, ne segretezza ad altri. Doue il Tribunale dell'Inquisizione è puro Ecclesiastico, v'interuengono secolari per Consultori, ed alle volte per Fiscali, o Notari, o per altri Ministri, liquali giurano all'Inquisitore. Ma perche li secolari interuenenti sono dipendenti, e soggetti all'Ecclesiastico. In questo stato il Tribunale è misto, non per li Consultori secolari, od altri Ministri, ma solo per li Rappresentanti publici assistenti, che non dipendono dall'Ecclesiastico, ma soprastanno in luogo del Prencipe.

Gl'Ecclesiastici da molte centinaia d'anni in qua, non hanno altro scopo che vsurpare la giurisdizione temporale,

le,

le, di che ne hanno anco fatto grand'
acquisto, con gran disturbo dei Go-
uerni. Al presente più che mai mirano
a ciò, e nel particolare dell'Inquisitio-
ne nello stato della Republica tenendo
con ogni accortezza a tirarla intiera-
mente all'Ecclesiastico. Il che farebbo-
no finalmente, quando potessero intro-
durre il giuramento, facendo il Rap-
presentante ministro loro. E ciò essen-
do introdotto, gli scrupoli d'uno, la
poca intelligenza d'vn altro; gl'offitii
che farebbono fatti per mezzo de' Con-
fessori, oprarebbono, che li rispetti
dell'Inquisitore, e di Roma, sarebbo-
no anteposti alli publici, ouero, ecci-
tarebbero almeno nella mente, dubi
così potenti, che non lascierebbono mai
operar bene. Il che anco risolue vna ri-
sposta che qui potrebbe essere data, cioè,
che si potesse riceuere quel giuramento,
salui li rispetti del Prencipe. Risposta,
che non leua li pericoli. Perche le cose
dette di sopra turbarebbono la mente
de gl'huomini talmente, che mai la-
scierebbono hauer luogo a quella sana
intelligenza. Ma per colorare il loro
intentione, due cose dicono gl'Inquisi-

to-

tori. *Vna*, che Federigo II. commandò a tutti li Consoli, e Podestà delle Città che giurassero. L'altra, che il Rè di Spagna giura. Ma Federigo non commandò che fosse giurato a gl'Inquisitori, perche come di sopra si è mostrato, l'Offizio dell'Inquisizione non era ancora instituito. Ma che giurassero in publico a lui d'esser diligenti a spiantar l'heresie ch'erano radicate. Non entrauano all'hora i Consoli, e Podestà nell'Offizio dell'Inquisizione con gl'Ecclesiastici, ma essi soli con l'auttorità Imperiale condannauano gl'heretici, e giurauano all'Imperadore di farlo fedelmente: e con tutto ciò, quella forma durò poco; ed attesta Giouanni Andrea famoso Canonista, qual fiorì del 1300. che al suo tempo quel giuramento era già andato in disuetudine. Il Rè di Spagna Filippo II. introdusse di far vn publico giuramento, non in mano d'Inquisitori, ma a Dio: di non comportar mai, che gl'heretici viuessero liberamente nelli stati suoi: il che non è giuramento di fedeltà, e segretezza all'Offizio, il quale dipende dal Rè, e da lui riceue commandamento: ma il pro-
met-

metter a Dio, è leuar alli sudditi speranza di poter ottennère da lui libertà di conscienza.

Al medesimo modo li Dogi antichi della Republica giurauano di punire gl' heretici nella loro promozione, che non era giuramento all'Inquisitore, ma a Dio, ed alla Republica. L'equiuoco sta, che altro è giurar assolutamente, altro è giurar in mano; e questo è quello, che dice soggezione, ed obligo à quello che da il giuramento. Ne il publico Rappresentante può giurar in altra mano, che del Prencipe, sicome non può esser soggetta ad altri. Per le quali considerazioni sarà necessario in ogni tempo tener in osseruanza questo quinto capo, come punto, non tanto di somma, quanto di total importanza.

Il tener auuisato il Prencipe di tutto ciò, che giornalmente auuiene in materia d'heresia, come nel sesto Capo si contiene, è cosa di seruizio diuino, e necessaria al buon gouerno. Doue l'Inquisizione e in mano de gl'Ecclesiastici solamente, non permettono, che di quanto succede in quell'Offizio sia alcu-

na

na cosa communicata alli Prencipi. In questo Stato, doue il Tribunale è misto, si come la mira loro è, che l'Assistente (poiche non puonno escluderlo) diuenga loro ministro: così fanno opera, che tenga secreto ciò che vien trattato, mettendo carico di conscienza, se alcuna cosa sarà communicata senza licenza dell' Inquisitore, con questa massima, che cause di fede deuono restar appò i Giudici della fede.

Tra l'altre peruerse opinioni, de quali abbonda il nostro secolo infelice, questa ancore è predicata, che la cura della Religione non appartenga al Prencipe, qual è colorata con due pretesti. L'vno, che per essere cosa spirituale, e diuina, non s'aspetti all'autorità temporale. L'altro, perche 'l Prencipe occupato in maggiori cose, non può attendere à questi affari.

E certo è degna di gran marauiglia la mutazione, ch'il mondo ha fatto. Altre volte li santi Vescoui niuna cosa più predicauano, e raccommandauano à Prencipi, che la cura della Religione. Di niuna cosa più li ammoniuano, e modestamente riprendeuano, che

del

del trascurarla. Ed adesso niuna cosa più si predica, e persuade al Prencipe, se non ch'a lui non s'aspetta la cura delle cose diuine, con tutto che del contrario la Scrittura sacra sia piena di luoghi, doue la Religione è raccommandata alla Protezione del Prencipe dalla Maestà Diuina, laqual anco promette tranquillità, e prosperità a quei stati, doue la Pietà è fauorita, si come minaccia desolazione, e destruzione, a quei Gouerni, doue le cose diuine sono tenute come aliene. Gl'essempi di ciò abbondano, de' quali non comportando questa scrittura lunga narrazione, dirò solo, che Dauide entrato in vn Regno disordinato internamente, ed esternamente, essendo occupatissimo e nella guerra, e nel formar la Polizia, con tutto ciò pose la sua principal cura nelle cose della Religione. E Salomone entrato in vn Regno quietissimo, ed ordinatissimo attese parimente più alla Religione, che a qualsiuoglia altra parte del Gouerno. Li Prencipi più commendati ne secoli passati, come Costantino, Teodosio, Carlo Magno, San Lodouico, &c. la maggior lode ch'haues-

nessero fù d'hauer posto la principal opera loro in proteggere, e regolare le cose della Chiesa. È vn grand'inganno il rappresentar questa parte per cosa di minor momento, che deua essere tralasciata per attender ad altro, poiche questa neglettà suol prouocar l'ira diuina: È l'isperienza cotidiana in questi tempi mostra, che non può restar tranquillo vno stato, nascendo mutazione nella Religione: e quei medesimi che consigliano i Prencipi a non intromettersi in cose della Chiesa, dicono però in altre occasioni. La vera Religione essere fondamento delli gouerni. Sarebbe grand'assordità, tenendo ciò per vero, com'è verissimo, il lasciarne la cura totale ad altri, sotto pretesto che sono spirituali, doue la temporale autorità non arriua, ouero che il Prencipe habbia maggiori occupazioni di questa.

Chiara cosa è, che sicome il Prencipe non è Pretore, nè Prefetto, nè Proueditore: così parimente non è Sacerdote, nè Inquisitore, ma è ben anco certo che la cura sua è di souraintendere, con tener in Offizio, e procurare che sia fatto il debito, così da questi

co-

comodar quelli: E qui stà l'inganno, che la cura particolare della Religione è propria delli Ministri della Chiesa, sicome il Gouerno Temporale è proprio del Magistrato, ed al Prencipe non conuiene essercitar per se medesimo ne l'vno, ne l'altro, ma l'indrizzar tutti, e lo star attento, che niuno manchi dell'Offizio suo, e rimediare alli diffetti delli ministri: Questa è cura del Prencipe così in materia di Religione, come in qualsiuoglia altra parte del Gouerno. E sicome nell'altre materie, per ben maneggiar quella parte a lui propria, deu' esser auuisato di tutte l'occorenze; così deu'essere minutamente auuertito di tutto ciò ch'auuiene in materia di Religione. Gl'Inquisitori d'Italia per ogni Corriero minutamente auuisano a Roma tutto ciò che nell'Offizio si fa: maggiormente al Prencipe, a cui più importa il saperlo, deu'esser dato conto. Sarebbe molto vtile, quando le cose trattate nello stato restassero in quello solamente, come si osserua dall'Inquisizione di Spagna, che da conto al Rè solamente, e non auuisa altroue. Ma poiche ciò sarebbe difficile da ottenere,

nere, per hora basta; che sia saputo dal Prencipe, quando è saputo anco da gl'altri, che non hanno tanto interesse.

Il settimo Capitolo fù ordinato dall' Eccellentissimo Senato, acciochè l'Ambasciatore a Roma potesse far Offizio, ch'il carico d'Inquisitore si desse a natiui del Dominio; ilche è cosa giusta, perche essi sono più informati nell'occorrenze delli costumi, e delle condizioni della Regione, ed hanno anco maggior affetto: onde si presuppone, che con maggior giudizio, ed amore siano per essercitare l'Offizio, che ricerca Carità, e discrezione più d'ogn'altro. Non si può considerare senza marauiglia, che tutti gl'Inquisitori del Dominio, al presente, siano forastieri, e li natiui non siano adoperati, ne in questo Stato ne men ne gl'altri. Non è gia questa Regione così infelice, che non produca huomini d'ingegno, e bontà, al pari d'ogni altra d'Italia. Qual raggione adunque vorrà, che questi siano reputati tutti inhabili, e per questo Dominio, e per tutti gl'altri? Chi vorrà mirar gl'essempi di là da monti, non v'è

Inquisizione, se non in Spagna, doue tutti sono Spagnuoli. Nello Stato di Milano non sono esclusi li natiui, e gl' altri, a quali l'Offizio si da, non sono meno dipendenti da quel Prencipe, che li Milanesi medesimi.

In Toscana Pio V. tentò di dar l'Offizio dell'Inquisizione alli Frati di San Domenico: E Cosimo gran Duca non lo consentì, per essere stata quella Religione adherente alli nimici della Casa de' Medici, quando furono scacciati da Fiorenza del 1494. Le quali raggioni, ed essempi mostrano, che in Roma douerà essere tenuto contra dell'Offizio, che si farà per li Padri sudditi di questo Stato; e non nuocerà loro la pietà del Prencipe, e la Religione, e vita Christiana de' popoli, e la diuozione di essi Padri verso il suo Prencipe naturale, e la Patria.

L'ottauo Capitolo, che non sia ammesso Inquisitore ad essercitar il carico, se non con lettere del Prencipe, è conuenientissimo. Il medesimo Direttorio commandò, ch'inanzi ogn'altra cosa l' Inquisitore si presenti à lui, e riceua lettere directe alli Rappresentanti publici, nel

nel luogo dou'è destinato ad esserc'tar il carico; e la raggion vuole, che niuna sorte di Giurisdizione sia essercitata senza saputa publica: anzi altre volte, li Pontefici mandauano gl'Inquisitori con lettere Apostoliche dirette al Prencipe, doue lo pregauano fauorir i, e proteggerli: e l'istesso fanno anco al presente nella prouisione d'ogni nuouo Vescouo. Adesso la Congregatione di Roma deputa gl'Inquisitori con Patenti, ed instruzioni, come se li mandasse in Giurisdizioni proprie, ed à ciò non si può prouedere. Mà ben è necessario mantenner in osseruanza la presentatione delle Patenti, per essere vna debita riconoscenza della superiorità del Prencipe, e perche seruirà a due cose. L'vna, per poter auuertire, se le Patenti sono nella forma solita, o se li venga aggionta clausola nuoua, acciòche in caso di qualche nouità pregiudiciale, si possa ouiare con modi condecenti: L'altra, perche quando fosse fatto Officio, che si prouedesse d'Inquisitore natiuo e confidente, e la giusta domanda non fosse vdita, si potrebbe, tratennendo le Patenti, replicare, ed anco triplicar l'

Offi-

Offizio con maggior istanza . E se bene occorresse accidente per il quale la sapienza publica giudicasse finalmente d'accommodarsi al voler di Roma, e riceuer il forastiero, si sarebbe almeno operato, che la Corte per l'auuenire procederebbe con rispetto maggiore, e li medesimi Padri forastieri ricuserebbono d'accettare per le difficoltà occorse a gl'altri.

Il nono Capitolo; ch'interuengano gl'Assistenti alli Giudizij, etiandio doue il reo sia Ecclesiastico, è termine legale, e necessario da osseruare. Non si deue credere, che l'Assistenza secolare in quell'Offizio sia introdotta rispetto alle persone dei Rei. Ciò per lo passato hà ingannato molti, persuasi che la persona del reo dia luogo al Foro, intendendo male quella massima, *Actor sequitur forum rei*: laqual s'intende ne gl'interessi priuati, dou'il Giudizio si instituisce tra le parti, i quali se quanto alla persona non sono sottoposti ad vn istesso giudice: il foro è quello à cui è sottoposto il Reo. Mà doue non si tratta interesse priuato; anzi rispetto publico, si attende non le persone mà la

cau-

causa: e quantunque la persona sia secolare, se la causa è Ecclesiastica, deue l'Ecclesiastico giudicarla. Così a tempi presenti sono stimate le cause matrimoniali Ecclesiastiche, e per tanto, se ben le persone sono secolari, sono giudicate dalli Vescoui; Così le cause puramente secolari, come l'amministrazione dei carichi publici, le cause d'abbondanza, di sanità; li delitti, che turbano la quiete publica, ancorche la persona sia Ecclesiastica, appartengono al secolare. Se il delitto è misto, s'instituisce vn Magistrato misto, al quale, senza attendere la qualità della persona, s'aspetta ogni Giudizio di quel genere. E perche l'heresia corrompe la vera dottrina Christiana, e delitto Ecclesiastico; e perche turba la quiete publica, e secolare. Onde giustamente è instituito vn Foro misto, col giudizio Ecclesiastico, ed Assistente secolare. Per trattarlo non si ha da considerar la persona, perche cosi bisognerebbe, che l'Ecclesiastico giudicasse li Preti, e Frati, ed il Magistrato giudicasse li secolari: Ma è tanto contra la dottrina Cattolica l'heresia del secolare, quanto

uella del Chierico , e tanto , e forse
ù , turba il publico Gouerno vn Pre-
, o Frate heretico , che vn secolare .
come l'Offizio secolare instituito so-
a la sanità corporale , se troua vn Ec-
esiastico à portar robba infetta , non
mette il Giudizio all'Ecclesiastico, ma
brucia la robba , e scaccia la persona
spetta , perche si tratta del ben publi-
temporale : Così l'Offizio dell'In-
uisizione misto non rimette vn Eccle-
istico , ma lo deue giudicar esso , per-
e si trattá del ben publico spirituale ,
emporale . E ciò si conferma ancorá,
rche se ben li delitti commessi dai
ati Regolari sono puniti dalli supe-
ori loro , nondimeno essi non puonno
trometterfi nei casi d'heresiá, ma van-
all'Inquisizione , senza hauer riguar-
, che la persona sia regolare . Il tut-
ancora si fà più chiaro , perch'essendo
casi d'heresia più contra persone Ec-
siastiche , che secolari , nelli Concor-
ti colla sede Apostolica , massime in
ello del 1551. li Romani hauerebbo-
fatta l'eccezione , laquale non essen-
fatta , mostra bene , che non han-
tenuta la Regola vniuersale , cioè ,
ch'

ch'il secolare interuenga in tutti i casi.

Questo Capitolo, oltre che il giusto vuole si osserui, deu'essere con ogni diligenza mandato ad effetto per diuersi rispetti. Prima, perche disopra si è mostrato quanto sia necessario per il buon gouerno, che il Prencipe sappia tutte le occorrenze in simil materia, per la somma importanza del mantenner la Religione. Ma se l'Assistente non interuenisse alli Giudizij contra gl'Ecclesiastici, il Prencipe non li sapprebbe: e questi sono li più importanti, e più pericolosi, e più frequenti. Dunque non saprebbe lo stato della Religione nel suo Dominio cosa molto assorda. Secondo, poche volte auuiene caso d'heresia d'vn Ecclesiastico, che non sia complice qualche secolare, in qual caso non si saprebbe che fare. Diuider la continenza della causa, è impossibile; lasciar anco il secolare al Foro puro Ecclesiastico, conuien meno. Non resta adunque altro, se non che al Tribunale ordinario misto si faccia il Giudizio, ed indubitatamente, quando si aprisse questa porta, sotto diuersi colori, di annessi; connessi; di-

pendenti, emergenti, il secolare resterebbe escluso del tutto. Però si deue, seguendo ciò chè è chiaramente di raggione, osseruare inuiolabilmente la prudentissima deliberazione del Senato, nominata in questo Capitolo.

Per pruoua della seconda parte, cioè, che gl'Assistenti siano presenti alla formazione de'Processi, se ben le denunzie fossero date altroue, bisogna presupporre lo stile di quell'Offizio approuato dal continuo vso, ed, anco dalla raggione. Che se nel Tribunale dell'Inquisizione sia denunziata persona, che habbia il domicilio altroue, e non sia personalmente sotto quella giurisditione, l'Inquisit. riceue la denunzia, ed esamina i testimonij, e forma il Processo, per quanto si può in quel luogo, e così formato lo manda all'Inquisit. del luogo, ou'il reo si troua, che proseguisca nella causa, e lo spidisca.

Auuenne del 1610. ch'il Padre Aueroldo Cappucino fù denonciato a Roma di certa opinione dell'Antichristo, da quella Inquisizione fù mandato il Processo a Brescià, dou'il Padre si trouaua. L'Inquisitore di Brescia procedette nella cau-

la causa, senza l'Assistenza; ed alli Rettori, che saputo il successo ne mostrarono sentimento, rispose, che li Rettori non doueuano assistere se non alli Processi incominciati nel proprio Tribunale, mà non, se la denunzia era data à Roma. Se ciò si ammettesse, non solo sarebbe contra la raggione, e la consuetudine leggitima., ma anco sarebbe vn Arcano per leuar affatto, e facilmente l'Assistenza. Gl'Inquisitori per liberarsi dall'obligo d'hauer gl'Assistenti, per accrescer l'autorità propria, e seruir anco meglio la Corte Romana, opererebbono con li denuncianti sotto belli, ed apparenti colori, che la denuncia non fosse data a quell'Offizio; ma a Roma: il che sarebbe facile, contentandosi anco di farlo con vna lettera, e con vn memoriale: ed in questa guisa, in tutte le cause sarebbe il secolare escluso. Ma il termine legale è, che si come ogni Offizio, od Inquisizione riceue le denunzie contra gl'assenti, secondo li riti, forme, ed vsi propri; così l'Offizio al quale è mandato il Processo, lo finisca, secondo le forme, riti, ed vsi suoi. Ed era necessario

ſario auuertir queſto in particolare, accioche alcuno ingannato dall'apparenza non ſi laſciaſse forſi portare à publico pregiudizio, douendoſi tener per regola infallibile, che il publico Rapreſentante aſſiſta ad ogn'atto, che ſi faccia in quell'Offizio, ſenza eccezione di denuncia, proceſso, ed ordine, che venga d'altroue; e generalmente ſenza eccezione di qualſiuoſgia ſorte, perche niſuna può mai occorrere legitima.

Il contenuto del Decimo Capitolo, che li Rappreſentanti aſſiſtino a tutti gl' atti del Proceſso, e neceſsario, per leuar diuerſi abuſi introdotti; perche in alcuni luoghi tutto il Proceſso informatiuo era fatto ſenza Aſſiſtenza; in altri, tutto il deffenſiuo; in altri, doppo riceuuta la denunzia dal ſolo Inquiſitore, li Rettori erano chiamati all' eſsame de' teſtimonij; lequali maniere tutte ſono di pregiuditio, poiche le coſe vna volta fatte, ſono allegate per eſsempio, e ſi paſsa dal primo al ſecondo, ed in proceſso di tempo ſi ſtabiliſce vna conſuetudine, che ha forza di legge, e non ſi può facilmente rimuo-

rimuouere; e con quella facilità, che il Magistrato fosse escluso da vna parte del Processo, sarebbe escluso dall'altra, e ridotto ad vdire la sola sentenza, e fatto mero essecutore, com'alcuni vorrebbono che fosse. E ciò, che non importa meno, essendo carico dell'Assistente, d'auisar il Prencipe delle occorrenze, e di protegger il sudito, se fosse oppreso da gl'Ecclesiastici, non potrebbe fare, nè l'vno, nè l'altro sẽza saper il Processo tutto. Vn minimo particolare diuersifica tutta la causa, ne si può intendere, o rapresentare vn negotio intieramẽte, se nõ saputte tutte le circostãze.

E per queste raggioni nell'vndecimo Capitolo e detto, che non tralascino atto alcuno sotto pretesto di leggiero: perche non vi e cosa tanto minima, che non possa esser causa dell'assoluzione, o condanna. Ed è soggiunto, che non si contentino, se dall'Inquisizione li sarà chiesta licenza, perche se bene il principale, che deue che sia fatto senza la sua presenza, non lo può però fare quello che deu'esser presente à nome d'vn altro: e per tanto il solo Prencipe può dar tal licenza. Di più ancora

la licenza non è equiualente alla presenza, atteso che il Magistrato che l'ha data, non sa in che maniera sia stata impiegata, sicome può, e deue saper ciò che si fà in presenza sua. E quando la licenza si desse vna volta, non v'è raggione di negarla la seconda, ed anco sempre; onde l'Assistenza si ridurebbe a niente. Non si può negare, ch'alli Rettori (massime occupati in molti negozi, che porta il Gouerno d'vna Città) non fosse più commodo d'interuenire all'Inquisizione quando vogliono, ed essentarsi quando paresse loro; mà niuna Giurisdizione, ed Imperio si mantiene senza fatica, ed incommodità. Il medesimo Prencipe, quando trascura quella parte del Gouerno, che è propria a lui, disordina il tutto. La Corte Romana in questi affari, accioche l'Offizio dell'Inquisizione non fosse trascurato dalli suoi per occupazione, l'ha dato a persone che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza si tengono ad honor grande l'essercitarlo. Il Prencipe, a cui più importa che le cose della Religione siano ben amministrate, reputa più condecente impiegarui persone eminenti, e

de' quali sia sicuro: E però certo della fedeltà de' suoi Rappresentanti, aspetta, e vuol sollecitudine dà loro, se ben occupati in altri affari, ed applicati à carichi maggiori, con i quali corrispondendo alla confidenza, che si ha in loro, superino le difficoltà, ed incommodi.

Sicome le medesime raggioni consigliano à conseruare il corpo sano, e ricuperare la sanità perduta; così le medesime che persuadono à non pregiudicare l'autorità publica di assistere, costringono anco à rimediare, quando alcun pregiudizio è fatto. E di ciò parla il Capitolo duodecimo, esprimendo il modo come rimediare, quando fosse fatto atto alcuno contra la forma debita, il quale è restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesse occorrere qualche strauaganza esorbitante, che ricercasse maggior prouisione, nondimeno per ordinario sarà a bastanza ouuiare al publico pregiudicio, con quei rimedi piaceuoli, che sono detti nel Capitolo.

Mà il XIII. Capitolo, che tratta delli Processi informatiui, per mandar al-

 tro-

troue, non è di minor considerazione, anzi hà bisogno d'isquisita diligenza, perche alcuni de gl'Inquisitori alle volte fanno ad instanza, e per interesse dei loro Maggiori, certi Processi segreti contra l'honore di qualche persona da bene, essaminando i suoi confidenti, che sono per lo più cattiue persone, e qualificandoli per sinceri, e senza eccezione, e sopra quei Processi poi, si formano altroue sentenze similmente secrete per leuar la fama alli Processati, ed alcune volte per farli danni maggiori.

Del 1590. con occasione ch'alcuni sudditi andarono in Francia alla guerra contra la Lega, Fra Alberto da Lugoi, Inquisitore di Verona, formò vn simile Processo contra la Serenissima Republica medesima, come che fauori ce heretici, essaminando persone di pessima qualità, e conosciute da lui per tali, lodandole nondimeno nel Processo per acquistarli fede. Non puotè il buon Padre mandarle doue dissegnaua, che fù scoperto, ed anco punito, come le qualità de' tempi comportauano, se ben non quanto meritaua. Nelli motiui

ni passati, l'anno 1606. ne sono stati formati molti contra Senatori, e Rappresentanti publici, ed altre persone; laqual cosa è veramente vn grand'abuso di quell'Offizio, che non douerebbe partirsi mai dalla sincerità. E quanto maggior è l'abuso, tanto più deuon essere auuertiti li Rappresentanti publici, non permettendo, che alcun Processo, ad instanza, e per commandamenti di qualsiuoglia sia formato senza la loro presenza. E quando si scuopre alcun tentatiuo, mostrino tal sentimento, che ouuij à tali azioni. Stieno parimente attenti ad ogn'andamento de gl'Inquisitori per scoprirlo, ed impedirlo.

Il XIV. Capitolo, di operare che sia notata nel Processo l'Assistenza, non ha difficoltà, perche, sicome di sopra è detto, il Vescouo di Rauello, Nunzio Apostolico, del 1551. lo scrisse a tutti gl'Offizi dell'Inquisizione nello Stato. Dalli Romani ciò fù proposto come per loro vantaggio, acciò apparisca, che li Rettori non sono Giudici, ma Assistenti. Adesso serue per l'altra parte a prouar l'Assistenza che si tenta mandar in dissuetudine: Perche, se a tempi a

venire si trouassero Processi, che non ne facessero menzione, conchiuderebbono, che in questi tempi non si costumasse: e perciò sarà sempre publico seruicio, che l'Assistenza, non solo sia in vso, ma apparisca anco in forma probante.

Il XV. Che nel Processo non siano posti Decreti formati con Autorità di fuori, è necessario osseruare esquisitamente: imperoche gran parte dell'Inquisizioni, fuori di questo Stato sono ridotte ad vna tal forma di procedere, che gl'Inquisitori di passo in passo scriuono a Roma, e di la riceuono ordini di ciò che si ha da fare, siche finalmente è tanto quanto se'l Processo fosse formato a Roma. Con ciò fuggono l'obligo, che la legge Canonica impone a quell' Offizio, di douer consultare. In questo Stato, non hanno anco tentato vn tal abuso così frequente, e sottile, ma ben in qualche caso particolare, o per fauorire, o per disfauorire alcuno. Si può credere, che per giustizia e con buona intenzione scriuono a Roma, onde riceuono ordini di ciò che vogliono sia fatto, e gl'Inquisitori per acquistar gra-

grazia con la pronta vbedienza eseguiscono, anzi essi medesimi per leuarsi qualche contradizione del Vicario del Vescouo, ò delli Consultori, se non sono d'accordo, operano che sia scritto loro da Roma, e per questa via superano l'opposizioni. Ciò fa due mali effetti: L'vno, che vien leuata l'autorità al Tribunale, che si fà soggetto a chi non è di raggione; l'altra, che il Reo ha maggior difficoltà, e maggior spesa in diffendersi.

L'Eccellentissimo Senato ha sempre operato, che l'autorità del suo Offizio dell'Inquisizione non sia diminuita; come necessaria per il buon gouerno, al pari di qualunque ordinazione publica. Hò chiamato l'Offizio dell'Inquisizione proprio della Serenissima Republica, perche da lei fù instituito per deliberazione del Maggior Consiglio, e concordato con la sede Apostolica all'hora, e poi anco in questi vltimi tempi, come hò di sopra narrato. In Roma l'Inquisizione gia non era sopra gl'altri luoghi ma attendeua a quella Città sola, come le altre alla sua. Era ben il Pontefice souraintendente a tutte, conseruati però li

rò li concordati, le immunità, e le consuetudini legitime di ciascuna. E così continuossi sin a Paolo III. il quale circa il 1540. instituì vna Congregazione de' Cardinali in Roma, dandoli titolo d'Inquisitori Generali, quali però non commandano all'Inquisizione di Spagna, che per concordato era instituita prima. Così parimente non deuono leuare l'autorità dell'Inquisizione di questo Stato, instituita già da centinaia d' Anni auanti, per concordato similmente. La qual cosa hò considerato quì, per conchiudere: Non esser di raggione, che quell'Inquisizione si pigli ciò che a questa appartiene. Ed in fatti, se l'Inquisizione di Roma mettesse la mano nelle cause, che si trattano in questo Stato, come fà in qualch'altro luogo, tanto sarebbe come ridurle tutte a Roma. E parlando in chiari, e stretti termini, sicome giudicialmente si ha per nullo ogni atto, che gl'Inquisitori facessero senza l'Assistenza, così meno si può concedere validità d'vn atto fatto fuori dello Stato per essere senza la presenza degl'Assistenti. E se quei Cardinali fossero mandati Inquisitori in questo

sto Stato dal Pontefice, non se li concederebbe d'operare alcuna cosa senza la presenza del Magistrato, e l'operato sarebbe per nullo, tanto meno se li deue concedere, che stando a Roma possino operarlo. Non è però, che se quella Congregatione, come di Cardinali principali scriuerà alcuna cosa, le lettere non deuino esser riceuute con riuerenza da gl'Inquisitori, esequendo anco ciò che da loro è ricordato quando non vi sia potente ragione in contrario. Ma osseruato lo stile dell'Offizio, cioè, formando il Decreto per nome delli Giudici propri, con l'Assistenza, non facendo menzione nel Processo che sia ordine d'altroue. E quando il particolare scritto da Roma non fosse conueniente alli vsi del Paese, ed alle circostanze particolari che deuono esser hauute innanzi a gl'occhi, e tale apparisce alli Giudici, ed altri Consultori, non sarà incongruo il replicare a Roma. Gl'Assistenti però non hanno da intromettersi quì, nè da sapere se da Roma viene, ò non vien ordine, se è eseguito, o non eseguito ciò che da Roma è ricordato, ma solo assistere a ciò che

gl'

gl'Inquisitori operano, non spendendo altro nome, che del loro Offizio, senza ricercar, se lo fanno di proprio motiuo, o per instruzioni d'altri: douendo poi essi Assistenti eseguire, secondo che nel primo Capitolo è detto. In somma, per conseruazione di quest'Offizio, e necessario operar sì, che niuna cosa habbia forza, se non è decretata in esso proprio coll'Assistenza. Se poi l'auuiso venga da altro luogo; non importa, perche l'autorità, che e l'anima del Decreto, non si riconosca da altri. Ma di ciò sarà luogo di parlare ancora sopra il Capitolo XXVIII.

Il XVI Capitolo in quella parte, che tocca il non rimetter priggioni fuori del Dominio; douerebbe esser chiaro come la luce, poiche si trasmettono priggioni dall'vno all'altro luogo, o per giustizia, quando ambidue i luoghi sono nel Dominio del medesimo Prencipe, ouero anche da Prencipe a Prencipe per concordato tra loro, ouero in gratificazione: ed in tutti questi casi la remissione si fa per questo solo effetto; acciò li trasgressori siano puniti nel luogo del delitto commesso. Ma in caso d'

here-

heresia, dicono li dottori, la punizione non si può con raggione ricercar in luogo particolare, si perche l'heretico pecca contra Dio, ch'è per tutto, come ancô, perch'egli douunque và tenendo la sua peruersità; per tutto pecca; onde in qualunque luogo sarà castigato, si dirà punito nel luogo del delitto. Sopra questa raggione, è fondata la commune opinione, che li rei d'heresia non si rimettono: ed in fatti, il costume è per tutto di punir gl'heretici, doue sono ritenuti, nè si mandano dall'vno all'altro Inquisitore. Solo la Corte Romana, per li suoi rispetti facilmente, e frequentemente auuoca a se le cause, e fa andar li priggioni à Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella Città.

La Serenissima Republica, sicome non ha consentito all'auuocazione delle cause, cosi anco non ha concesso il rimmetter priggioni, ma ha deliberato che siano giudicati, doue sono ritenti: essendo chiaro, ch'il far altrimente; sarebbe vn leuar tutta l'autorità dell'Offizio dell'Inquisizione del suo Dominio, nel quale essendo Vescoui; non inferiori in

bon-

bontà, e valore a qualunque altro, ed Inquisitori deputati dalla medesima Corte Romana, ed abbondando le Città di persone dotte, che possono essere riceuute per Consultori, non vi è raggione, perch'ogni caso non possa essere esaminato così bene, e deciso, com' in qualunque altra Città. Se fosse per maggior seruizio di Dio; che li priggioni fossero mandati a Roma, conuerebbe, che posti tutti li rispetti in contrario a terra, si hauesse mira a questo solo. Ma per mostrare, che non è così, porterò solo vn essempio occorso gl'anni passati, del 1596. ad instanza delli Inquisitori di Roma.

Fù ritento in Padoua vn Ludouico Petrucci Sanese; e douendo secondo l'vso dell'Inquisitore Romano mandar a Padoua gl'indizi che contra di questo haueua, ricercò il contrario, cioè, che 'l priggione fosse mandato là, e fece diuersi offizi coll'Ambasciator in Roma, ed altri simili fece fare al Nunzio in Venezia. A questo effetto l'Eccellentissimo Senato più volte rispose, che non era conueniente alterar l'ottimo instituto del Dominio, di spidire li priggioni

in-

inquisiti, dou'erano ritenti. Che dall' altra parte il mandare all'Inquisitore di Padoua, ciò che contra il priggione si trouaua, acciò riceuesse la debita pena, era cosa giusta, ed vsitata, e senza opposizione alcuna. Furono molte le risposte, e le repliche, sempre dello stesso tenore, e durarono queste negoziazioni cinque anni continui, stando tuttauia il Petrucci priggione. Finalmente vedendosi in Roma, che non poteuano ottenerlo, del 1601. scrissero all' Inquisitore di Padoua, che 'l detto Petrucci fosse senz'altro liberato. E così fù eseguito, lasciando vn gran dubio nelle menti de gl'huomini, che delitto fosse quello, che più tosto douesse andar impunito, ch'essere communicato all' Inquisitore di Padoua.

A' questo accidente occorso, aggiungerò ciò che il Direttorio dice delle cause dell'Inquisizione, che sono trattate nella Corte: delle quali parlando, doppo narrati diuersi inconuenienti, conchiude, ch'in quella Corte sono trattate le cause con varij tedij, miserie, fatiche, e spese, e per tanto, che l'Inquisiti non si curino d'andar alla Cor

re à trattar cause, se non confidano nella Borsa piena, e uei gran fauori. Queste sono parole del Direttorio. Si può credere, che la Giustizia sia con maggior sincerità amministrata nei tempi presenti, che all'hora: ma insieme anco tener per certo, che non vi sia minor bontà, e sufficienza in questo Stato, e che le cause siano così giustamente, e rettamente trattate, come in qualsiuogliá altro luogo, siche non faccia bisogno mai lasciar giudicar altroue quelli, che sono ritenti in questo Dominio.

L'altra parte, di non mandar i Processi altroue, ha per fondamento ciò che è stato detto sopra questo Capitolo, è sopra il precedente. Perche se li retenti deuono esser giudicati nello Stato, ed il giudizio doue esser fatto dal medesimo Tribunale, e non riceuuto d'altroue, non resta causa, perche si deuino mandar fuori Processi. Ben conuien distinguere li Processi formati contra li Retenti qui, ouero contra li citati, e contumaci: imperoche questi sono quelli, che non deuon essere communicati altroue. Ma gl'essamini, od

altri

altri atti fatti a petizione d'vn altra Inquisizione contra alcun retento, o contumace di quella, come atti non appartenenti a questo Dominio, deuono esser mandati a chi li richiede. Non deuono perciò gl'Assistenti concedere per modo alcuno, che etiandio questa sorte d'atti siano fatti senza la loro presenza, come nel Capitolo XII. si è detto, ed aciò che l'Offizio dell'Inquisizione, in tuttociò che opera, lo faccia come misto, e non come puro Ecclesiastico.

Il Capitolo XVII. che il Vicario Pretorio, od altra persona Assistente in luogo dei Rettori, non faccia il Consultore, nasce dalle cose sudette, perche spesso può occorrere, che li Rettori impediti mandino vn Curiale, se ben douerebbe auuenir pochissime volte: ma occorrendo che il Curiale Assistente facesse Offizio di Consultore, sarebbe nel Processo notato per tale, e per consequente come ministro del Offizio. Cosa che all'Assisteate, che rappresenta il Prencipe, non conuiene, e s'introdurebbe vna consuetudine, per la quale l'Assistenza, ch'è vna cosa superiore, sa-

ſarebbe mutata in conſulta, che è coſa inferiore.

Il Capitolo XVIII. che non ſia conceſſa Retenzione, ſe non in caſi eſpreſſamente ſpettanti all'Offizio dell'Inquiſizione, ed in Proceſſo formato coll' Aſsiſtenza; e che in caſo di dubio ſia dato conto al Prencipe, non ha biſogno d'alcuna pruoua, poiche anco la medeſima legge Canonica ha ſtatuito, che l'Inquiſizione non aſſumi caſi ſe non di manifeſta hereſia: Anzi eſſendo per lege, ch'ogni Giudice habbia poteſtà di poter dichiarare, ſe tocca, o non tocca alla Giuriſdizione ſua vn caſo di che vi ſia dubio. Li Dottori dicono; che l'Inquiſizione non lo può fare, ma ſolo aſſumere li chiari, e circa li dubij laſciar che il Giudice ordinario determini ſe toccano a lui, o nò. Ma ſicome queſto Capitolo non hà biſogno di pruoua, o dichiarazione, coſi hà biſogno di diligente oſſeruanza. E coſa frequente, anzi ordinaria, che il Giudice di Giuriſdizione limitata, cerca quanto può, e per ogni via; di eſtenderla, intaccando la Giuriſdizione generale, tanto ciuile, quanto Eccleſia-

ſtica.

stica. E ciò auuiene così per la naturale inclinazione di tutti gl'huomini a commandare quanto più possono, come anco per l'vtilità, che l'Offizio riceue. Però, se gl'Inquisitori si dilatano oltre il debito naturale, sono più da riprendere quelli che lo permettono, se ben alle volte a buon fine, non mai però con prudenza. Alcuni credono far maggior seruizio a Dio, quanto più lasciano dilatar quell'autorità, e credono che sia vn fauorir la fede. Altri con buon zelo hanno permesso all'Inquisizione, che si assumesse la Bestemmia, li sortilegij, ed alcuni ancora le vsure, sperando che dalla riputazione, e seuerità di quell'Offizio più facilmente fossero estirpati: mà l'euento hà mostrato, e sempre mostrarà il contrario, anzi che il seruizio di Dio si diminuisce, e li delitti prendono maggior radice, e l' Offizio perde la riputazione. E se alcuna volta l'hauer lasciato all'Inquisizione vn caso non suo è riuscito in bene di presente, nel futuro hà causato tanti, e così graui mali, che il Magistrato secolare e stato costretto, per mera necessità, à riassumere la conoscenza di quei delit-

delitti, che con poco giudicio haueua lasciati all'Inquisizione, non senza molte controuersie, e contentioni di Giurisdizione, tra quell'Offizio, ed il proprio ordinario, accompagnato da molte confusioni.

Non si deue creder, che 'l ristringere tra li debiti termini l'Offizio dell'Inquisizione, ed il non permetterli di assumer casi, se non manifestamente spettanti à lui, è procedere con la presenza di chi di raggione hà da interuenire, ed altre tali modificazioni, sia vn diminuirlo, ouero abusarlo: anzi tutto il contrario, questa è la via d'innalzarlo, farlo maggiormente riuerire, e conseruarlo perpetuo. In quelle Regioni, doue altre volte era, ed al presente è scacciato, non per altra causa ciò è auuenuto, se non per hauersi assonto tanto, ch'era intolerabile al popolo. Ogn'vno sopporta spontaneamente vn legame raggioneuole: mà vn eccessiuo, non v'è chi non cerchi per ogni via, etiandio indiretta, di liberarsene. L'antica narrazione del Groppo, o Nodo Gordiano, che non potendosi sciorre fù tagliato, si applica a tutti i legami, ed

ed obligbi humani, liquali, se sono tal forma, che li costretti ingiustame te habbiano modo di liberarsi con le v ordinarie della Giustizia, sono toler te; mà quando non vi sia modo ordin rio, si ricorre all'istraordinari, alle s dizioni, & altre pesti. Quel Sparta disse, che l'hauer ristretto l'autori Regia, non era stato diminuirla, n farla più dureuole. Perciò si deue cr dere per certo, che è seruizio di Dio ritenner quell'Offizio tanto necessar per conseruazione della Religione tra suoi termini, e che il concederli aut rità essorbitante, credendo che ciò f vn fauorirla fede, e zelo indiscreto atto à terminare in dishonor diuino danno della fede, e confusione public Ed in questo felicissimo Stato con m to seruizio di Dio si è conseruato per ordini, che di tempo in tempo la Se nissima Republica ha fatto per ouui gl'abusi che s'introduceuano, amp ficando l'autorità più del douere. mentre li medesimi ordini si osserue no, e si rimedierà a qualche altro al so, ch'alla giornata nascesse, si con

F uar

uarà tuttauia con gl' isteßi frutti.

Il Capitolo XIX. Che li sortilegi, ed indouinazioni non appartenghino all' Inquisizione, è senza difficoltà alcuna, perche le medesime legi Canoniche prohibiscono a gl'Inquisitori l'intromettersene, se non contengono heresia manifesta. Ma tanto più sarà bisogno, dar esecuzione a ciò, quanto che le persone imputate di tali delitti saranno donne, od altre deboli di ceruello, che hanno più bisogno d'esser instrutte, ed insegnate dal Confessore, che castigate dal Giudice; e massime, se oltre ciò saranno persone honorate, quali non è condecente, con scandalo, e sturbo della casa far andare per li Tribunali. La medesima diligenza si douerà hauere, che dal Tribunale dell'Inquisizione non siano asonti i Casi delle stregherie, come si dice nel Capitolo XX. o di Bestemmie ordinarie, secondo che è detto nel Capitolo XXI. poiche gia per le leggi Ciuili, e Canoniche, e per l' vso di tutto il mondo è deciso, che non appartengono all'inquisizione. Ne ciò è posto

posto in dubio da alcuno; stante la chiarezza delle leggi.

Intorno alle streghèrie malefiche, l'Eccellentissimo maggior Consiglio ordinò che fussero punite dal Magistr. perche le pene Ecclesiastiche non sono sofficiente castigo di così gran sceleratezza. L'istessa raggione mosse l'Eccellentissimo Senato à deliberare il medesimo nei casi di Bestemmia hereticale, del 1595. La deliberazione del quale fù molto matura, e doppo hauer hauuto il parere degli publici Consultori di quel tempo: le quali due deliberazioni non leuano, ne impediscono la conoscenza, e sentenza, dell'Inquisizione, per la qualità del sospetto d'heresia, come nel Capitolo si dice: Mà lasciata quella circonstanza al giudizio di quel Tribunale, puniscono il delitto che resterebbe impunito, per non hauer l'Ecclesiastico pena corrispondente: la qual cosa non è d'alcun impedimento all'Offizio dell'heresia, mà ben è castigo dell'ingiurie fatte à Dio, e danni dati al prossimo. Vorrebbono alcuni Inquisitori, che non tanto l'indizio dell'heresia, mà anco il

delitto del malefizio, e Bestemmià restasse al lor giudizio, ed vsano perciò due raggioni. L'vna, che quando nel delitto vi è il principale, e l'accessorio, il principale deue tirar à se l'altro: Mà nelle Bestemmie heretičali, essendo il sospetto d'heresia principale, spetante all'Inquisizione, douerà spettar à lei ancora la Bestemmia, che è accessoria. L'altra, perche pare loro troppa seuerità punir vn delitto con due sentenze, ed allegano il commun detto, che non si da due Giudici contro il medesimo fallo. Mà è facile à risoluere queste oppòsizioni. La prima, perche presuposto anco, ch'il sospetto d'heresia fosse il principale, la qual cosa San Tomaso non ammette, con tutto ciò non è necessario, che tiri seco la Bestemmia, non essendo tanto connessi, che non si possino separare, e non si possa hauer conoscenza giudiziale d'vno senza conoscer dell'altro. La raggione hauerebbe apparenza, se non si potesse giudicar la Bestemmia senza conoscer il sospetto: mà il secolare può molto ben riceuer le persone, ed interrogar il reo sopra le

pa-

parole ingiuriose dette contra la Maestà Diuina, senza passar all'intendere, qual sia la sua fede, e ciò ch'egli porti nell' Animo. Adunque non vi è quella connessione tra la Bestemmia, e l'inquirere d'heresia, che non si possino separare, e ciascuna essere giudicata nel Foro suo, e competente. Il simile si deue dire, quando le parole sante, e diuine sono poste in derisione, com'in Salmi trasformati, che il secolare conosce dell'ingiuria fatta à Dio solamente, lasciando poi all'Inquisizione il trattare, se da ciò si possa presuppore, che il delinquente habbia fede peruersa. E nell'offese fatte contra le sante imagini, con ferite, od altre percosse, è molto più manifesto, atteso che il Magistrato non punisce, se non quell'atto esterno, con che è stato ingiuriato Christo nell'Imagine sua, rimettendo all' Inquisizione il conoscere, se il trasgressore habbia peccato perche crede à qualche peruersa dottrina, ò per sola malizia di volontà.

Ed à questo proposito è ben considerare quì, che Bestemmia hereticale non

significa l'istesso, che Bestemmia atroce: Più atroce è quella che è più graue, e di maggior ingiuria: più hereticale quella donde nasce maggior sospetto d'heresia, se bene in se fosse minore.

Il Magistrato Secolare guarda l'atrocità, e punisce maggiormente quella, che è più ingiuriosa. L'Inquisizione ha rispetto al sospetto maggiore, che porta seco indizio più potente, che vi sia errore nella mente, se bene in se non fosse tanto ingiuriosa, e per questa causa alle volte, sarà maggior capitale di parole dette contra li santi, che contra la Maestà Diuina. Dall'Inquisizione la maggior pena che si dia, è condannare il Bestemmiatore all'abiurazione, la quale se è persona bassa, si può dire, che non sia pena di sorte alcuna. E per questa causa, accioche trasgressioni tanto importanti non restassero impunite con scandolo, e mal essempio, è giusta, e necessaria la deliberazione publica, che il Magistrato giudichi la Bestemmia, e lasciar all'Inquisizione l'indizio d'heresia.

Mà

Mà ciò che pare assurdo ad alc
cioè, che due Giudizij si facciano
medesima causa, non è inconueniente,
quando le pene imposte non sono dell'
istesso genere, ed il fine delli pregiudizi
sia diuerso. La medesima causa può es-
sere giudicata in Ciuile, e poi in Cri-
minale. Il fine del Ciuil Giudizio è da-
re il suo, a chi s'aspetta. Il fine del Cri-
minale, è castigar l'vsurpatore. Così
nè casi di Bestemmia hereticale, il fine
dell'Inquisizione è, s'il Bestemmiatore
ha falsa credenza, insegnarli la vera,
ed assoluerlo dalle censure incorse, per
hauer tenuto la falsa. Il fine del Magi-
strato non mira, se non a punir l'ingiu-
ria fatta alla Maestà Diuina. Le pene
che l'Inquisizione impone sono spiritua-
li, Abiurazioni, Assoluzioni, o Rag-
gioni: e le pene che impone il Magistra-
to sono corporali. Anzi si può dir an-
cora, che non sia far due Giudici nella
causa stessa, ma in due cause separate,
giudicando il Magistrato il delitto del-
la Bestemmia, e gastigandolo con pena
corporale: doue l'Inquisizione trala-
sciato il delitto, giudica la qualità

 del

del sospetto, e lo punisce con pena spirituale.

Alcuni Inquisitori, che per più ostentare la Giurisdizione, pretendono appartener al loro Offizio il delitto di pigliar due mogli, del quale parlà il Capitolo XXII. vsano per raggione, che ciò è vn abuso del matrimonio, il quale è sagramento: e che in Ispagna, il caso è riseruato all'Offizio dell'Inquisizione. Dall'altro canto è la commune opinione de Giurisconsulti, liquali attendendo che nelle leggi è imposta la pena a tal delitto, e nelle Leggi Canoniche non se ne parla; conchiudono per necessaria consequenza, che appartenga al foro secolare, e così si osserua anco in tutti i Tribunali, etiandio nello Stato di Milano, doue l'Inquisizione ha più dilatato l'autorità sua, che in qualsiuoglia altro, luogo. La raggione addotta in contrario che ciò sia abuso del sagramento del matrimonio, non conchiude niente imperoche la prima moglie è riceuuta in vero matrimonio, e sagramento, ed a questo non auuiene abuso alcuno. Nel pigliar poi la seconda

da non interuiene nè sagramento, nè matrimonio, nè contratto di qualsiuoglia sorte spirituale, ma vna sola nullità fatta *De facto*, non *De iure*: onde non si può dire, che vi sia abuso del sagramento, nè quanto all'atto primo, nè quanto al secondo. Ben si può dire, che col secondo atto scelerato di pigliar vn altra moglie, si fà ingiuria al primo, che fu sacramento, e ciò è verissimo. Ma l'ingiuria fatta al sacramento del Matrimonio non appartiene all' Inquisizione, perche l'Adulterio è ingiuria al sacramento, e nondimeno non tocca all'Inquisizione il giudicarlo. E se alcuno volesse hauer per indicio d'heresia il pigliar due mogli, inferendo che chi lo fa habbia opinione che ciò sia lecito, con questa raggione riterebbe all'Inquisizione tutti li casi, perche anco si potrebbe dire, che l'Adultero, ed il Ladro commettono quelle sceleratezze, con opinione che siano cose lecite, e tra gl'altri bisognerebbe metter all' Inquisizione tutti li Zingheri che fanno la vita loro nel furto, ed i ladri da strada maggiormente. Ma tutto il contra-

 rio

rio si deue sempre presupporre, che ogni peccatore habbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e pecchi o per fragilità; o per malizia, o per altro effetto humano, e per tanto deua esser punito dal suo Giudice ordinario: e ciò conuiene anco osseruare in chi hà più mogli, se non apparirà qualche altro indizio di peruersa fede. E non è vero, che in Ispagna sia riseruato il caso assolutamente all'Inquisizione, anzi è punito ordinariamente dal secolare con pena di Bollo di ferro infuocato in fronte. Mà perche gl'Hebrei, e Mori hanno per lecito la pluralità delle mogli, quelli di razza d'Hebrei, o Mori sono essaminati all'Inquisizione per l'Indizio, e poi puniti col Bollo per il delitto. Così qui ancora. Se alcun Hebreo, o Turco fatto Christiano si ritrouasse hauer più mogli, si potrebbe (come nel Capitolo si dice) per l'indizio procedere all'Inquisizione, e per il delitto al Foro ordinario. Ma quando, o per carnalità, o per rubbar la dote, ed altri simili rispetti alcuno ha presa la seconda moglie, si deue senza circuizione procedere,

re, facendo la Giustizia al Foro secolare ordinario, e punire il delito, come ricerca la qualità delle particolari circonstanze, anteponendo la commune opinione de' Giurisconsulti, e l'vso vniuersale de' Giudizij agli abusi inuentati per confonder le giurisdizioni.

Nei casi d'vsura, come si dice nel Capitolo XXIII. è di raggione indubitata, che l'Inquisizione non s'intrometta. Così hanno risposto molti Pontefici Romani, agl'Inquisitori, che dissegnauano tirar al loro Offizio li casi, e questioni d'vsura, ed il Decreto è ancò registrato nella lege Canonica, doue per escludere assolutamente ogni caso d'vsura dall'Inquisizione, ed ouuiare che indiretamente, e sotto buono colore, non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il Pontefice, che quantunque l'Inquisizione à qualche heretico conuertito hauesse dato per penitenza, che hauendo fatto vsura le ristituisce, con tutto ciò manco contra quello possa intromettersi in simili casi. E certo per seruizio di Dio, e riputazione dell'Offizio, è vtile ogni

diligenza per tenerli lontane le cause pecuniarie : Onde essendo questo Capitolo così chiaro , non occorre dirne altro.

Che li Giudei, ed altri infedeli, per niuna causa siano soggetti all'Offizio dell'Inquisizione, ma solo al foro secolare, secondo che nel Capitolo XXIV. si dispone. Gia fù dall'Apostolo San Paolo detto chiaramente , che l'autorità Ecclesiastica non s'estende , a giudicar quelli che non sono nella Chiesa . E tanto è stato tenuto , ed osservato , etiandio in questi vltimi tempi. Papa Innocenzio III. dichiarò , che non erano soggetti alla legge , nè manco ad esser giudicati , poiche in virtù della Legge il Giudice essercita l'Offizio . Oltre ciò gl'Infedeli, di qualsiuoglia sorte, non sono capaci di pene spirituali , e per tanto non soggetti alla Chiesa , che punisce con quelle . Nel Capo delle Leggi Ciuili vi sono le prohibizioni , e pene contra li Giudei , che Bestemmiano , od ingiuriano la Religione , che tirano li Christiani al Giudaismo , che violano le cose sacre,

che

che offendono li Giudei fatti Christiani. E li Pontefici Romani medesimi, contra li Giudei ed altri infedeli delinquenti in danno, o vituperio della Religione, non hanno vsato altro mezzo, ch'eccitar i Prencipi, e Magistrati secolari a far il loro debito in punirli. Di ciò vi sono molti Decreti nella legge Canonica: Qualche Prencipe per scaricarsi della molestia di giudicar tali cause, le ha delegate alli Vescoui: il che non è piacciuto alli sommi Pontefici.

Hauendo li Rè di Sicilia delegato alli Vescoui del suo Regno autorità di castigar i Saraceni del suo Regno, in certi casi doue offendeuano la Religione; Papa Alessandro III. scrisse loro, che punissero solo quei delitti doue bastaua la pena pecuniaria, o di Frusta, senza sangue. Ma se il delitto fosse meriteuole di maggior pena, non se ne intromettessero, ma lasciassero il Giudizio alla potestà temporale.

A questa verità stabilita con l'autorità di San Paolo citata di sopra, con le Leggi Ciuili, e Canoniche, e coll'vso non

non douerebbe da nissuno esser fatto tentatiuo in contrario. Con tutto ciò l'appetito d'allargar l'autorità accieca alcuni, che senza hauer riguardo a tanta chiarezza si voltano a cauilli di niun momento, e dicono, che se Dio punisce, ed ha punito gl'infedeli, si deue, e può punire anco il Papa, e gl'Inquisitori suoi delegati: Raggione laquale prouarebbe che in tutte le sorti de' delitti, essi potessero punir fedeli, ed Infedeli, ed ogni sorte di delinquenti, etiandio occultissimi, anco li peccati conceputi nella sola mente, perche Dio punisce tutti questi. La verità è, che Christo alli suoi Vicarij non ha dato potestà se non nella Chiesa, e nelle cose spirituali, e per tanto non possono giudicare se non Christiani, nè punirli, saluo di pena spirituale. Le pene temporali, Dio le ha commesse alla Potestà secolare, per castigo d'ogni sorte di delitto, e contra ogni delinquente, sia di che Religione esser si voglia. E certo, il volere dalla Omnipotenza Diuina far argomento all'autorità humana, non è con tutta la riuerenza douuta

nuta alla Diuina Maestà. Ma vn altra cosa di più si ha da considerare, perche essi dicono che quantunque gl'Infedeli non siano sudditi all'Ecclesiastico, nondimeno quando offendono la Chiesa, la raggion vuole, che ella possa diffendersi castigandoli, per esser termine legale, che chi non è suddito d'vn territorio, per ragione di delitto commesso in quello, diuenti soggetto. Lequali cose ben intese sono tutte verissime, non però conchiudono in questo proposito. Non si deue negare alla Chiesa il diffendersi s'ella è offesa, ma lo deue fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato. Non deue l'infedele, che viola le cose sacre, che offende la ragione restar impunito; e la Chiesa può diffendersi, non con proprie forze, ma con l'autorità del Magistrato. Il dar il castigo non appartien all'offeso, ma sempre al Giudice: E quando per delitto il delinquente sortisse il Foro, non deuenta soggetto all'offeso, altrimente ogni priuato potrebbe castigar chi l'offende, ma diuien soggetto al Giudice per il luogo doue il delitto è commesso. Onde

de queste raggioni non prouano altro, se non che l'offesa fatta da gl'Infedeli alla Chiesa, deue esser punita dal Foro ordinario secolare, e tanto più si douerà ciò osseruare, che le leggi Diuine, ed humane dispongono, quando simil sorte di delitti sono meriteuoli di pene maggiori, come in vero simili delitti, per lo più, così atroci sono, che ricercano pena maggiore di quella, che l'Inquisizione darebbe.

Del 1581. Papa Gregorio XIII. formò vna Bolla contra gl'Hebrei, nella quale sottopose loro, e tutti gl'altri infedeli, al Giudizio dell'Inquisizione in dieci casi, stesi anco tanto ampiamente, che quando fosse osseruata, niun infedele potrebbe habitare, ne men negoziare in Terra de' Christiani. La Bolla, se ben è stampata, in pochi luoghi fù publicata, o riceuuta, e sarebbe impossibile osseruarla. Anzi li Pontefici Sisto V. e Clemente VIII. senza hauer riguardo a quella, diedoro salui condotti à Marani per la Città d'Ancona. E ciò che più di tutto importa, nella commissione che si dà dalla

Con-

Congregazione de' Cardinali à gl'Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò in che s'estende la loro Autorità. D'Hebrei, o d'altri infedeli non si fa minima menzione. Argomento manifesto, che non puonno pretendere potestà sopra loro. Mà di quella Bolla di Gregorio XIII. e di altre sarà più opportuno parlarne a lungo sopra il Capitolo XXVIII. In somma per ciò che à questo Capitolo s'aspetta l'Offizio dell'Inquisizione, e constituito contra l'heresia, però non conuiene che sia allargato ad altri delitti.

L'Infedeltà non è Heresia, e le trasgressioni che gl'Infedeli commettono in offesa, e vituperio della Fede, non hanno bisogno di cognizione Ecclesiastica. Possono benissimo esser conosciute, e punite dal secolare: Perciò è douere che così sia osseruato, essendo commandato dalla Legge Diuina, Canonica, e Ciuile.

Capitolo XXV. L'Offizio dell'Inquisizione fuori di questo stato pretende giudicare li Christiani Orientali, in qualunque articolo, etiandio oue la Nazio-

zione tutta differente dalla Corte Romana. In questo Serenissimo Dominio; hauendo riguardo alla Prottezione, che il Prencipe ha della Nazione Greca, gl' Inquisitori non estendono le loro pretensioni tant'oltre, solo dicono. Alli Greci si puonno tolerare quelle tre opinioni, nelle quali dissentono da gl'Occidentali: ma se alcuno di loro tenesse sinistra opinione, in quei capi doue la Nazione loro conuiene con noi; ciò deue esser soggetto all'Inquisizione. La qual distinzione è souerchia, e non meno opposta alla prottezione del Prencipe, che se fossero giudicati nelle trè cose differenti. Superflua, perche al presente tra Greci, non essendoui heresia di sorte alcuna intorno gl'articoli communi, il caso non può occorrere contra la prottezione, perche il Rito loro li obliga, à non riconoscere per superiore in cosa alcuna altri, che li Preti loro proprij: laqual cosa, se sia giusto mantennerla, ò nò, si può benissimo decidere con i Canoni della Chiesa Vniuersale, e con le consuetudini sempre osseruate. Furono ambe le Chiese Orien-

tale,

tale, ed Occidentale in communione e carità Christiana per lo spazio di nouecento, e più anni, nei qua'i tempi il Pontefice Romano era riuerito, ed osseruato, non meno da Greci, che da Latini, era riconosciuto per successore di San Pietro, e per primo tra tutti li Vescoui Orientali Cattolici. Nelle persecuzioni de gl'Heretici implorauano l'aiuto suo, e dei Vescoui d'Italia, e la Pace si conseruaua con facilità, perche la suprema potestà era nei Canoni; ai quali l'vna parte, e l'altra si professaua soggetta. La disciplina Ecclesiastica era seueramente mantenuta in ciascuna Regione, dalli Prelati proprij di essa, non arbitrariamente, ma assolutamente, secondo la dispositione, ed il rigor Canonico, non mettendo mano alcuno nel gouerno dell'altro, aiutandosi l'vn l'altro per l'osseruanza dei Canoni. In quei tempi mai alcun Pontefice Romano pretese di conferir Beneficij nel'e Diocesi de gl'altri Vescoui. Ne la Corte, all'hora haueua introdotto il cauar danari da gl'altri, per via di dispense, e Bolle. Immediatamente, che la Corte

Ro-

Romani entrò in pretensione di non es-
ser soggetta alli Canoni , mà che per
arbitrio suo potesse mutare ogni antica
dispositione delli Padri , dei Concili , e
delli Apostoli ancora , e che tentò in
luogo dell'antico Primato della Sede
Apostolica introdurre vn Dominio as-
soluto , non regolato da alcuna Legge,
o Canone , la diuisione nacque , e quan-
tunque da settecento anni in qua più
volte sia stata tentata la riunione , e pa-
ce , non si è potuto effettuar mai , per-
che si è atteso alle dispute , e non à leuar
quell'abuso , che fù la vera occasione d'
introdur diuisione , e che è la vera cau-
sa di mantennerla ancora . Mentre che
le Chiese furono vnite , la dottrina di
San Paolo fù da tutti vnitamente tenu-
ta , ed osseruata ; così nelle cose del pu-
blico gouerno ciascun fosse soggetto al
Prencipe , perche così commanda Dio ,
il quale è disubidito da chi non obedisce
alla potestà constituita da lui , per go-
uerno del genere humano . Mai alcu-
no hebbe pretensione di non poter es-
sere castigato de' suoi delitti , hauendo
per troppo chiaro , che l'essentione per
po-

poter far male, è cosa dannata da Dio, e dà gl'huomini. Erano in bocca di tutti le parole di San Paolo, cioè: *Vuoi tu esser essente dà temer la Potestà temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai lodato dà quella: Mà se operarai male, deui temerla; perche non li è stata data vanamente la spada della Giustizia in ministerio Diuino per vindicar l'opere mal fatte*. Doppo la diuisione delle Chiese, nell'Orientale restò la medesima opinione ancora, e dura sin al presente, cioè, che ogni Christiano, quanto alle cose spirituali solamente è sottoposto all'Ecclesiastico: ma nelle temporali al Prencipe; e nissuna cosa è più temporale, che il delitto, perche niuna cosa è più contraria allo spirito.

Continua ancora appò i Greci la Dottrina, che li Vescoui deuino giudicare, qual opinione sia Cattolica, e qual heretica; ma che il castigar quelli che professano le opinioni dannose; sia del secolare. Hora, stante la verità delle sudette cose, che sono manifeste, e chiare, per quattro raggioni, l'Inqui-

quisizione non deue intromettersi nei Greci.

La prima, perche mentre vna causa verte indecisa, non è raggioneuole che vna parte sia giudicata dall'altra, in quella loro lite propria. Ma questa è la lite de' Greci con la Corte Romana, che essi domandano l'osseruanza dei Canoni, i quali sottopongono ogni Nazione alli proprij Prelati: e la Corte Romana pretende essere sopra li Canoni. Adunque non puosno li Greci esser giudicati dai Ministri Romani in questa controuersia.

La seconda, perche gl'è certo, che innanzi la diuisione, li Greci erano soggetti nei Giudizij temporali al Magistrato secolare, e nelli spirituali alli superiori loro. Adunque è giusto, che li sia osseruata la loro raggione, e consuetudine.

La terza, perche cedendo il Prencipe all'Inquisizione il giudicar i Greci, priuerebbe se dell'autorità propria, che può essercitare con quiete, e permetterebbe che fosse essercitata da altri con turbazione. L'autorità di punir i delitti

litti in materia di Religione nella Chiesa Greca sempre è stata nel Prencipe, e li Greci di questi tempi cosi confessano, e desiderano che si continui: onde con quiete la Giustizia può essere amministrata dal Magistrato, che il lasciarla all'Inquisizione, con contradizione di tutta la Nazione porterebbe in consequenza mille inconuenienti.

La quarta, perche la Serenissima Republica concede a' Greci di viuere secondo il Rito loro. Ma il lor Rito commanda, che nelle cose secolari, e nelle pene di qualsiuoglia delitto siano soggetti al Prencipe temporale, ed vbbidiscano ai loro Preti nelle spirituali. Adunque, salua la protezione promessali non puonno essere soggetti ad altri. Perilche non è da permettere, che l'Inquisizione voglia inuestigare ciò che li Greci faccino, o credino in secreto. E se li va a gl'orecchi, che alcuno d'essi viua, o parli con scandalo dei Latini, hanno modo pronto è facile da rimediarui, che è notificarlo al Magistrato, dal quale la Giustitia sarà amministrata, e massime in materia così impor-

tan-

tante, qual è prouedere à' scandali, & tumulti.

Il XXVI. Capitolo, che non sia citata publicamente persona andata di là dai monti per imputazione di delitto commesso in quelle Regioni. A prima faccia pare cosa, che non possa occorrere, ed occorrendo sia di leggier momento: nondimeno quando fosse aperta la porta, sarebbe frequentissima, e di somma importanza. Papa Clemente VIII. del 1595. fece vna Bolla sopra gl' Italiani solamente, commandando; che nissuno, etiandio per mercanzie, possa andar in luogo doue non vi sia Paroco, e Chiesa publica, che esserciti il Rito Romano, se non hauerà licenza da gl'Inquisitori; aggiungendo, che quelli à chi sarà data, siano tenuti ogni anno a mandar all'Inquisizione fede autentica di essersi confessati, e communicati: Per introdurre l'osseruanza di questa Bolla, quando capita di la da monti alcun Italiano, immediatamente li Gesuiti li sono attorno, dell'esser andato là senza licenza, e se quel tale non si rende a loro, promettendoli obbe-

bedienza, e contributione, essaminano contro di lui due de' suoi adherenti; e formano vn Processo secreto, che mandano a Roma; sopra 'l quale scriuesi da Roma all'Inquisitore del luogo dell'origine, che lo chiami con publica citatione. Questa citatione altre volte soleuano farla all'Inquisizione di Roma; adesso se ne guardano, perche le Città oltramentane si risentono, procedendo contra qualche adherente della Corte Romana; e per leuarsi da questo pericolo, non citano più Roma, ma vogliono che si faccia al luogo dell'origine. Questa inuencione, se ben colorata di Religione mira a far la Corte Romana Padrona, in Italia, della mercanzia oltramontana, si come già 300. anni sono, ridusse sotto di se, con minor pretesto, la mercanzia di Leuante.

Non sarà fuor di proposito narrar quì, ciò che si fece all'hora, e che effetto hauesse, massime in questa Città, acciò sia meglio penetrato ciò che al presente si opera. Essendo già prohibito il portar armi, od altre instrumenti a gl'infedeli, con che potessero far guerra alli Christiani, il Decreto come

honesto fù riceuuto da tutti. La pronta obbedienza del mondo diede speranza a Papa Clemente V. di poter far vn passo innanzi. Onde del 1307. publicò vna Bolla, e commandò che niuno potesse portàr mercancia, di qualsiuoglia sorte, alli paesi di Leuante, ne meno lasciarle partir dai Porti, per andar a quel viaggio, sotto censura di scommunica, ed altre pene grauissime spirituali, e temporali; e tra le altre, che nissuno, che hauesse portato, o lasciato portar mercancie di qualsiuoglia sorte, potesse esser assolto, se non pagando prima precisamente tanto quanto montaua il Capitale portato.

La difficoltà, per non dire impossibilità, d'osseruare così rigido ordine, fece ch'in Venetia li contrafattori fossero molti, li quali in vita ci pensauano poco; ma in caso di morte, per riceuer l'assoluzione lasciauano, secondo il commandamento del Papa, che fosse pagata la contrafazione, e non mancauano li Confessori di far efficaci offici. Perciò negando l'assoluzione a chi non pagaua, o non lasciaua che fosse pagato quanto haueua portato di Capita-

pita-

pitale in Leuante; molti che haueuano fatto il viaggio più volte, si vedeuano debitori, anco di più di quanto si trouauano hauere alla morte. Perilche per testamento, per scarico della conscienza, lasciauano tutto il suo alla disposizione del Papa. Gl'Heredi, e li Comissari differiuano l'essecuzione dei testamenti, vedendosi tendere alla destruzione delle famiglie, e del publico, massime che non mancauano, chi li haueuano per nulli, ed estinti. Per questa causa il credito del Papa, in quindici anni, crebbe a somma bastante per vuotar la Città di danari, alli quali hauendo applicato l'animo Papa Giouanni XXII. suo successore, che da ogni parte ne congregaua all'hora, cioè del 1322. mandò a Venetia Ardenaro Largo, e Falcone Cestario Nunci, con ordine di riscuotere ciò, che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa; constringendoli Notari, ed altri di produr li testamenti, scommunicando chi non li consegnaua. Oltre ciò, diede anco commissione ai Nuncij di prouedere, e denunciare scomunicati tutti li viuenti, che hauessero nauigato, e di as-

di assoluerli pagando il capitale della mercancia portata. Questi Nuncij, venuti a Venetia, ed hauendo eretto vn Tribunale, fecero diuerse essorbitanze, fra le quali vna fù, che scommunicarono nominatamente li Procuratori di San Marco, e più di ducent'altri, tra huomini, e donne, per le cause sudette. Li Consultori di quel tempo, tra li quali fu vn Andrea Vescouo di Chiozza, consigliarono che l'acioni dei Nonci non erano legitime, e proposero d'ouuiare con appellacioni, ed altri rimedi, che si eseguirono: ed il tentatiuo dei Nunci non hebbe effetto. Restarono solo molti inconuenienti, com'in simil acioni auuiene, li quali continuando per due anni con graue pericolo, fu costretto il Pontefice d'applicarui rimedio il quale fu più graue del male. Fece vna Bolla, del 1324. confessando, che l'acioni dei Nuncij suoi erano state esorbitanti, sospese tutte le censure pronunciate da loro, e diede commissione all'Arciuescouo di Rauena per l'essecucione, commandandoli doppo, che douesse assegnar vn tempo conueniente a gl'huomini, e donne censurate dalli Nuncij per tal

tal causa, di comparire nella Corte Romana, che era in Auignone, od in persona, o per Procuratore, a trattar le cause loro, niuno eccettuato, saluo ch'il Doge, ed il Commune. Era vn bell'aumento della Corte, ch'in vna sol volta andassero a quella ducento; e più persone per cause pecuniarie di tanto peso. Ma ciò che auuenisse, o se il Pontefice fosse vbbidito da pochi, o da molti, non l'ho potuto giustificare: ma ben resta chiarezza, che all'hora si leuò vn opinione, la qual diceua, ch'il portar mercantie a gl'infedeli non era peccato, purche non fossero cose per seruicio della guerra, e che però il Papa non poteua vietarlo. Dal che mosso egli, del 1326. fece vna Bolla, dichiarando heretici tutti quelli che diceuano non esser peccato il portar ad infedeli le mercancie, etiandio che non possino seruir alla guerra. Ma in quel tempo le controuersie, che quel Pontefice haueua coll'Imperadore, passarono a guerra manifesta: onde egli in tutto il rimanente di sua vita [come scriue Ludouico Bauaro] restando in maggiori cose occupato, non puote pensare a ciò.

Sotto il successore trouossi temperamento, per ch'egli aprì la mano; non a riuocar il Decreto, come sarebbe stato giusto, ma a conceder licenza. E la Serenissima Republica le domandaua, e li erano concesse, hora per vn anno, hora per più lungo tempo ma determinato; ed alle volte ristringendo il numero dei nauili, alle volte lasciandolo in libertà. E queste licenze costauano, mà non e sempre chiaro il quanto. Dirò però in questo particolare, che per vna licenza concessa da Papa Inn. 6. del 1361. si patuì di pag. 9000. duc. d'oro di Camera, allegando, che non si poteua far a meno, perche la Camera Apostolica era esausta, ed in bisogno. Durò questo grauame sin poco doppo il 1400: che all'hora essendo il mondo fatto chiaro della verità, ch'il mercantare era lecito, e libero, la Corte si ritirò delle sue pretenzioni. Adesso per tentare che nisuno vada senza licenza in terre, che non riconoscono il Papa, hanno vn colore più apparente, che all'hora, dicendo, che si fà acciochè non s'imbeuino della falsa dottrina, quasi che se hauranno vna carta scritta, e suggellata, li de-

li deua essere vn preseruatiuo, e non possa occorrere, che si conserui intatto, chi andarà senza licenza, e sia impossibile che s'infetti quello che l'hauerà. Onde si vede chiaro, ch'l negar l'andata in quei paesi senza sua licenza non è zelo di Religione, mà di dominare, e soggettarsi il secolari, e cauar qualche buon profitto. Se la giusta libertà del mercanteggiare non comporta questo grauame, non e da permetere, che vno viuuto quì da buon Cattolico, ed andato di là dai monti, perche non habbia domandato licenza all'Inquisit. sia molestato, ed incommodato ne' suoi negozi per per imputazione dauali à Roma, con vergogna dei parenti che ne rimangono notati, massime ricusando essi di far la citazione à Roma, perche temono il risentimento delle Città oltramontano, che di ciò si reputano offese. Non è ragioneuole, che si nascondino, & adossino ad altri ciò che è fatto per i loro proprij rispetti, e per queste vie indirette s'impatroniscano della mercanzia oltramontana. E però se alcun natiuo di questo Dominio sarà viuuto da buon Cattolico in questo paese, e per le sue occoren-

correnze hauerà passato i monti , sin che non torni ; non è cosa giusta darli molestia alcuna , per relazione , che si habbia di lui.

Intorno al XXVII. Capitolo, che non sia ammessa la confiscazione in queste materie d'heresia, essendo già introdotto , e stabilito l'vso, senza contradizione, non fa bisogno se non continuare l' osseruanza, poiche è di molto seruizio di Dio, e della Religione; de' quali quando si tratta, e sempre cosa perniciosa il mescolarui materia pecuniaria , perche da ciò il mondo prende scandalo ; e vedendo interuenir il dinaro , non si può persuadere, se ben fosse vero , e chiaro, che il seruizio di Dio tenga il primo luogo . Non resterà mai la Corte Romana, in tutte l'occorrenze di biasimar quest'ordinazione, parendoli, che la moderazione statuita dalla Serenissima Republica rinfacci l'ordinazione Romana di troppa seuerità . Ciò che in publico allegano è, che l'heresia è delitto di lesa Maestà Diuina , laquale conuien più vindicare che l'humana . Ond'è vn peruertir l'ordine , quando si ha maggior pena a chi offende gl'huomi-

mini, che a chi offende Dio. E però confiscandoli i beni, per lesa Maestà humana; maggiormente deuonsi confiscare per lesa Maestà Diuina, nel qual delitto s'incorre per l'heresia. Ma quest' apparenza è vn ombra senza corpo, perche condannerebbe le loro constituzioni, lequali perdonano il delitto d'heresia la prima volta; e pure non si perdona il delitto della Maestà humana offesa la prima volta: onde parebbe che minor conto si tenesse dell'offesa di Dio, che de gl'huomini. Però la verità è, che nell'imposizione delle pene non si ha rispetto alla sola grauità del delitto, ma alle circonstanze ancora, del danno che porta a gl'altri, ouero dell'inhonestà congionta, o della volontà del delinquente più peruersa. La Maestà humana non è lesa, se non in certa malizia, e studio di chi l'offende. E l'heresia ben spesso è per ignoranza: onde questa merita compassione per il più, e quella mai. Le pene sono più per essempio de gl'altri, che per castigo del delinquente. La confiscazione dei Beni, per lesa Maestà humana spauenta gl'altri, e per amore de figli, almeno, si astengono,
 ante-

anteponendo il ben loro a gl'affetti, che li muouono contra il Prencipe. Ma nel caso d'heresia ad ogn'vno pare di muouersi per rispetto spirituale, e da non posporre alla morte de' figliuoli. L'euento dimostra, che per grazia diuina questo felicissimo Stato con maggior sodisfazione vniuersale resta tanto mondo dalla zizania hereticale, senza leuar a nissuno la robba, quanto gl'altri dou'è leuata con seuerità. Perilche non risguardando ordini, ouero essempi d'altri, ò ciò che da alcuno sia detto, conuien seguire gl'vsi sperimentati dai buoni.

Il XXVIII. Capitolo che non sia publicata Bolla, ordinazione di Roma, ne vecchia, ne nuoua, senza licenza espressa del Prencipe, è il più importante, e necessario auuiso per conseruar l'Offizio dell'Inquisizione. Sopra il Capitolo sporrò prima la raggione giuridica e reale, per laquale deua così osseruasi con l'inconueniente che seguirebbe, quando si facesse altrimente.

E cosa chiara, che sicome ciascuno può mutare per li suoi rispetti, a beneplacito proprio, gl'ordini di gouernare

la

la giurisdizione, che è sua totalmente, senza dar parte, ne ricercar consenso d'altri: Così doue per contratto, e concordato tra due è eretto vn Tribunale, data vna forma, non può vn di loro, per qualsiuoglia raggione, etiandio ottima, ed indubitata appo tutti far alcuna mutazione, senza il consenso dell'altro contrahente. Vale è la natura del Contratto, e concordato; che si come riceue l'esistenza per il consenso delli contrahenti, così non può riceuer mutazione pur minima, senza il consenso medesimo: Così se alcuna alterazione e necessaria per la mutazione de' tempi, od'altra circostanza: ma non può essere fatta legitimamente, se non da ambe le parti. Cosa chiara è, che l'Offizio dell'Inquisizione in questo Dominio è instituito per deliberatione del maggior Consiglio, e per consenso del sommo Pontefice, sin del 1289. con le condizioni all'hora stabilite. Adunque nissuna nouità successa doppo la può alterare, se li medesimi che conuennero nell'Institutione non accordino parimente insieme la mutazione. Perilche se dalla Corte Romana vien decretata

alcuna cosa di nuouo spettante a quella materia, non potrà estendere la sua forza sopra quell'Offizio, se non coll'assenso del Prencipe. Questa è la vera causa perche le Bolle, ed ordinazioni fatte a Roma, da qual tempo in qua, non puonno obligare.

Ne quì si può allegar in contrario, che li diuersi tempi ricercano diuerse ordinazioni, e che li Pontefici per miglior gouerno doppo quel tempo hanno fatto altre leggi raggioneuoli, che deuono esser riceuute; Imperoche à ciò la risposta è chiara, che sicome non si può tener nel mondo cosa alcuna per immutabile, ed ogn'vso spesso deu' essere accommodato ai tempi, e persone, così ciò deu' esser fatto, da chi s'aspetta di raggione, e non da altri. Se alcuno volesse reggere le cose communi da se solo, quantunque con buona intenzione, ed anco con riuscita felice, sarebbe trasgressore delle leggi diuine, ed humane.

La medesima raggione che costrinse nel principio ad instituire Inquisizione per concordato; constringe al presente, che non siano fatte nuoue leggi, ouero ordini, se non per concordato. Per far for-

forza ad vna Legge, non basta che sia conueniente, e raggioneuole, ma è ancora essenziale che sia constituita da chi ha intiera autorità. Ne ciò si dice solamente per conseruazione della potestà e Giurisdizione, mà anco per la necessità del buon gouerno. Non fù all'hora instituita l'Inquisizione con le medesime conditioni, come nel rimanente d'Italia, per esser altri li rispetti di questa Republica, e de gl'altri Stati. Adesso parimente li diuersi rispetti operano, che ciò che è vtile a Roma, alle volte non sia vtile qui. Onde non sarà giusto subito eseguire in questo stato ciò che il Pontefice hauerà constituito, secondo li suoi rispetti, ma douerà esser prima considerato, se conuiene alli rispetti di qui: laqual cosa altro che il Prencipe non può fare, come quello, che solo conosce il bisogno delle cose publiche. Perilche, quantunque la Bolla nuoua, e vecchia paresse al Rettore honesta, ed vtile, non però deue seguir in ciò il suo giudicio, essendo proprio del Prencipe solo di conoscer ciò che sia ispediente. Ne a Vesconi, od Inquisitori douerà parer graue, che ciò che è giusto, e legi-

timo

timo sia esseguito col debito modo; e giudizio, e forma.

L'Inquisizione di Spagna, che parimente è per concordato instituita, procede in questa maniera medesima. Ha le sue leggi, ed vsi proprij co' quali si regge, ne si altera, o riceue nuoui ordini da Roma, ma se per publici rispetti la Corte reputa che fosse ben introdurre alcuna cosa di nuouo in Spagna, la scriuono al Consiglio Generale. Reggio sopra l'Inquisizione, dou'è consultata; e secondo che li rispetti di Spagna comportano è riceuuta, od in tutto, od in parte, od anco posta da canto affatto.

Ma che l'osseruanza di questo Capitolo sia necessaria, non solo per mantenimento della propria potestà, e giurisdizione, ma per ouuiare ad vna infinità d'inconuenienti, lo vederà chiaro, chi considererà l'infrascritte cose.

Prima, parlando delle Bolle gia fatte, molte sono contrarie a gl'Instituti della Serenissima Republica, sicome quelle che commandano d'abbrusciar gl' heretici in publico, e viui, la confiscazione de' beni con Censura alli Prencipi; che non le ammettono, la demoli-

tio-

tione della casa doue sarà trouato vn heretico quantunque non fosse sua ; Che l'Inquisizione possa forsi dare sicurtà pecuniaria di viuere da buon Cattolico a qualunque li sia sospetto ; Che all'Inquisizione sia concessa Corte armata propria per quell'Offizio . Tutte queste sono ordinationi Pontifizie, contrarie alli costumi di questo Stato. Altre danno autorità eccessiua à gl'Inquisitori, come quelle lequali vogliono ch'habbia facoltà di dar licenza di portar armi, di far crocesegnati, lequali cose non si potrebbono metter in vso senza gran confusione. Alcune sono tanto seuere, che non puonnò conuenire al gouerno mite di questo Stato, come quella di Paolo IV. la qual non vuole, che sia perdonata la vita la prima volta a chi vorrà ridirsi, hauendo tenuto vno delli cinque articoli nominati da lui ; ed vn altra di Pio V. che nissuna sentenza fatta à fauore dell'imputato, ritrouato innocente, possa passar in giudicato, etiandio, che fosse fatta doppo la purgatione Canonica, mà sempre l'Offizio possa riassumere la medesima causa, etiandio sopra solamente li medesimi indizij : laqual ordina-

natione mettendosi in vso sarebbe con-
tinuo tormento dei miseri . E quell'al-
tra del medesimo Pontefice, che qua-
lunque offendesse, ouero anco solamen-
te minacciasse vn Notaio, od altro Of-
fiiale dell'Inquisizione, od vn testimo-
nio essaminato in quell'officio, oltre la
scommunica, sia reo di lesa Maestà in
primo capo, e sia punito di pena capi-
tale, li beni confiscati, e li figliuoli in-
fami, ed incapaci di poter succedere ad
altri per testamento: Alla qual pena sia
soggetto qualunque, che non solo fa-
cesse fuggire di priggione, ma anco ten-
tasse di farlo, se ben l'effetto non seguis-
se; e qualunque fauorisce, od interce-
desse per alcuno di questi tali, con altre
clausule d'acerbissima seuerità, com-
prendendo anco persone titolate, e
Prencipi. E pur questa è quella Bolla
che fù fatta sino del 1569. nè mai fù ri-
ceuuta, ne publicata in questo Stato.
Il Cardinal Arrigone, 48. anni doppo,
cioè, del 1617. ordinò all'Inquisizione
di questa Città di Venetia, che la stam-
passe, e publicasse: e si sarebbe esegui-
to, se gl'Illustrissimi Rifformatori di
quel tempo, per ordine anco dell'Ec-
cel-

cellentissimo Collegio, non l'hauessero prohibito. Ciascuno può considerare, quanti Processi si potrebbon fare per ogni parola che fosse detta ad vno delli Notai, testimoni, o denonziatori da chi credesse esser offeso; e quanti miseri sarebbono cotidianamente vessati. Lungo sarebbe il narrar tutto ciò, che non conuienne alli costumi di queste Regioni, e le sudette sono a bastanza, per mostrar, che senza turbare la publica tranquilità non si può riceuerle generalmente tutte: ma se alcuna è necessaria, ouero vtile, per castigo d'heretici, è ben raggione che sia riceuuta. Il conoscer però qual sia tale, è proprio del Prencipe; ne altro lo può sapere, ne alcun deue confidare che possino esser riceuute senza confusione, perche in Roma sono in vigore: e pur le cose passano quiui con quiete, essendo diuerso lo Stato di Roma da quello de gl'altri Prencipi: Li Romani dicono essere superiori a queste ordinazioni, se li pare le osseruino; se non le tralasciano, o le dispensino, e seruino mirabilmente ai loro rispetti, così quando sono osseruate, come quando sono trasgredite, per-

che

che dalle leggi non sono per regolarsi loro, ma essi regolano le leggi. Pel contrario ne gl'altri Stati, quando sono publicate, o riceuute, non sono più in potestà del Prencipe, se vede inconuenienti: per prouederli bisogna ricorrere a Roma, doue essi ascoltano, e rimediano, ouero non rimediano hauendo rispetto, non a ciò che è vtile allo Stato de gl'altri, ma al loro. E questo è quello che vorrebbe, ed ogni giorno tenta quella Corte, cioè, d'hauer in sua mano, sotto colore di Religione l'amministrazione d'alcune cose, senza le quali gli Stati non puonno reggersi, perche mediante quelle resterebbe arbitra d'ogni gouerno. Per questa causa cotidianamente li Pontefici dicono, volendo far riceuere le loro ordinazioni, che se passarà inconueniente, s'habbia ricorso a loro, che rimedieranno. Ma il rimedio che non viene dal medesimo Prencipe, anzi da chi ha altri interessi, e peggiore del male. Dio, l'opere di cui sono perfette, ed è autore di tutti li Principi da ad ogn'vno tutta l'autorità necessaria per ben gouernare, nè vuole che sia riconosciuta da altri che

da sua Diuina Maestà. Tutto ciò che vn Prencipe riconosce da altri che da Dio, e seruitù, e soggetione..

Ciò è detto generalmente della considerazione, che si deue hauere in publicare, e ricéuere l'ordinazioni Pontificie fatte gia in questa materia d'heresia., ma molto più conuerrà vsar diligenza intorno quelle che per l'auuenire si faranno. Delle gia fatte il numero è determinato, si sa s'altroue sono riceuute o nò, in che osseruanza sono., che interpretazione riceuono, doue mirano, che consequenza di buoni, o cattiui effetti possono seco portare. Ma per l'auuenire, se fosse lasciata libertà alla Corte, il numero s'accrescerebbe in infinito. Quando vna di nuouo compare, non si sa se 'l mondo la riceuerà o nò: la mira di chi l'ha fabricata, non è ancora scopperta, la sperienza non ha mostrato che effetti possa produrre, e però ogni dilazione, e maturità in riceuerla, porterà vtilità infinita. Non si dice che le nuoue disposizioni raggioneuoli non siano accettate, ma che ciò non si riceua per obligo, e come soggetti, ma per concerto, e trattato commune, richieden-

dendo così l'instituzione di quest'Offi-zio, come si è detto, e con molta consi-derazione, per i grauissimi pericoli che portano seco le nouità. La Corte Ro-mana nel far nuoue Bolle non vsa grand' auuertimento. Con facilità si fanno; perche con facilità si reuocano, o dero-gano, o dispensano, secondo il commo-do delle cose loro, ne che riguardano alli proprij rispetti: ma ciò che è vtile ad vno Stato non è profiteuole all'altro. La salute di questo Dominio ricerca, che la Religione sia conseruata inuiola-ta in tutte le sue parti, ouuiando ad ogni mutazione, e nouità di qualsiuoglia sorte. Li rispetti di Roma ricercano, che non si faccia mutazione, per cui la pote-stà Pontificia sia diminuita, o la Corte perdi alcuna delle vtilità che tira da gl' altri Stati: ma le nouità co' quali s'au-mentasse il profitto della Corte, ouero l'autorità temporale si diminuisse con l' essaltazione dell'Ecclesiastica, non so-no abborrite anzi procurate; e ciò vedia-mo ogni giorno. Trouasi questa Sere-nissima Republica, come anco gl'altri Regni Cattolici, tra due contrarij. Li Protestanti, che non hanno altra mira

che

che diminuir l'autorità Ecclesiastica, è la Corte, che non ha altro scopo che aumentarla, e rendersi la temporale serua; Onde li Regni, e Stati Cattolici, per conseruarsi, ouuiano ad ogni nouità vna, o dell'altra parte, e mantengono la Religione senza mutazione alcuna, credendosi per chiara isperienza, che l'vna, e l'altra nouità sia perniziosa. La riuerenza che meritamente si porta alla Religione, causa che facilmente hanno ingresso gl'abusi, che entrano copperti di quel santo manto. Per mantenimento della Religione l'Offizio contra l'heresia è rispettato; e per questa causa, quando Roma vuol introdurre qualche nouità, si vale volontieri di quell'Offizio, presuponendo che il vero fine non apparirà. E ciò è ben stato operato nell'istesso modo anco pel il passato, ma molto leggiermente, rispetto a ciò che al presente si fa. Con tutto ciò li Senatori di quei tempi sono stati diligenti: hanno voluto vn Offizio contro l'heresia misto, si sono opposti ad ogni nouità, non hanno permesso à gl'Ecclesiastici di far cosa alcuna non saputa, ne veduta, ne esaminata. Per

tai

'tai vestigi conuien che camini qualunque vuole che la Republica si conserui, non lasciando che nuoue Bolle, ouero Decreti sino accettati nello Stato, se prima con deliberazione matura non è certificato, che non siano per portar inconuenienti. Laqual deliberazione è propria del Prencipe, che solo comprende lo stato delle cose publiche.

Circa il XXIX. che tratta di duplicare vna proibizione de'libri, poiche il Concordato del 1596. resta, non si può metter in difficoltà: ma ben sarà necessario considerare, ch'essendo quel Concordato fatto con tanto essame, e maturità, così dal canto della Sede Apostolica, come dalla parte dell'a Serenissima Republica; la materia deu'essere tenuta per graue. Durò quella negoziazione quattro mesi: dalla parte Pontificia v' interuennero il Cardinale, il Nunzio, e l'Inquisitore, e dall'altra i primi Senatori della Republica: argomenti chiari, ch'l negozio da ambe le parti fù stimato di molto peso; e nondimeno con tutto che determinato col consenso commune non leuò agl'Ecclesiastici la speranza di mandarlo in obliuione, e di suetudine.

dine. Per il che all'hora tratarono, che Concordato non se ne stampaßero se non sessanta coppie, e ciò non per altro, se non perch' essendo innumerabili gl' essemplari de gl'Indici che vanno per mano di tutti, ogn'vno vedesse quei documenti, che danno l'autorità sopra i libri a gl'Ecclesiastici solamente, e la moderazione del Concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse. E caminandosi con questi passi in Roma, non è anno, che sotto nome del Maestro del sacro Palazzo, non esca vn Catalogo di nuona prohibizione, con clausule, che deua hauer luogo in qualsiuolgia Città, terre, e luoghi, di qualsiuolgia Regno Nazione, e popolo, e che obblighi ciascuna, etiandio senza publicatione, in qualsiuolgia modo, o maniera, che verrà a noticia l'Editto. Quest'Indice si manda a gl'Inquisitori, che per mezzo de Confessori li facciano hauer quell'essecuzione che possono: Ed in questa maniera il concordato è deluso e camina all'inessecuzione. E ciò che è peggio, quando l'indice di nuouo si stampa in questa Città, procurano d'inserirui dentro quelle nuoue prohibizioni; il

che

che hanno anco tentato quest'anno, e se non sarà di continuo vsata la diligenza, che'al presente si vsa, con queste maniere vna volta faranno foro, ed apriranno strada a distruzione del concordato. I loro interessi, per farli assoluti Padroni dei libri, e li rispetti perche il secolare deue inuigilare acciò non l'ottengano, se ben non appariscono a prima faccia, con leggiera consideratione si fanno manifesti. La materia de' libri, par cosa di poco momento, perche tratta di parole; ma da queste parole vengono l'opinioni nel mondo, che causano le partialità, le sedicioni, e finalmente le guerre. Sono parole sì, ma che in consequẽza tirano seco esserciti armati. In questa materia i Romani nasconder non puonno due loro pretensioni molto ardue. La prima, che così possino prohibir libri, non solo per causa di Religione, ma ancora per qualsiuolgia altra. La seconda, che il Prencipe nello stato suo non possa prohibir alcun libro per qualsiuolgia causa, e che se alcuno sarà approuato da loro, non possa il Prencipe, se ben lo giudicasse nociuo, impedire che nello Stato suo non sia tenuto, stam-

stampato, è publicamente venduto. E mettendo queste pretensioni in opera, fanno pregiudicio al temporale in tre particolari molto notabili.

Il Primo, prohibendo, ouero corrompendo i libri buoni, ed vtili per mantenner il buon gouerno. Secondo, prohibendo libri, che a loro non s'aspetta il prohibirli. Terzo, mettendo impedimento al secolare, che non possa rimuouere ciò che vede nociuo al buon gouerno. De' quali 3. pregiudici conuien trattar particolarmente, per considerar li rimedij.

Intorno al Primo, sopra la prohibizione dei libri, che a Roma non piacciono, se ben sono buoni, e santi, perche diffendono la potestà temporale, è cosa chiara che il Prencipe, massime che regge coll'arti della pace, ha per instrumento principale, che il popolo habbia per ferma questa verità, cioè, che 'l Prencipe è constituito da Dio, e regge con autorità diuina: ed il suddito per conseguenza, e per conscienza, e tennuto ad obbidirlo, e nol facendo offende Dio, che l'obligò a portar le publiche grauezze, o personali nell'essercitar i Carichi, o reali in Tributi, vettigali, ed altre forme;

lega la conscienza, ed obliga sotto peccato alla restituzione chi ricusa portarli, o chi li frauda. Perche il Prencipe, per Legge diuina è superiore à qualsiuoglia persona, che si troui nel suo Dominio, e può grauar le facoltà di qualsiuoglia, quando la publica necessità, secondo il suo giudicio, lo ricerca. Ogn'vno può giudicare da se, senza maggior discorso, con quanta facilità sarà gouernato vno Stato, doue le sudette massime, sicome sono verissime, così siano credute; e li disordini, che necessariamente n'auuengono, doue siano tenute l'opinioni contrarie. Di queste verità scritte dai Profeti, insegnate da Christo, e predicate da gl'Apostoli, sono pieni anco i Libri de' Padri antichi, e li buoni Theologi le tengono come sono necessarie da esser credute. Ma nella Chiesa di Dio, sicome sempre vi furono di quelli che si seruirono della Religione a fini mondani, così al presente il numero è in colmo. Questi sotto pretesto spirituale, ma per fine d'ambizione, e richezza mondana, vogliono liberarsi dall'vbbedienza douuta al Prencipe, e leuarli ancora l'amore, e riuerenza douuta dal po-

polo, tirandola a basso. Per effettuar queste cose, hanno inventato nuouamente vna sorte di dottrina, che non ha altra materia se non la grandezza Ecclesiastica, la libertà, l'immunità, e la Giurisdizione sua. Questa dottrina fù inaudita fino circa il 1300. nè si troua libro scritto di ciò innanzi quel tempo. All'hora si diede principio a scriuere qualche poco sparsamente per i libri. Ma dei libri che professassero di non trattar altro che questa materia, non furono più di due sino al 1400. e trè fino al 1500. Doppo questo tempo crebbe alquanto il numero, ma fù tolerabile. Doppo del 1560. cominciò a moltiplicare questa dottrina, in maniera che al presente si è tralasciato di scriuere, come già si faceua, delli misteri della Santissima Trinità, della creazione del mondo, dell'Incarnazione di Christo, ed altri misteri della fede, & altro non si stampa in Italia se non libri in diminuzione dell'autorità secolare, ed in essaltazione dell'Ecclesiastica; ed i libri stampati non vanno più a numero, ma a migliaia. Quei del popolo, che intendono le lettere, non puonno legger altro. Li Confessori parimen-

te altra dottrina non sanno, ne per approuarli si ricerca saper altro che questo: onde contra vna peruersa opinione in vniuersale: che il Prencipe, e li Magistrati siano inuenzioni humane, anzi tiraniche; che conuenga vbbidirli per forza solamente, perche il contrafar le leggi, il fraudar le publiche entrate, non obliga a peccato, ma solo a pena, laqual chi non paga opera si, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Diuina, e pel contrario, che ogni cenno degl' Ecclesiastici, senza pensar altro, deua esser preso per precetto diuino, ed oblighi la conscienza. E questa dottrina è forsi causa di tutti gl'inconuenienti che si prouano in questo secolo. Non mancano in Italia persone pie e dotte, che tengono la verità: ma queste non puonno, ne scriuere, ne stampare. D'altroue vien scritto qualche cosa, ma subito prohibita, anzi poco si pensa à libri d'Heretici massime che trattano de gl'articoli della Religione. Ma se alcuno viene, che diffenda l'autorità temporale del Prencipe, e dica che anco gl'Ecclesiastici sono soggetti alle publiche foncioni, ouero giusticiabili, se violano la publica

tran-

tranquilità, questi sono libri dannati, e perseguitati più de gl'altri. I Libri degl' Autori, antichi, nel ristamparli, li hanno castrati, e leuato fuori tutto ciò, che poteua seruire all'autorità temporale.

Del 1607. stamparono in Roma con publica autorità vn libro intit. *Index expurgatorius*, doue notarono i luoghi, che in alcuni Autori deuono essere Cancellati: dal qual libro ogn'vno occultamente può vedere, che cose sono leuate, o mutate in molti buoni Autori, che diffendeuano l'autorità data da Dio al Prencipe. In modo che al presente non si può più leggendo vn libro dire, qual fosse il senso dell'Autore, ma qual sia quello della Corte Romana, che ha mutato ogni cosa. E ciò che sopra tutto si direbbe incredibile, se non si vedesse in stampa: Papa Clemente VIII. del 1595. nell' Indice publicò vna regola, che tutti i libri de gli scrittori Cattolici, scritti dopo il 1525. possino essere corretti, ed emendati, non solo col leuar via ciò che non è conforme alla dottrina di Roma, ma anco con aggiungerli. Per metter in costume questo precetto, se ben posto in publico gia sei anni solamente, e pur eseguito,

guito, e praticato continuamente da 70. anni in qua: di modo che, se nelli scrittori non si trouarà buona dottrina, fauoreuole all'autorità temporale, sappiamo, chi l'ha leuata. Se si troua fauoreuole per l'Ecclesiastica, sappiamo chi l'ha interposta, ed in somma potiamo esser certi di non hauer libro alcuno sincero. Onde, poiche la mira non è altra, che d'estinguere, o corrompere qui libri, da quali soli le persone di buona volontà puonno riceuere l'instruzione necessaria, conuien anco, che il Magistrato secolare sia occulato, ne si lasci priuare sotto finti pretesti, maggiormente di ciò che per lo passato si è fatto. E quando si tratta di prohibir di nuouo qualche libro, il quale non tratti de gl'articoli della fede, informarsi bene della dottrina che contiene, e de gl'interessi per i quali la Corte vuol prohibirlo, innanzi che dare il suo consensu. Ed occorrendo, che sia ristampato qualche libro di buono, e famoso Autore, auuertire, che le buone massime non siano leuate fuori, o non vi siano inserte di nuouo, contra la mente degl'Autori, delle cattiue: Anzi che il seruizio publico, ed il giusto, e honesto ricer-

ricercherebbono che fossero ristampate le buone massime, e che quei libri, che sono stati corrotti, hauendo leuate, o mutate le cose fauoreuoli all'autorità temporale, data da Dio, fossero ristituiti secondo li primi ed incorrotti essemplari, conforme al senso dell'Autore. Ed acciochè con nuoue prohibizioni, che mandano sottomano, non fosse delusa e derogata la virtù del Concordato, quando si stampa *l'Indice del* 1595. stampissi anco detto Concordato doppo lui.

Non solo è necessario l'auuertimento nella prohibizione dei libri, acciò non sia affatto estinta la buona dottrina in Italia, come si va a via di fare, di che si è parlato a bastanza; ma ancora acciò sotto pretesto di bene, l'Inquisizione non si pigli quell'autorità che non li appartiene, prohibendo libri, se ben cattiui, che però non hanno che fare con la Religione, che è il secondo pregiudizio.

Gl'Ecclesiastici ci hanno dichiarato, che prohibiscono i libri per *Vndeci cause*, tra quali ve ne sono 5. che non toccano in conto alcuno a loro. La I. de' quali è, quando il libro contiene cosa contra la fama del prossimo, massime Ecclesiastici,

stici, e Prencipi. La seconda, se contiene cosa contra la libertà, immunita, e Giurisdicione Ecclesiastica. La III. se con propositione politiche d'antichi Prencipi, ed historici fauoriscano le Tirannidi. La IV. se contengono faccie, o moti contro la fama di qualsiuoglia. La V. se contengono lasciuie, ed altre cose contra l'honestà.

Non hà dubbio, che meritano esser dannati i libri, doue si ritrouano tali esorbitanze, ma non però ogn'vno le può fare. Sarebbe vn confonder il mondo, se qualsiuoglia che conosce vn ordine esser giusto potesse statuirlo. Ciò appartiene alla publica autorità, che sola può far la legge, sopra ciò che Dio ha raccomandato al suo Gouerno.

Chi ha zelo, e vede la pernicie di qualche libro, procuri che sia estinto, e farà bene, ma con autorità di chi può legitimamente farlo. La diligenza in cercare e scoprir il male è lodeuole: il voler rimediarlo non appartenendo a se, è vsurpatione, ed ambizione. Se con vn libro è offesa la fama del prossimo, etiandio Ecclesiastico, non tocca all'Inquisizione a farne giustizia. Quell'offizio è contra l'

he-

heresia, ma non hà da protegger la fama di nissuno. Il secolare è protettore dell'honore delle persone, ed egli ha da diffenderlo, e vindicarlo contra chi l'offende con fatti, con parole, e con scritture. Stia diligente l'Inquisizione, che per mezzo de' libri non sia seminata dottrina contra la fede; che Dio ha proueduto del Magistrato per dar rimedio, se con opere, parole, o libri è offesa la fama d'alcuno. Se gl'Ecclesiastici veggono vn ingiuria fatta a loro, & a gl'altri, è giusto che possino implorar il Magistrato, e da lui aspettar la prouisione. Se alcuna cosa è scritta contra la libertà, ed immunità Ecclesiastica, perche è goduta per priuilegio de'Prencipi, al Prencipe tocca il mantenerglielà, quanto il publico seruiciò permette. Non sarebbe bene, ch'ogni priuileggiato di propria autorità volesse diffendere i Priuilegi suoi. Piacesse a Dio, che vi fossero libri meriteuoli di prohibizione, per essere contra la libertà Ecclesiastica, più tosto che i libri la meritano per estenderla tanto, che confonde ogni Gouerno. Vsurpa ciò che è del secolare, e fa vergogna al ministerio di Christo, che è per le cose celesti, e

non per impadronirsi delle terrene commesse da Dio ad altri. Non è minor male, anzi è maggiore, l'estendere la libertà Ecclesiastica, si che diuenga licenza, che il ristringerla più del douere. Qual è la causa, che nissun libro è censurato? Perche la ostenta troppo, ò perche leua la temporale, che pur il mondo n'è pieno. La via ottima di mantenerla, non è di prohibir i libri, che la tengono tra i termini, ma più tosto quelli che la rendono spauenteuole per l'essorbitanza. Però non si ha da negare, che se alcuno scriuesse in questa parte contra il vero, il Magistrato non deua procedere contra l'Autore, e contra il libro, e conseruar il decoro, e l'autorità douuta all'ordine Clericale. Ma ch'essi si facciano raggione da se, non è giusto. Se sono scritte cose Politiche, secondo le massime de' Prēcipi, ed Historici antichi, secondo tutti, non tocca all'Ecclesiastico il dar giuditio; se sono Tiranniche, che ciò solo appartiene a Prencipi, de' quali è proprio il Gouernar Stati. Li priuati non l'intēdono, e meno li Ministri di Christo, a quali egli hà prohibito seueramente l'intromettersene; e se pur alcuno vuol pas-

passar oltre, non deue con propria autorità pensar di prouederui, ma significarlo a chi s'aspetta far la prouisione, senza che è pur troppo chiaro, che li desiderosi di licenza, senza freno danno nome di Tirannide alla legitima potestà data da Dio, ed a quella dottrina che si oppone ai loro tentatiui; si che sotto pretesto di Religione, vogliono diuentar arbitri d'ogni gouerno. L'istesso si deue dire dei libri, che contēgono facezie, o motti mordaci, che direttamēte, ed obliquamente offendono alcun: e se insegnano cattiui costumi, lasciuie, e crapole, che offendono la publica honestà, nissuno di questi eccessi è heresia, che deua appartenere all'Inquisizione. L'Inquisitore è fatto giudice della fede, non censore dei costumi. Dalla dottrina di S. Paolo, la quiete publica, e l'honestà sono date in guardia alla potestà secolare. Non deue l'Inquisizione metter la falce nella messe d'altri. Questa conclusione non ha bisogno di sutilità per esser intesa, da se medesima è piana, e facile. All'istesso tocca giudicare, e punire l'opere, le parole, e la scrittura d'vna materia medesima. Nissun può metter in dubio, che l'offen-

dere la fama, il fauorir la tirannide, e la dishonestà, così in fatti, come in parole, non siano delitti soggetti al giudizio secolare. Dunque li commessi ancor in scrittura, apparterrano all'istesso. Con che raggione può pretendere di censurar i libri per alcuna delle cause sudette quello, che confessa da se medesimo non hauer potestà di censurar le parole, ed i fatti doppo che dai Ministri de' Prencipi vien praticato vn tanto disordine, cioè, che sotto pretesto di fauorir l'honestà, la Giustizia, e perseruar la fama vien vsurpata l'autorità temporale: forsi perche è cosa molto nuoua, che l'Ecclesiastico prohibisca libri per altra causa, che per quella della Religione, poiche niun Pont. l'ha mai tentato innanzi il 1550. e però come cosa recente non è ancora ben ponderata, ouero che ad alcuni che attendono alle cose publiche pare non esser male lo scaricarsi di questo peso del veder libri, e lasciandola a chi lo deside-ra. Mà come ogni gouerno ricerca vigilanza, e fatica, e chi si scarica di queste, si spoglia anco dell'autorità, e non se ne auede se non quando è perduta, ne si può ricuperar più. Così la Serenissima Re-

pu-

publica, laquale ha ordinato, che sia da' suoi Ministri veduto ogni libro che si stampa, per impedire che non esca in luce dottrina inconueniente, molto ben ha conosciuto, che al Prencipe s'aspetta questa cura; e da ciò necessariamente s' inferisce, che li suoi Rappresentanti deuono anco auuertire se nei libri già stampati si trouano inconuenienze per le quali s'impedisca lo stampare. All' istesso tocca prescriuere il modo, come procurare, accioche il male non nasca; e rimediar al nato. Se legitimamente il Prencipe per l'autorità datali da Dio vieta, che non si stampi vn libro, perche contiene Bestemmie contra la Diuinità, fauorisce la tirannide, offende la publica honestà, insegna cattiui costumi, ouero leua l'honore e la fama altrui: adunque anco legitimamente, e per la medesima autorità a lui s'aspetta prohibir quelli che sono gia stampati, e contengono simili inconuenienze.

L'Indice dei libri fatto del 1595. gia è riceuuto con l'autorità publica per concordato; però i libri contenuti in quello deuono essere stimati prohibiti, senza eccettione, ma se per l'auuenire sa-

rà

rà proposto da gl'Ecclesiastici di proibir libri per alcuna delle sudette cause, e si vegga che il libro lo meriti, non è da concedere che lo facciano essi, ma ben riceuer l'auuiso, e prohibir il libro per sola autorità temporale, lasciando che l'Ecclesiastico habbia parte solo, quãdo il libro si prohibisce per causa di Religione.

Resta il terzo pregiudicio, il quale è nuouo, ma di maggior lesione, e pericolo che gl'altri due, imperoche l'essere priuati della propria autorità; il perdere i buoni libri sono mali grauissimi, ma tolerabili rispetto a quello di douer essere costretti a sopportare nel Dominio proprio vn libro, che si veda pernicioso.

La Corte Romana, quantunque s'habbia assunto di prohibir libri, anco per le cause che non sono di Religione; e non appartengono all'Ecclesiastico, nondimeno innanzi questi anni prossimi passati non hanno ardito di passar a dire, che il Prencipe non possa esso ancora vietar quei libri che vede poter partorir scandalo, mal'essempio, sedicione, od altra turbacione nel suo Gouerno.

Il Cardinal Baronio ha voluto esser il primo à francar questo passo, e dirlo arditapage

ditamente: al quale essendo stata fatta l'opposizione conuêniente da quel Prencipe, che fù particolarmente toccato, nissuno ardì doppo diffendere l'impressa del Cardinale fino al presente. Ma perche per l'auuenire alcun forsi potrà fare l'istesso tentatiuo con maggior artifizio, ouero in occasione, quando gl'occhi de gl'altri siano meno aperti, l'importanza della cosa richiede, che il successo sia breuemente narrato per essempio e documento vniuersale, soggiongendo la vera dottrina con li suoi fondamenti, e risoluendo li cauilli contrari.

Stampò quel Cardinale al principio dell'anno 1605. il suo To. XI. degl'Annali Ecclesiastici, dou'inserì vn discorso lunghissimo contra la Monarchia di Sicilia: Del qual discorso, quanto alla verità della narrazione non è opportuno parlar hora, ma lasciarlo al suo luogo. Questo solo tocca al presente proposito, che il discorso è pieno di maledicenza, ed acerbità contra molti Rè d'Aragona di celebre memoria, è spezialmente contra il Rè Ferdinando Cattolico, e gl'altri progenitori paterni di questo che al presente regna. Il libro capitato a Napo-

li,

li, ed a Milano fù da quei Ministri Regij prohibito, che non si vendesse, ne tenesse, per li rispetti del loro Prencipe, pur troppo apparenti ad ogni persona volgare.

Il Cardinale hauuto questo auuiso raduna il Collegio de' Cardinali nella sede vacante di Clemente VIII. e fece vn'inuettiua contra quei Ministri, che nel prohibir quel libro hauessero posto mano nell'autorità Ecclesiastica. E doppo creato il Pontefice Paolo V. scrisse al Rè di Spagna sotto li 13. Giugno di quell'istess'anno vna lunga lettera con questo Capitolo, oltre gl'altri; Che al Papa solamente s'aspettaua approuare i libri di qualsiuoglia sorte, e tanto più Ecclesiastici, facendo graue doglienza, che in vilipendio dell'autorità Ecclesiastica, li Ministri Regij in Italia hauessero prohibito il suo libro. La prudenza di quel Rè giudicò meglio di rispondere con i fatti, e lasciò correre la prohibizione publicata da suoi Ministri. Il Cardinale non si puotè contenere, che del 1607. stampando li XII. Tomo non inserisse, poco a proposito, vn discorso di quest'istessa materia, dicendo formalmente,

mente, essere cosa empia, ed horrenda; che in questi nostri infelicissimi tempi li ministri Regij ardissero censurar i libri approuati dal Papa, non lasciandoli vendere dai librai, se non con loro licenza, la qual negano arbitrariamente, e vietano anco assolutamente, che siano venduti. Soggiunge doppo, che ciò fanno, perche i libri riprendono le loro ingiustizie, e che ciò è leuar di mano a S. Pietro, e dar alli Prencipi vna delle chiaui dateli da Christo, cioè quella della scienza di discernere li buoni vsi dai cattiui. Il Consiglio di Spagna con la solita tardanza, e risolutione procedette anco doppo: non si mosse anco per questa terza offesa, ma lasciò scorrere altri tre anni, e del 1610. il Rè fece vn Editto, condannando, e prohibendo quel libro con maniera così graue, che destramente tocca il Cardinal Baronio così bene, com'egli haueua toccato li Rè progenitori suoi. E per darli maggior riputazione, e forza, fu l'Editto fatto publicare in Sicilia, con decreto, e sottoscrizione del Cardinal Doria, e mandato per il mondo in stampa. La Corte Romana restò sbigotita tanto per l'Editto, quan-

to per l'esecuzione fatta dal Cardinale.
Però in Ispagna non si può credere tentatiuo più arduo, quanto mandar per lo Stato d'vn Prencipe vn libro in stampa contra il suo Gouerno, e pretendere, che sia letto, tenuto, e venduto publicamente, e che il Prencipe non vi possa prouceder, e scoprirlo, e ciò sotto colore di Religione, e d'autorità di Christo data a S. Pietro. Il qual pretesto sarà leuato, se sarà atteso la dottrina Cattolica, e l'vso della S. Chiesa, da quali apparisce la verità chiara, e restano risolute le ragioni del Cardinal Baronio.

E cosa nota che a S. Pietro furono date le chiaui del Regno dei Cieli, e che molti santi Padri, e scrittori Cattolici intendono le Chiaui in plurale, vna di scienza, e l'altra di Potestà, e che la Potestà, non deu'esser intesa vniuersalmente, ma solo la concernente il Regno celeste, che è la spirituale: perche la Ciuile, Regale, e temporale li è prohibita espressamente da Christo: Così la scienza non s'intende delle cose naturali, ne delle discipline, ne meno delle Politiche, Ciuili, ò Morali. Mà come S. Paolo chiaramente dice, *Sono fatti Ministri*, *e di-*

e dispensatori dei misteri di Christo ; solamente. Perilche, se per l'autorità Ecclesiastica sarà approuato vn Libro, come buono, in materia di fede, non potrà con autorità secolare esser condannato per cattiuo: ma se il libro trattérà d'altra materia, come di Giurisdizion, di gouerno, di mercanzia, se ben fosse lodato da tutti li Prelati del mondo, non e fatto pregiudizio alla Potestà temporale, che non possa condannarlo. E' vn gran Trapasso, perche Christo hà dato la cognizione, e la potestà del Regno celeste a S. Pietro, e li ha vietato la terrena, voler contra il suo precetto estender la spirituale alle cose temporali. S. Agostino spesse volte dice, che la grazia non distrugge, ne toglie niente alla natura, ma lasciandoli tutto il suo, li sopragiunge le perfezioni diuine. La potestà temporale, ha per sua natura potestà di vietare tutte le cose ripugnanti alla publica quiete, ed all'honestà, e tra questo li scritti, e libri, che li ripugnano. Non'e venuto Christo a leuar niente di quest'autorità alli magistrati, quella la lasciò intiera, aggionge solo autorità alli Ministri suoi sopra le cose spettanti

la

la fede Christiana, di che per natura gl' huomini non sanno niente, ma per sola sua riuelazione. Però questi non si denono arrogar potestà di approuar Libri, che a loro non toccano, ne tentar di priuar li Magistrati dell'autorità data loro da Dio, e dalla natura. Allega il Cardinal Baronio l'Epistole d'alcuni Scrittori, che hanno dedicato à Papi i lor libri, o d'historie, o di materia legale, o di gouerni, ed in quelli hanno sottomessa l' Opera loro alla Censura del Pontefice; è però conchiude, che a lui solo tocchi approuare ogni sorte di libri, e quando sia approuato da lui, nissuno possa metterui la mano. Ma questa raggione è assai vana, non distinguendo le parole obligatorie, da quelle di complimento. Chi mai dedica libro, non solo ad vn Prencipe ma ad vn priuato, che non glielo sottometta, ed anco con qualche hiperbole di parole? se si vorrà sotto questi colori Retorici fondar articoli di Theologia, si troueranno altre epistole, con le quali daremo l'autorità medesima ad ogni genere di persone ed ancora si troueranno dedicati è Papi libri di medicina, e di Pedanteria innumerabili, con

simi-

fimili
que ,
fopra
imatic
denza
fi hà d
poich
Prenc
prend
cora è
non p
ingiu
lecito
turba
D'
modi
za ch
ne te
mani
l'efti
que
mod
hel p
fone
u'eff
dice
ra in
inftı

ne, che al publico Giudice; ed il far altrimente è metter il mondo in confusione, lasciando maneggiar i negozi a persone inette. La generalità facilmente si considera, è per il più non ha bisogno, che di studio, od'autori. Ma la particolarità per l'infinità delle circonstanze ricerca oltre lo studio vna prudenza, ed isperienza isquisita. E' facile il dire, e prouare in generale, che l'vsurpare la souuranità d'vno Stato è ingiusticia, ed il Cardinal Baronio poteua, senza offesa d'alcuno, farne vna longa Parenesi: Ma venendo al particolare, e dicendo. Il Rè d'Ispagna vsurpa la souuranità di Sicilia, questa non è causa da lui; E se li Ministri Regij di Napoli, e Milano hanno prohibito perciò il suo Libro, non hanno vietato la riprensione dell'ingiusto, ma più tosto la poca prudenza di chi ha dato Giudizio, che la possessione presente di Sicilia sia ingiusta, senza saperne quanto era necessario per farlo: e se il Pontefice ha approuato quel libro, intendendo di farlo, quanto ai luoghi del dominio, e Stato Ecclesiastico, stà molto bene: mà se intendendo anco per gli Stati de gl'altri Prencipi, siche non pos-

sa essere prohibito, da chi l'ha per scandaloso, ciò sarebbe stato vn eccesso, ed vsurpatione dell'altrui autorità, il che non si deue presupporre di Papa Clemente VIII. Prencipe sauio. E perche il Cardinal Baronio soggionge, che li publici Ministri non puonno prohibir a Librari, che non vendino libri senza loro licenza, sotto pretesto, che non entrino libri d'Heretici con falsi titoli, poiche vedendo tal pericolo deuono operar humilmente, che li Vescoui lo facciano. Ciò ancora merita vn poco di considerazione. E prima per leuare ogni ambiguità, nissuno mai approuò il fare, sotto pretesto finto, cioè, coprir il male con color di bene, che questa è vna dissimulazione perniciosa: ma metter vn bene in groppa d'vn altro, e farlo passare senza nominarlo, per facilitarne l'essecuzione, o per altro, non si ha da riprendere, e la Scrittura Diuina ne somministra innumerabili essempi. Se fosse fatto vn Editto dal Magistrato secolare, che nissun Libraro potesse vender libri senza licenza, acciò non entrino libri d'Heretici, hauendo intenzione d'impedire, per quella via, non solo i libri d'heretici, ma insie-

insieme ogn'altra sorte di cattiui, non sarebbe cosa reprehensibile, nè quel Cardinale doueua inuehir contra cosa così giusta: Ma peggio è quando dice, che si ricorri al Vescouo, poiche imperfettissimo sarebbe quel Gouerno, che non hauesse in se stesso modo di proueder ad vna cosa necessaria, e douesse aspettar il rimedio, da chi lo desse, secondo li suoi interessi, e non secondo il publico bisogno. In materia di libri heretici conuien distinguere, che altro è giudicare qual libro sia heretico, e qual nò il che è proprio dei Ministri di Christo solamente; ne l'autorità secolare vi può hauer parte. Altro è quando vn libro è conosciuto per heretico dalla Chiesa il vietarlo per legge: ilche non è così proprio dell' Ecclesiastico, che non deua lodeuolmente essere fatto dal secolare. Nella Chiesa primitiua i libri d'heretici erano essaminati, e dichiarati per tali dai Concili, ma non prohibiti da loro, anzi dal Prencipe. Il I. Concilio Niceno condannò heretica la dottrina di Ario, L'Imperator Costantino prohibì i suoi libri con legge Imperiale. Il II. Concilio Constantinopolitano dichiarò heretico Eu-

do-

nomio. L'Imperator Arcadio prohibì i libri degl'Eunomiani per legge, che è nel Codice Theodosiano. Il III. Concilio Efesino dichiarò heretico Nestorio, ed i suoi libri furono prohibiti con legge di Theodosio, che è nel Corpo delle Leggi Ciuili. Il IV. Concilio Calcedonense condannò gl'Eutichiani: ed i libri loro furono prohibiti con legge di Marciano Imp. che è nello stesso libro sudetto.

Questa era la maniera vsata dalla Chiesa antica, sino all'anno 800. doppo 'l quale li Pontefici Romani in diuerse occasioni hanno dichiarati heretici diuersi scrittori. Li Prencipi hanno lasciato eseguire, senz'altra loro legge quella dichiaratione; non si deue però dire, che fossino priuati dell'autorità loro; di vietare le cose nociue a lloro Stato. Il libro heretico offende la Chiesa, e turba il viuer pacifico. Per il primo rispetto, che è spirituale, tocca all'Ecclesiastico discernere i buoni dai cattiui libri, ed al secolare, come Protettore della Chiesa aiutare. Ma per il secondo rispetto, d'auuiare alle nouità per publica quiete; il secolare non deue fidarsi sopra la diligenza d'altri, ne ricorrere a chi si sia, anzi ab-

zi abbondar in cautela, vietando tutto ciò che può nuocere al buon gouerno, per ogni rispetto.

Per conclusione indubitata è da tenere, che il secolare può prohibere nella sua giurisdizione ogni sorte di libro approuato da chi si voglia. Ed oltre il potere, deue anco vegghiando considerare, quanto danno sia, se li sudditi suoi imbeuino l'opinioni che ripugnano al bon gouerno. E non restarò di ricordare, che sicome è gran seruizio publico, che ogni libro da stamparsi sia essaminato con la diligenza che si costuma in questo stato, così non sarebbe minor seruizio l'introdurre, che ogni libro stampato di fuori venendoui mandato, fosse prima essaminato, che venduto. E mancamento il credere, che il publico possa riceuer danno, se sarà stampato altroue, e sarà disseminato. Vero è, che qualche cosa si potrà sopportare in vno già stampato, che non si sopporterà in vno che si portasse alla stampa. Ma le cose importanti vgualmente deuono essere trattate tanto nei stampati, quanto in quei da stampare. E nel prohibir vn libro stampato fuori del Dominio, sicome è prudenza il farlo

alle

alle volte con silentio, e con sola intimazione ai Librari, per non dar riputazione alla cosa, e farne parlare; Così sarebbe mio riuerente ricordo, che alle volte intorno i libri molto perniziosi si facesse per Editto, e scrittura, perche ciò sarebbe vn metter in prattica l'autorità propria, e non lasciar luogo a quelli che dicono, il prohibir libri essere cosa propria Ecclesiastica, ed ancora assuefare il Popolo. Perche se si aspetterà ad essercitare quell'autorità in qualche vrgentissimo, e pericolosissimo caso, quando la necessità constringa, si correrà pericolo che a si creduta nouità, e sia negata l'vbbidienza.

E necessario, prima che vscire di questa materia, aggiunger anco, che alcuni altri, i quali non hanno ardito dire vna così grande assordità, come il Baronio ha fatto, hanno però inciampato in vn altra poco minore, concedendo che il Prencipe possa prohibir libri, come sediziosi, dishonesti, ouero famosi, ma aggiongendo, che la prohibizione den'esser osseruata, per timor della pena temporale, non perche obblighi in conscienza, di modo che, chi li legge, o tienne in

secreto, non habbia colpa appò Dio. Questa è opinione falsa, e peruersa, e contraria alla dottrina Christiana. San Paolo, con precetti, e chiare parole dice, che ogn'vno è obligato ad vbbidire alla Potestà temporale, non solo per la pena, mà anco per conscienza. All'hora, quando alcuno commanda cosa non hauendo autorità da Dio, chi non l'vbbidisce non offende sua Diuina Maestà; mà disubidiendo in ciò di che l'autorità vien dà Dio, egli stesso vien disubidito, ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico commanda, nelle cose temporali, perche in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubidirlo. Se nelle spirituali, delle quali Christo li ha commesso il ministerio, dicendo egli stesso, *Chi non vi vbidisce, è disubediente a me*, non vbidendolo si fà peccato: Afferma S. Paolo, più volte allegato, ma non mai a bastanza, che Dio ha dato la cura al Prencipe della tranquillità, e quiete, della pietà, e dell'honestà; e se per questi rispetti il Prencipe prohibirà vn libro per sedizioso, vn altro per empio, vn altro per dishonesto, non si può dire senza contradire à S. Paolo, che ogn'vno non sia obli-

bligato ad vbbidir in conſcienza .. Se a Dio piaceſſe aprir gl'occhi a molti per operare che queſta Dottrina, ſicome è vera è Chriſtiana, così foſſe inſegnata, e la contraria come perniziosa foſſe rifiutata, ceſſariano innumerabili inconuenienti, che cotidianamente vediamo. Perche ſe vi ſono perſone al mondo, che operino per amor dell'honeſto, il gran numero de gl'altri ſi diuide in due: Gl'vni che operano bene per timor delle pene ſpirituali, gl'altri per timor delle pene temporali. Quando ſi è leuato il timor ſpirituale, è perduta l'vbbidienza di tutti quelli che ſtimano douer ſtar ſecreti, e con fauori, ed altri mezzi vietare e ſchiffare la pena, e di quelli anco che non la ſtimano:, che tutti inſieme fanno vn gran numero. Dall'altra parte vediamo quanto facilmente alcuni diano obbedienza per timore ſpirituale, poiche Dio ha dato al Prencipe queſti due mezzi d'eſſere vbbidito, cioè, per timore della pena temporale, e per conſcienza, che così S. Paolo predica. E gran mancamento laſciar perdere il ſecondo di queſti mezzi, che non è il men neceſſario, con laſciar diſſeminare l'op-

posito contra la dottrina Cattolica.

Recapitolando dunque i Capitoli raccolti in materia dei libri, saranno dieci.

Il I. Che li contenuti nell'Indice del 1595. prohibiti per qualsiuoglia causa essendoui interuenuto il consenso del Prencipe, deuono sempre esser tenuti per tali.

Il II. Che per l'auuenire non sia permessa prohibitione clausulata, come si voglia etiandio con censure, se non è riceuuta dall'authorità publica, come fu concordato.

Il III. Se gl'Ecclesiastici ricercheranno vn publico consenso di prohibir libri, che trattino materia di fede, purche contenghino heresie, verificata la proposta, sia consentita.

Il IV. Restando sempre vn auuertimento, che sotto pretesto di Religione non si prohibisca la dotrina Christiana, che diffende l'autorità temporale.

Il V. Che non sia concesso all'Inquisitore di prohibir libri per altra causa che d'heresia: ma se alcuno e cattiuo per altri rispetti, sia prohibito dal Magistrato.

Il VI. Che i libri stampati altroue, etiandio approuati da chi si sia, con qual-

qualsiuoglia autorità, se sono noceui al publico gouerno, siano prohibiti dal Magistrato secolare, o con inhibizione ai librari, o con editto publico, secondo l'opportunità.

Il VII. Che nel ristampar i libri s'auuerta, che non siano leuate le cose fauoreuoli alla potestà temporale.

L' VIII. Che ristampandosi alcuno delli già castrati, di doue sia leuata dottrina in fauore dell'autorità secolare, si ristampi secondo gl'essemplari vecchi.

Il IX. Che ristampandosi l'Indice del 1595. si auuerta, che non s'inferiscano nomi di nuouo.

Il X. Che insieme col sudetto Indice sia stampato il Concordato.

Resta vn altro punto da toccare breuemente in questa materia non tanto importante, nondimeno tale, che per se stesso merita considerazione: Il qual è, che la prohibizione non vsata col debito temperamento è di danno alla mercanzia dei libri, ed all'Arte della stampa, perche se bene sarà stampato vn libro veduto dall'Inquisitore, e dal Vescouo, e da quelli approuato: nondimeno se a Roma vien ritrouata qualche cosa ben-

che leggiera, non contra la Religione (perche in tal materia niente è leggiero) ma contra qualche rispetto della Corte, non penetrato da quell'Inquisitore che ha concesso licenza, prohibiscono il libro con danno di chi l'ha fatto stampare, che non ha colpa, hauendo l' approbatione dell'Inquisizione. E tal disordine e frequente, e sarebbe anco frequentissimo, se non temessero, che alle querele de' librari fosse dato orecchio dai Prencipi: perche ogni Cortiggiano per acquistar merito, si mostra zelante in notar li pregiudizi della Corte, ed anco le ombre di quelli, non solo nei Libri stampati fuori d'Italia, ma anco ne gl'approuati dall'Inquisizione, ed anco nelli stampati dalla medesima Roma. Il giusto vorrebbe, che se in vn libro stampato con l'approuazione, si troua qualche cosa contra la Religione, fossero pagate le spese da chi l'ha approuato, poiche il libraro non ha colpa. Ma se si troua cosa, che per i suoi rispetti non piaccia alla Corte, non pare raggioneuole, che si permetta prohibizione, come pare anco che nel Concordato del 1595. fosse risoluto, quando dice, *Che*

per

per l'auuenire non siano prohibiti libri, se non forastibri, e stampati senza licenza, ouero con false licenze. Se ben tali parole potrebbonsi cauillare per non hauer fatta l'eccezione della Religione. Ma esposto il Concordato in questo senso non si può se non lodare.

Il Capitolo XXX. ed il XXXI. che parlano dell'Arti secolari, e falli de gli artefici, non saranno mai tanto esattamente osseruati, che sia souuerchio. Ogni ben ordinata Republica, quando nasce delitto di molta attrocità, instituisce vn Magistrato proprio per conoscere di quello solamente, acciò la cura d'altre cose non lo diuertisca. Per questa causa nella Republica Christiana fù instituito l'Offizio dell'Inquisizione, che attendesse solo ad estirpar l'Heresia. E naturalissimo ad ogn'vno che ha Giurisdizione vniuersale, di rimetter molte cose al Giusdicente particolare, o lasciargliele vsurpare: e suol anco esser facile il farlo, per la molta autorità, che se li da, e perche il Giusdicente vniuersale occupato in molte cose, alle volte non attende; e qualche volta, se non è persona di buon sapere, crede che ciò sia

vn aiutarlo; sìche non solo nō ouuia l'in-
conueniente, ma anchora lo fauorisce.
Vna causa non spettante al Giusdicente
particolare presa vna volta, serue per es-
sempio di pigliarla la seconda, e dalle
più volte, si forma finalmente la consue-
tudine, laquale poi serue di Legge, e
non si può leuare senza molte difficoltà,
e resta la Giurisdizione vniuersale sminuita,
ed aperta la via alle turbazioni
del Gouerno. Per queste vie, ed occasioni,
gl'Inquisitori contra l'heresia non so-
lo si sono sforzati di tirare diuersi altri
casi al loro Offizio, ma anco di appro-
priarsi il gouerno dell'Arte dei libri, e
di commandare a diuersi altri: e si va-
gliono perciò di due sorti di raggioni.
L'vna, che non commandano cosa di
nuouo, ma ciò che anco senza il lor com-
mandamento sarebbe debito, perche se
commettono al Beccaro, che non venda
carne la Quaresima, egli è obligato sen-
za ciò a non venderla; sìche il comman-
damento è vn ammonir del proprio de-
bito. Parimente dicono, che non fanno
giurar simili persone, se non di ciò che
sono obligati a fare, perche se fanno giu-
rar ai Librari di non vender libri prohi-

biti,

biti, già sono di ciò debitori; nè altro si fa saluo ch' vn aggiongere stimolo maggiore, a far il proprio debito. Ma questa raggione è cauillosa, essendo altro l'ammonizione del proprio debito, ed altro il commodamento: Ammonisce, il Predicatore, ed il Confessore, senza vsurpare l'autorità d'altri, perche non impongono pena, nè vsano mezzo alcuno per farsi vbbidire. Questo è vn solo insegnare, che non sta congiunto col costringere. Il commandare, che porta in consequenza risentimento contra il disubidiente, se bene di cosa già douuta, è atto di superiorità, e giurisdizione, laquale non essendo concessa a gl'Inquisitori se non in caso d'heresia, fuori del quale non puonno farlo senza vsurpare la giurisdizione vniuersale. Parimente il constringere a giurar cosa, se ben douuta, è atto di superiorità, quantunque senza giuramento vi fosse anco il debito. L'altra raggione che vsano più frequentemente, e più cauillosa ancora. Dicono, che il giudicar l'heresie porta per necessaria conseguenza tutte le cose annesse, o dipendenti da quella, e che non potendono di commandare ad alcuno, ne

far giurare, ouer punire, se non in cose congionte con l'heresia. Perche l'heresie s'insegnano nei libri è necessario, che possino commandare ai Librari, ed a tutti per mano di chi i libri passano, e punir quelli che contrafanno Similmente nei tempi Quaresimali, perche gl'heretici mangiano cibi grassi, pretendono poter far ordinazione sopra quelli che li vendono, e punirli se contrafanno.

A tutti questi particolari è chiarissimo ciò che è di Giustizia. Senza dubio, a chi vien commesso vn Giudizio, e concesso insieme tutto ciò che li è congionto, siche non si possa separare: per il che tutto ciò, che in tal maniera sarà congionto con l'heresia douerà essere giudicato dall'Inquisizione: ma non ciò che di sua natura sia separato, e possa essere separatamente giudicato, quantunque con qualche consequenza lontana si potesse congiongere ogni delitto di questo modo; anzi ogni azione si potrebbe congiongere con l'heresia.

Quanto alla materia dei libri, solo quei che contengono heresia sono soggetti a quell'Offizio, ed i librari, che ne tenessero o vendessero, e questi doueran-

no

no dall'Inquisizione esser puniti . Non segue però da ciò, che l'Inquisitore possa grauar i Librari a riceuere visite, a far Inuentarij, a riceuer licenze di vendere da loro, e tali ordinazioni, che spesso tentano di fare. Parimente il mangiar cibi prohibiti li tempi vietati senza necessità, e indizio di sentir male della fede; e quando altre circostanze s'aggiungono con ciò, l'Offizio procede contra l'imputato. Ma quì non ha a fare chi vende i cibi, ouero chi li apparecchia; perche si deue presupporre, che questi non lo facciano se non per loro guadagno. Ma perche l'appetito del guadagnare è così sregolato, che spesso eccedendo induce à commetter cose contra l'honnestà; se alcuno vendesse in tal maniera che prouocasse à male, ouero desse altro scandalo, ciò non è congionto coll'heresia. Il Magistrato, senza parlar di fede, ne di dottrina, può castigar il fallo, e può dar quell'ordine che è necessario, per conseruazione del viuer honesto e religioso, e con decoro della Città. Conche resta ancora all'Inquisizione di poter essercitar il suo buon zelo, rappresentando al Magistrato gl'inconuenien-

ti che

ti che vede, e mettendo innanzi il rimedio, e procurandó anco il castigo dei trasgressori, ma col mezzo della Giustizia ordinaria, alla qual sola s'aspetta.

Quanto al XXXII. Capitolo. Che non sia permesso all'Inquisizione il far Monitorij contra la Communità, ne contra il Giusdicente in ciò che s'aspetta il ministrar la Giustizia, la raggione è chiara, perche l'heresia è delitto personale. Puonno tutti quelli d'vna Communità esser heretici, e sospetti; ma la Communità non giamai. Però, se si tratta di delitto, non si deue procedere se non contra le persone imputate in particolare. E se si tratta d'ordinazione, o partiti presi dalla Communità, sopra quelle non s'estende l'autorità dell' Inquisione, se non mediante il publico Rappresentante, che ha dal Prencipe autorità di commandare. Similmente il Giusdicente, per le azioni o parole sue priuate, può rendersi sospetto d'heresia, ma non mai per ciò che opera ministrando Giustizia, non potendo in ciò cader heresia in modo alcuno, per laquale le ationi sue giudiziali si rendino soggette all'Inquisizione; ma restano sog-

get-

gette al superiore suo , e finalmente al Prencipe. Onde se per alcuna di esse venisse impedito l'Offizio dell'Inquisizione, non può l'Inquisitore far altro, che per mezzo del publico Rappresentante leuar gl'impedimenti, come se l'Inquisitore chiamasse alcuno, o per reo, o per testimonio, il qual fosse dal Giusdicente fermato per sicurtà, od in altra maniera: non si deue permettere, che l'Inquisizione faccia vn Monitorio al Giusdicente, che quello sia rilasciato; ma ciò sarà offizio del Magistrato superiore. Il simile e di qualunque atto giudiziale, cioè, conuenire, sospendere, o riuocare, per non lasciar luogo di procedere all' Offizio dell'Inquisizione.

Per conto del XXXIII. Capitolo, che tratta dell'Editto: Era antico costume, quando si piantaua l'Offizio dell'Inquisizione nuouamente in qualche luogo, di promulgar prima vn Editto, chiamato di Grazia, inuitando tra certo termine ciascun heretico a penitenza, promettendo il perdono; passato il qual termine si promulgaua vn altro Editto chiamato di Giustizia, doue erano ammoniti tutti quelli, che hauessero notitia di

qual-

qualche heretico a denunciarlo. In questa materia a nostri tempi si è proceduto diuersamente. Alcuni Inquisitori, quando sono stati deputati in luoghi doue già l'Inquisizione e stabilita, hanno fatti li due editti nell'ingresso dell'Offizio, e ciò è poche volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di Giustizia, ed altri l'hanno anco replicato, oltre la prima volta molte altre, e ciò per aggiungerui dentro qualche cosa nuoua, che gl'accidenti portassero. Se ad alcun Inquisitore venisse in parere di promulgar l'Editto di Gracia, non è da prohibirlo, questo non può pregiudicare all'autorità temporale, ne essere di grauame al suddito. Solo intorno all'Editto di Giustizia conuien hauer riguardo, perche tentano spesso d'inserirui dentro qualche commandamento a Librai, ad Hosti, ò Locatori di Camere; e si cuoprono, dicendo, che serue solo per auisarli, il che non se li può permettere: perche auisare per Editto per Proclama, per Affissione, dice superiorità, ed è cosa legale, che chi ammonisce per Editto, possa anco castigar li contrafacenti: Però non concedendo il castigo, non se li

può

può concedere l'ammonire per Editto? In quel particolare, che nomina li Bestemmiatori hereticali, il tutto deu'esser inteso, come nel Capitolo XXI. Ed in quella parte, che è contra quei che offendono li Ministri dell'Offizio, i denunziatori, ed i Testimoni, è molto ben da auuertire, la limitatione soggionta, cioè, per opere spettanti ad esso Offizio, acciòche non s'introducesse vn abuso spesso tentato da gl'Inquisitori, di voler soli poter far giustizia contra li suoi Ministri, e contra chi vna volta è essaminato in quell'Offizio, e punire tutti quelli che li offendono, per qual causa esser si voglia: Imperoche con quella clausula; *Per operationi spettanti à quell'Offizio*, si rimuoue ogni difficoltà. Se alcuno offenderà Ministro di quel'Offizio, non douerà essere compreso, ma di ciò giudicato al Foro ordinario, e per essere assonto il caso dell'Inquisizione, conuerrà che consti chiaramente l'offesa esser fatta per causa dell'Offizio. Potrà parimente alcuno, senza rispetto, conuenire simili Ministri, e Testimoni al Foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa

che

che si spiega nel Capitolo XXXIX.

Sapientemente fù ordinato dall'Eccelentissimo Consiglio dei Dieci delli casi occorēti nei Castelli o Ville che fossero trattati nelle Città, come nel Capitolo XXXIV. perch' altrimente facendo s' apriua la porta a leuar l'Assistenza, se gl' Inquisitori fossero potuti andare, ed hauessero potuto mandare per le Ville, e Castelli a formar Processi: poiche ne hauerebbono potuto formare dei secreti, e dare in tutti quelli inconuenienti, a quali rimedia l'Assistenza.

Similmente il Capitolo XXX. necessariamente è ordinato: il quale seruendo solamente per leuar la competenza del Foro tra li Rapresentanti, ed essendo a fauore dell'Inquisitore, che più commodamente può trattare nel luogo della sua Residenza, non occorre altra consideratione.

Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario considerar altro, poiche sono per dar giusta pena alli colpeuoli, laquale non può essere data dall'Offitio, ed è maggior fauore della fede, quanto più seueramente li contumaci sono castigati.

Il XXXVIII. Capitolo, ch'impone la pena alli citati, od inquisiti altroue per heresia se si ritirano nello Stato, non s'intende che sia imposta per delitto, perche potrebbe anco l'inquisito o citato altroue essere punito d'altre pene; e però nell'ordinazione è riseruato all'Inquisizione di dargli altra pena ancora. Sogliono gl'Inquisitori auuisarsi l'vn l'altro, quando gl'Inquisiti da loro sono, o vanno in altro luogo: perilche quando alcun citato, od inquisito altroue capitasse in questo Stato, sarebbe l'Inquisitore di quì auisato, e nell'Offizio si decreterebbe, che fosse retento. Alche il Rappresentante douerebbe acconsentire procedendo poi l'Offizio secondo il tenore del Capitolo XVI. cioè, mandando gl'indizij all'Inquisizione di quella Città, dov' il retento fosse priggione, la quale procedesse, e venisse all' espedizione della causa: da che ne seguirebbe, o che l' imputato sarebbe asolto, o che li sarebbe data la condegna pena. Ma qual dei due seguisse, la publica volontà è, che questo tale sia punito di priggione, è bando per il solo essere venuto quì trouandosi inquisito. E questa ordi-

na-

nazione; è ben tenerla sempre viua perche dimostra il pio Gouerno della Serenissima Republica, che vuol tener purgato lo Stato suo, non solo da gl'Heretici, ma anco da sospetti, & indiciati, e vuole leuar l'animo e la speranza ad ogni persona sospetta d'aspetar miglior condizione in questo Stato, che altroue.

L'vltimo Capitolo, dei calonniatori e falsi Testimoni, è di molta considerazione, non tanto per mantenner la propria giurisdizione, non tolgendo quella de gl'altri, quanto per diffesa e protezione delli sudditi: la quale essendo dà Dio concessa al Prencipe, quand'egli li lascia opprimere, senza giustizia, offende la Maestà Diuina grauissimamente. E costume ordinario dell'Offizio dell'heresia, di punir rarissime volte li calonniatori o falsi testimoni, ma scusarli per ogni minima apparenza che possino mostragli, mossi da buona intentione, ciò dicendo, che non si deue mai presupporre ch'in materia di Fede vn Christiano si muoui per cattiuo fine. E se pure non si può fuggire di castigarne alcuno, perche la falsità sia troppo mani-

fe-

festa, lo fanno con leggierissime pene, e sono spirituali, affinche altri spauentati dal castigo di questi, non temessero di denunciare o testificare, allegando, che da ciò ne seguirebbe, che molte cose resterebbon occulte; le quali si scuoprono con molto seruicio della Fede, la quale si deue anteporre al castigo di quelli, se ben non meriteuoli. Se questa cauzione sia giusta, ò nò, è materia da tralasciare adessa, ma solo hauer considerazione, che è di molto solleuamento e consolazione al misero, che si vede calòniato, quando li resta modo da potersi solleuare col castigo de'calònniatori e falsi testimoni in altri Fori, poiche in quello non si costuma. Gl'Inquisitori non vorebbono, che li Rei calonniati in nisuon caso potessero hauer ricorso ad altro Tribunale, e così scriuono nei loro libri, allegando per raggione, che l'ingiuria e fatta à quel Tribunale, al quale il falsario non ha portato rispetto; e però da lui deue essere giudicata, e che non si può giudicare se non col Processo formato in quell'Offizio, il quale non è giusto che sia rimesso ad altri Fori. Mà pel contrario altri Dottori sentono, che non essendo la calunnia,

nia,

nia, nè il falso testificato Heresia, non appartenga all'Inquisizione, ma al Foro ordinario superiore del calunniante, ò del falso testimonio. E massime, che questi deuono esser più tosto puniti con pene temporali di taglio di Lingua, ed anco di Testa, che non dall'Inquisizione. Altri Giurisconsulti più sensati, approuando le raggioni d'ambe le parti, distinguono, che la calonnia e la falsità o puonno apparire dal Processo formato nell'Offizio dell'Inquisizione senz'altra nuoua formazione, sicome quando il Testimonio [il che spesso occorre] va da se stesso a riuocar il suo detto, e dommandar perdono, ed in altri simili, che dalla sola visione del Processo notoriamento appariscono: ed in questo caso, s'aspetta al Giudizio dell'Inquisizione, e militano le raggioni degl'Inquisitori. Mà se da quel Processo la calunnia non può apparire, e vi sia bisogno di nuoua instanza e Processo, o per querela, o per offizio, il Giudizio è del Foro ordinario. Il che è efficacemente prouato, con le raggioni dalla parte contraria allegate; che la calonnia e falsità non sono heresia, nè delitti Ecclesiastici, mà meri secolari;

nè

nè fù bisogno veder il Processo primo; perche si procede con altra instanza ed altro Processo. Questo parere come fondato, e non interessato, si deue pratticare.

I L F I N E.